



PROVINCIA DI AREZZO

PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE 2006-2010 PARTE II



CAPITOLO 1

Convenzione tra la Provincia di Arezzo e l'ATC AR 2 per l'affidamento della gestione delle Z.R.C.

CONVENZIONE

Contenente le norme per l'affidamento della gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura dell'A.T.C. 2

TRA

La Provincia di Arezzo, partita I.V.A. 00850580515

E

Il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia AR 2 "Valtiberina", partita I.V.A. _____, in persona del Presidente _____, con sede in Via Giordano Bruno, 69 – Sansepolcro

PREMESSO

- Che il Comitato di Gestione dell'A.T.C. AR 2 ha presentato richiesta di assunzione della gestione delle zone di ripopolamento e cattura comprese nei territori a caccia programmata di propria competenza;
- Che la Provincia di Arezzo ritiene di poter accogliere, nel rispetto delle norme vigenti, la richiesta con l'obiettivo di uniformare la gestione faunistica del territorio, definendo con la presente convenzione le rispettive competenze e limiti operativi;
- Che oggetto della presente convenzione sono le Zone di Ripopolamento e Cattura, di seguito individuate con la sigla Z.R.C., elencate nel successivo art. 1 con i confini attualmente in vigore sulla base dei rispettivi provvedimenti di costituzione depositati agli atti della Provincia e con le superfici di contro indicate;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra la Provincia di Arezzo ed il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia AR2 "Valtiberina", di seguito individuato con la sigla A.T.C., entrambi rappresentati come in epigrafe, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le Zone di Ripopolamento e Cattura oggetto della presente convenzione sono:

<i>Denominazione Z.R.C.</i>	<i>Comuni interessati</i>	<i>Superficie Ha</i>
Anghiari	Anghiari	1.324
Monterchi	Monterchi	431
Superficie totale		1.755

ART. 2

L'A.T.C. si impegna ad accettare le modifiche di confine, l'eventuale soppressione di istituti esistenti o la costituzione di nuovi che la Provincia adotterà in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006/2010.

ART. 3



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

La Provincia si impegna ad apportare modifiche in ordine agli istituti esistenti o variati in applicazione del disposto dell'art. 2 previa acquisizione del parere favorevole dell'A.T.C. o su proposta del medesimo.

ART. 4

L'A.T.C. si impegna ad assumere la gestione degli istituti faunistici elencati nell'art. 1, con le eventuali variazioni apportate ai sensi dell'art. 2, ed in particolare:

Svolgere attività di coordinamento delle Commissioni di verifica e controllo delle Z.R.C. in ordine alla gestione degli istituti nel rispetto delle norme stabilite dall'art. 15 della Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 292 del 12/7/94;

Provvedere all'acquisizione, approvazione e successiva trasmissione alla Provincia dei bilanci di previsione e consuntivi che le Commissioni sopra richiamate sono tenute a produrre annualmente in attuazione della Deliberazione n. 292 sopra richiamata;

Definire, in accordo con le citate Commissioni, i programmi annuali degli interventi di miglioramento ambientale da realizzare con l'obiettivo dell'incremento del patrimonio faunistico esistente;

Definire, in accordo con le citate Commissioni, gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;

Provvedere alla erogazione alle Commissioni di cui sopra delle somme necessarie alla gestione ordinaria ed all'attuazione dei programmi di cui ai commi 3 e 4;

fornire la disponibilità di vigilanza volontaria per lo svolgimento delle loro attività all'interno degli istituti faunistici oggetto della presente convenzione;

Acquisire le richieste di accertamento dei danni alle colture presentate dagli agricoltori e procedere al loro accertamento e successiva liquidazione nei tempi e nelle forme ritenute più idonee preventivamente concordate con l'Amministrazione Provinciale;

Redigere il piano annuale di cattura della selvaggina stanziale in accordo con le Commissioni di verifica e controllo e provvedere alla organizzazione delle relative operazioni con il personale volontario da queste ultime messo a disposizione;

Redigere il piano di distribuzione, detratto il 20% da consegnare alla Provincia in attuazione del disposto del comma 2 dell'art. 21 della Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 292 del 12/7/94, e provvedere alla consegna agli incaricati e nelle forme ritenute più idonee;

Inviare alla Provincia una relazione annuale sulla gestione delle Z.R.C., una volta acquisite quelle prodotte dalle rispettive Commissioni, nella quale vengano riportati tutti i dati relativi all'attività svolta, agli interventi di miglioramento e prevenzione attuati, ai risultati delle operazioni di cattura, alla stima del patrimonio faunistico presente nei singoli istituti;

Provvedere alla comunicazione alla Provincia, in occasione del rinnovo o della ricomposizione delle Commissioni di verifica e controllo, dei nominativi dei rappresentanti delle Organizzazioni Agricole e Venatorie previa acquisizione presso le rispettive Associazioni Provinciali;

ART. 5

La Provincia si impegna a trasferire all'A.T.C. la gestione degli istituti faunistici elencati nell'art. 1, con le eventuali variazioni apportate ai sensi dell'art. 2, nonché delegare le funzioni espressamente richiamate nell'art. 4.

ART. 6

La Provincia mantiene le funzioni di programmazione e di controllo, ed in particolare:

Coordinamento della vigilanza a convenzione e della vigilanza volontaria richiamata al comma 6 del precedente art. 4 in occasione di specifici interventi; per quest'ultima si impegna a comunicare all'A.T.C. i relativi programmi di intervento;

Adottare gli atti necessari al rinnovo degli istituti faunistici oggetto della presente convenzione, nonché alla loro modifica in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006/2010; le modifiche o le nuove istituzioni, nonché le eventuali revoche di istituti esistenti da effettuarsi successivamente all'applicazione del P.F.V.P. saranno effettuate previa acquisizione del parere dell'A.T.C.;

Approvare la relazione annuale acquisita nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 del precedente art. 4, e, con essa, i bilanci di gestione delle Z.R.C.;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Predisporre ed attuare i programmi di intervento sulle specie predatrici adottati ai fini della migliore gestione del patrimonio faunistico e quanto altro espressamente richiamato nell'art. 37 comma 2 della L.R. n. 3/94, nel rispetto delle norme e delle modalità stabilite dal citato art. 37;

Provvedere con appositi atti alla nomina delle Commissioni di verifica e controllo ed alla loro eventuale variazione o integrazione in casi di necessità, esclusivamente sulla base delle indicazioni nominative fornite dall'A.T.C. in attuazione del disposto del comma 11 del precedente art. 4;

ART. 7

Con apposito atto separato, e sulla base di apposito accordo, sarà definito il concorso economico che l'A.T.C. verserà a titolo di contributo per le spese che la Provincia deve sostenere per la vigilanza a convenzione.

ART. 8

La presente convenzione ha validità fino al _____ e può essere annualmente rinnovata fino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale _____ dietro esplicita richiesta presentata dall'A.T.C. entro la fine di ogni anno solare.

ART. 9

Ambo le parti si riservano il diritto di recedere in ogni tempo dalla presente convenzione per giustificati motivi, senza onere alcuno.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PROVINCIA DI AREZZO

Il Presidente
A.T.C. AR2 "Valtiberina"



CAPITOLO 2

Convenzione tra la Provincia di Arezzo e l'ATC AR 3 per l'affidamento della gestione delle Z.R.C.

CONVENZIONE

Contenente le norme per l'affidamento della gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura dell'A.T.C. 3

TRA

La Provincia di Arezzo, partita I.V.A. 00850580515

E

Il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia AR 3 "Area Aretina", partita I.V.A. 92023320515, in persona del Presidente , con sede in Via Don Luigi Sturzo n° 43/F – Arezzo

PREMESSO

Che il Comitato di Gestione dell'A.T.C. AR 3 ha presentato richiesta di assunzione della gestione delle zone di ripopolamento e cattura comprese nei territori a caccia programmata di propria competenza;
Che la Provincia di Arezzo ritiene di poter accogliere, nel rispetto delle norme vigenti, la richiesta con l'obiettivo di uniformare la gestione faunistica del territorio, definendo con la presente convenzione le rispettive competenze e limiti operativi;
Che oggetto della presente convenzione sono le Zone di Ripopolamento e Cattura, di seguito individuate con la sigla Z.R.C., elencate nel successivo art. 1 con i confini attualmente in vigore sulla base dei rispettivi provvedimenti di costituzione depositati agli atti della Provincia e con le superfici di contro indicate;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra la Provincia di Arezzo ed il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia AR3 "Area Aretina", di seguito individuato con la sigla A.T.C., entrambi rappresentati come in epigrafe, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le Zone di Ripopolamento e Cattura oggetto della presente convenzione sono:

Da definire.

ART. 2

L'A.T.C. si impegna ad accettare le modifiche di confine, l'eventuale soppressione di istituti esistenti o la costituzione di nuovi che la Provincia adotterà in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006/20010.

ART. 3



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

La Provincia si impegna ad apportare modifiche in ordine agli istituti esistenti o variati in applicazione del disposto dell'art. 2 previa acquisizione del parere favorevole dell'A.T.C. o su proposta del medesimo.

ART. 4

L'A.T.C. si impegna ad assumere la gestione degli istituti faunistici elencati nell'art. 1, con le eventuali variazioni apportate ai sensi dell'art. 2, ed in particolare:

Svolgere attività di coordinamento delle Commissioni di verifica e controllo delle Z.R.C. in ordine alla gestione degli istituti nel rispetto delle norme stabilite dall'art. 15 della Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 292 del 12/7/94;

Provvedere all'acquisizione, approvazione e successiva trasmissione alla Provincia dei bilanci di previsione e consuntivi che le Commissioni sopra richiamate sono tenute a produrre annualmente in attuazione della Deliberazione n. 292 sopra richiamata;

Definire, in accordo con le citate Commissioni, i programmi annuali degli interventi di miglioramento ambientale da realizzare con l'obiettivo dell'incremento del patrimonio faunistico esistente;

Definire, in accordo con le citate Commissioni, gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;

Provvedere alla erogazione alle Commissioni di cui sopra delle somme necessarie alla gestione ordinaria ed all'attuazione dei programmi di cui ai commi 3 e 4;

fornire la disponibilità di vigilanza volontaria per lo svolgimento delle loro attività all'interno degli istituti faunistici oggetto della presente convenzione;

Acquisire le richieste di accertamento dei danni alle colture presentate dagli agricoltori e procedere al loro accertamento e successiva liquidazione nei tempi e nelle forme ritenute più idonee preventivamente concordate con l'Amministrazione Provinciale;

Redigere il piano annuale di cattura della selvaggina stanziale in accordo con le Commissioni di verifica e controllo e provvedere alla organizzazione delle relative operazioni con il personale volontario da queste ultime messo a disposizione;

Redigere il piano di distribuzione, detratto il 20% da consegnare alla Provincia in attuazione del disposto del comma 2 dell'art. 21 della Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 292 del 12/7/94, e provvedere alla consegna agli incaricati e nelle forme ritenute più idonee;

Inviare alla Provincia una relazione annuale sulla gestione delle Z.R.C., una volta acquisite quelle prodotte dalle rispettive Commissioni, nella quale vengano riportati tutti i dati relativi all'attività svolta, agli interventi di miglioramento e prevenzione attuati, ai risultati delle operazioni di cattura, alla stima del patrimonio faunistico presente nei singoli istituti;

Provvedere alla comunicazione alla Provincia, in occasione del rinnovo o della ricomposizione delle Commissioni di verifica e controllo, dei nominativi dei rappresentanti delle Organizzazioni Agricole e Venatorie previa acquisizione presso le rispettive Associazioni Provinciali;

ART. 5

La Provincia si impegna a trasferire all'A.T.C. la gestione degli istituti faunistici elencati nell'art. 1, con le eventuali variazioni apportate ai sensi dell'art. 2, nonché delegare le funzioni espressamente richiamate nell'art. 4.

ART. 6

La Provincia mantiene le funzioni di programmazione e di controllo, ed in particolare:

Coordinamento della vigilanza a convenzione e della vigilanza volontaria richiamata al comma 6 del precedente art. 4 in occasione di specifici interventi; per quest'ultima si impegna a comunicare all'A.T.C. i relativi programmi di intervento;

Adottare gli atti necessari al rinnovo degli istituti faunistici oggetto della presente convenzione, nonché alla loro modifica in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006/2010; le modifiche o le nuove istituzioni, nonché le eventuali revoche di istituti esistenti da effettuarsi successivamente all'applicazione del P.F.V.P. saranno effettuate previa acquisizione del parere dell'A.T.C.;

Approvare la relazione annuale acquisita nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 del precedente art. 4, e, con essa, i bilanci di gestione delle Z.R.C.;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Predisporre ed attuare i programmi di intervento sulle specie predatrici adottati ai fini della migliore gestione del patrimonio faunistico e quanto altro espressamente richiamato nell'art. 37 comma 2 della L.R. n. 3/94, nel rispetto delle norme e delle modalità stabilite dal citato art. 37;

Provvedere con appositi atti alla nomina delle Commissioni di verifica e controllo ed alla loro eventuale variazione o integrazione in casi di necessità, esclusivamente sulla base delle indicazioni nominative fornite dall'A.T.C. in attuazione del disposto del comma 11 del precedente art. 4;

ART. 7

Con apposito atto separato, e sulla base di apposito accordo, sarà definito il concorso economico che l'A.T.C. verserà a titolo di contributo per le spese che la Provincia deve sostenere per la vigilanza a convenzione.

ART. 8

La presente convenzione ha validità fino al _____ e può essere annualmente rinnovata fino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale _____ dietro esplicita richiesta presentata dall'A.T.C. entro la fine di ogni anno solare.

ART. 9

Ambo le parti si riservano il diritto di recedere in ogni tempo dalla presente convenzione per giustificati motivi, senza onere alcuno.

ART. 10

La Provincia si impegna ad erogare, a titolo di concorso per le spese che l'A.T.C. dovrà sostenere per far fronte agli impegni assunti con la presente convenzione, le seguenti somme:

- L. (da definire) per le spese di gestione ed attuazione degli interventi di miglioramento ambientale, prevenzione dei danni e organizzazione delle catture. Eventuali integrazioni ritenute necessarie saranno a carico dell'A.T.C.;
- L. (da definire) per far fronte alle spese di rimborso dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica. Eventuali necessarie integrazioni saranno a carico dell'A.T.C.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PROVINCIA DI AREZZO

**Il Presidente
A.T.C. AR3 "Area Aretina"**



CAPITOLO 3

AREE ADDESTRAMENTO CANI DELLA PROVINCIA DI AREZZO.

“**POGGIO DEGLI SCOPETTI**” (Sita in Comune di Pieve Santo Stefano)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **ARCICACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensione dell'Area – ha. 19,4

Tipologia A = Aree di addestramento su selvaggina naturale, senza abbattimento;

“**PRATALTI DI POTI**” (Sita in Comune di Arezzo)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 13 –

Tipologia A = Aree di addestramento su selvaggina naturale, senza abbattimento;

“**VIAMAGGIO**” (Sita in Comune di Badia Tedalda)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **ARCI-CACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 561,5 –

Tipologia A = Aree di addestramento su selvaggina naturale, senza abbattimento;

“**CASTELNUOVO**” (Sita in Comune di Pieve Santo Stefano)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 216,4 –

Tipologia A = Aree di addestramento su selvaggina naturale, senza abbattimento;

“**NASSA**” (Sita nei Comuni di Castel Focognano e Talla)

A.T.C. - 1

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 143,2 –

Tipologia A = Aree di addestramento su selvaggina naturale, senza abbattimento;

.....



“**BUSENGA**” (Sita in Comune di Capolona)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 13,5 –

Tipologia B = Aree di addestramento su selvaggina proveniente da allevamento, con possibilità di abbattimento

“**CASE DEL PRETE**” (sita in loc. Indicatore del Comune di Arezzo)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'area: 11,7

Tipologia B = Aree di addestramento su selvaggina proveniente da allevamento, con possibilità di abbattimento

“**PONTE DI PRATANTICO**” (sita in loc. Pratantico del Comune di Arezzo)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **ENALCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 12,9 -

Tipologia B = Aree di addestramento su selvaggina proveniente da allevamento, con possibilità di abbattimento

“**S. ANGELO MARCANELLA**” (sita in Comune di Poppi)

A.T.C. - 1

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 15,9 -

Tipologia B = Aree di addestramento su selvaggina proveniente da allevamento, con possibilità di abbattimento

“**CAMPITELLO**” (sita in Comune di Bucine)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **ARCICACCIA**

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 34,4 –

Tipologia B = Aree di addestramento su selvaggina proveniente da allevamento, con possibilità di abbattimento



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

“**I PRATONI**” (sita in Comune di Cortona)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **LIBERACACCIA**

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 10,3 -

Tipologia B = Aree di addestramento su selvaggina proveniente da allevamento, con possibilità di abbattimento

“**CERBAIE E MALALBERGO**” (sita in Comune di Cortona)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **ENALCACCIA**

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 30,6 -

Tipologia B = Aree di addestramento su selvaggina proveniente da allevamento, con possibilità di abbattimento

“**SAN POLO**” (sita in Comune di Arezzo)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **ENALCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 20,9 -

Tipologia C = Aree di addestramento recintate su lepre

“**MONTEMUTATI**” (sita in Comune di Montevarchi)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 14,8 -

Tipologia C = Aree di addestramento recintate su lepre

“**SIGLIANO**” (sita in Comune di Pieve Santo Stefano)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA - ARCICACCIA**-

Scadenza Autorizzazione 31.12.2005-

Dimensioni dell'area: ha 29,9

Tipologia C = Aree di addestramento recintate su lepre

“**MALFIANO**” (sita in Comune di Civitella in Val di Chiana)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione- **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 20,6 -

Tipologia C = Aree di addestramento recintate su lepre



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

“**VESTEBBIA**” (sita in Comune di Caprese Michelangelo)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione **ENALCACCIA -**

Scadenza Autorizzazione 31.12.2005 -

Dimensioni dell' Area - ha. 31,4 –

Tipologia C = Aree di addestramento recintate su lepre

“**POGGIO MASIERI**” (sita nei Comuni di Arezzo e Civitella in Val di Chiana)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA -**

Scadenza Autorizzazione 31.12.2005

Dimensioni dell' Area - ha. 34,7

Tipologia C = Aree di addestramento recintate su lepre

“**CAMPO ALLA PIETRA**” (sita in loc. Castelnuovo dei Sabbioni in Comune di Cavriglia)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA -**

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell' area: ha 9,7

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“**L'ULIVACCIO**” (sita in loc. Cennina del Comune di Bucine)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA -**

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell' Area - ha. 16,9 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“**GRANCHIAIA**” (sita in Comune di Pergine V.no)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **ENALCACCIA -**

Scadenza Autorizzazione 31.12.2005 -

Dimensioni dell' Area - ha. – 8,00

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“**TERRESI-MONTALTO**” (sita in Comune di Pergina V.no)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **ARCICACCIA**

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell' area - ha. 5,5 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.



“SANTA LUCIA” (sita in Comune di Bucine)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA**-

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell’ Area - ha. 11,98 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“I SALCINI” (sita in Comune di Anghiari)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell’ Area - ha. 4,6 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“TOPPOLE - IL BUFFONE” (sita in Comune di Anghiari)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **ARCI-CACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell’ Area - ha. 7,1 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“LIBBIANO” (sita in Comune di Anghiari)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione – 31.12.2005 -

Dimensioni dell’ Area - ha. 5,2 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“LA PALAZZINA - CIAVARETTO” (Sita in Comune di Anghiari)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell’ Area - ha. 6,0 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“SAN MARTINO VALDAFRA” (sita in Comune di Sansepolcro)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 –

Dimensioni dell’ Area - ha. 10,6 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

“**LA PIGNA**” (sita in Comune di Caprese Michelangelo)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **ENALCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 13,3 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“**GUALDO PRATOLUNGO**” (sita in Comune di Pratovecchio)

A.T.C. - 1

Titolare di Autorizzazione - **ARCI- CACCIA** -

Scadenza Autorizzazione 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 6,3 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“**LE CAVE**” (sita in Comune di Lucignano)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 3,5 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“**CORNIA**” (sita in Comune di Civitella in Val di Chiana)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - 5,1 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“**BADIA AL PINO**” (sita in Comune di Civitella in Val di Chiana)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'area - ha. 56,6 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“**OTTAVO VECCHIO**” (sita in frazione Rigutino in Comune di Arezzo)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 4,3 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

“SERBOLI” (sita in Comune di Subbiano)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **ENALCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 1.3 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“LA BANDITA” (sita in Comune di Poppi)

A.T.C. - 1

Titolare di Autorizzazione - **ARCI- CACCIA** -

Scadenza Autorizzazione 31.08.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 28,1 -

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“GELLO DI ANTRIA” (sita in Comune di Arezzo)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione – 31.12.2005 –

Dimensioni dell'Area – 5,3 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“BELLAVISTA – IL MACCHIONE” (sita in Comune di Castiglion Fibocchi)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **ENALCACCIA** -

Scadenza Autorizzazione – 31.12.2005 –

Dimensioni dell'Area - ha. 31.3 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“BAGNACCI” (sita in Comune di Subbiano)

A.T.C. - 3

Titolare di Autorizzazione - **GRUPPO CINOFILO ARETINO** -

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 4.0 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.

“MIGNANO” (sita in Comune di Pieve Santo Stefano)

A.T.C. - 2

Titolare di Autorizzazione - **FEDERCACCIA**

Scadenza Autorizzazione - 31.12.2005 -

Dimensioni dell'Area - ha. 3,01 –

Tipologia D = Aree di addestramento su cinghiale, recintate.



CAPITOLO 4

NORME PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA NELLA PROVINCIA DI AREZZO

Art. 1 - Numero di appostamenti fissi

1. La Provincia di Arezzo autorizza gli appostamenti fissi sul territorio provinciale, con o senza l'uso di richiami vivi, in numero non superiore a 1266, pari al numero di appostamenti autorizzati nella stagione 1989/1990 (art. 68, 3° comma D.P.G.R. n. 13/R/2004).
2. Le domande di nuove autorizzazioni, nuove collocazioni, trasferimenti ad altra persona, devono pervenire alla Provincia con relativa istruttoria esclusivamente tramite i C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza) nel periodo compreso tra il 1 ed il 28 febbraio di ogni anno (art. 73, comma 1° D.P.G.R. 13/R 2004 e successive modifiche e integrazioni).
3. Tali appostamenti vengono rilasciati prioritariamente ai cacciatori che abbiano optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. b) della L.R. n. 3/94 privilegiando gli ultrasessantenni e i disabili.

Art. 2 – Norme edilizie

1. Tutti gli appostamenti fissi, qualsiasi sia il materiale con cui sono costruiti, devono essere conformi alle norme edilizie del Comune in cui gli stessi vengono collocati.

Art. 3 – Tipologie degli appostamenti fissi e caratteristiche

Gli appostamenti fissi si distinguono in:

- a) **Appostamento fisso alla minuta selvaggina con l'uso di richiami vivi**, costituito da un capanno di norma collocato a terra;
 - b) **Appostamento fisso per colombacci con l'uso di richiami vivi**, costituiti da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima (dimensione orizzontale del lato maggiore) di 15 metri e profondità fino ad un massimo di 2 metri.
 - c) **Appostamento fisso per palmipedi e trampolieri con l'uso di richiami vivi**, costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento.
 - d) **Appostamento fisso per trampolieri con l'uso di richiami vivi**, costituito da un capanno su prato soggetto ad allagamento.
- 2) Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati i richiami previsti nell'art. 77 del D.P.G.R. 13/R/ del 25.02.2004;

Art. 4 – Zone di impianto degli appostamenti

La Provincia di Arezzo ha individuato nel proprio Piano Faunistico Venatorio 2006-2010 le zone dove sarà possibile impiantare gli appostamenti fissi, con apposita cartografia a cui si fa riferimento.

Art. 5 – Nuove richieste o variazioni

1. Le richieste di nuove autorizzazioni, nuove collocazioni dei capanni principali o complementari, trasferimento di titolare, cambio di tipologia e nuove domande di capanni complementari, devono



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

essere presentate alla Provincia o inviate per posta dal 1° al 28 febbraio di ogni anno, salvo quanto previsto al successivo comma 2. Per le domande presentate per posta fa fede la data del timbro postale.

2. Le richieste di nuove collocazioni di capanni principali o complementari possono essere richieste anche prima della scadenza della validità o contestualmente alla domanda di rinnovo.

3. Le autorizzazioni per appostamenti fissi con richiami vivi sono rilasciate a persone fisiche titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia.

4. Alle richieste di cui ai precedenti commi 1 e 2, compilate e firmate dal richiedente su moduli predisposti dall'Ufficio Caccia, unitamente alla copia di un documento di identità, devono essere allegati:

a) consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo con indicato il Comune, il foglio e la particella catastale di ubicazione dell'appostamento;

b) attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale, nel caso di nuove autorizzazioni;

c) planimetria in scala 1/10.000 illustrante, con un punto di penna cerchiato, la collocazione dell'appostamento principale e, dove previsto, degli eventuali capanni complementari ed indicante per gli appostamenti a palmipedi e trampolieri previsti all'art. 3, comma 1 lett. c) posti su laghi artificiali o superfici allagate artificialmente, il perimetro dell'area del lago o della superficie allagata;

d) gli appostamenti fissi con l'uso di richiami vivi posti all'interno di A.F.V. vengono autorizzati solo ai Direttori Concessionari delle medesime;

5) le nuove richieste e le nuove collocazioni, sono rilasciate previa verifica da parte della Provincia, della regolarità delle distanze da altri appostamenti, sulla base della cartografia presentata.

6) La Provincia si riserva di effettuare verifiche inerenti la veridicità di quanto dichiarato in ciascuna richiesta di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di procedere, alla revoca o alla non concessione dell'autorizzazione oltre alla contestazione di altre norme che puniscono casi di dichiarazioni false o mendaci.

Art. 6 – Priorità di rilascio dell'autorizzazione

1. Le richieste di appostamenti nuovi, o nuovi complementari, nuove collocazioni o variazioni di tipologia, indicati nell'art. 5 commi 1 e 2 del presente regolamento, che vanno ad interferire con le distanze minime previste da altri appostamenti preesistenti in regola con i rinnovi e le conferme annuali, non saranno accolte.

2. Nel caso in cui siano presentate richieste di appostamenti nuovi o nuove collocazioni o variazioni di tipologia di cui all'art. 5, comma 1, che vanno ad interferire fra loro rispetto alle distanze minime previste dalla legge fra gli appostamenti fissi, gli stessi saranno autorizzati sulla base delle seguenti priorità, in ordine letterale:

in base alla data di presentazione della domanda;

a coloro che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso in via esclusiva;

ai cacciatori disabili in possesso di certificazione di invalidità;

ai cacciatori ultrasessantenni;

a coloro che non sono titolari di altri appostamenti fissi in Provincia di Arezzo;

al richiedente più anziano;

ai residenti in Provincia di Arezzo.

3. Per le richieste di nuove collocazioni presentate al di fuori del mese di febbraio, ai sensi dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 11 comma 4 del presente regolamento, l'autorizzazione è rilasciata prioritariamente ai soggetti che per primi hanno presentato la richiesta.



Art. 7 – Sospensione delle richieste

1. Nel caso di richieste incomplete o irregolari di cui all'art. 5 comma 1, la Provincia comunica entro il 30 Aprile, a mezzo lettera raccomandata ai richiedenti, l'eventuale motivato non accoglimento, invitandoli, nel caso, a fornire rettifiche o integrazioni, anche cartografiche.
2. Le richieste di cui all'art. 5 comma 1, rimangono sospese fino all'inizio della successiva stagione venatoria, dopodiché, in mancanza di regolari rettifiche o integrazioni, decadono.

Art. 8 - Capanni complementari

1. I capanni complementari sono autorizzati dalla Provincia di Arezzo negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri posti su laghi artificiali od aree allagate artificialmente, previo consenso del proprietario e conduttore del terreno. Per questa tipologia di appostamenti, la Provincia può autorizzare, su richiesta, oltre all'appostamento principale, la costruzione di 2 capanni complementari e nelle aree allagate superiori a 5 ettari fino a 4 capanni complementari purché a distanza non inferiore a 80 metri e non superiore 120 dall'appostamento principale o dagli altri appostamenti, ad eccezione di quelli già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. I capanni complementari debbono comunque insistere entro il perimetro dell'area definita dalla cartografia di cui all'art. 5, comma 4° lett. c).
2. La Provincia autorizza n. 2 capanni complementari negli appostamenti fissi per colombacci che devono essere collocati in un raggio non superiore a metri 35 dal capanno principale;
3. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di approvazione del presente regolamento, decadranno al momento della scadenza quadriennale e saranno assoggettate al presente regolamento;

Art. 9 - Distanze

1. Per distanza fra appostamenti si intende la distanza cartografica.
2. Le distanze fra gli appostamenti fissi, inclusi i capanni complementari, sono misurate, ridotte all'orizzontale dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali;
3. I capanni complementari debbono comunque insistere entro il perimetro dell'area definita dalla cartografia di cui all'art. 5, comma 4° lett. c).
4. Ai sensi di quanto disposto all'art. 67 dei Regolamenti Regionali di cui al D.P.G.R. n. 13/R del 25.02.2004, la distanza minima da rispettare degli appostamenti fissi dalle Zone di Protezione, dalle Oasi di Protezione, dalle Zone di Ripopolamento e Cattura, dai Parchi Nazionali e Regionali e dalle Riserve Naturali Regionali e Statali è fissata in metri 400.
5. Deve essere inoltre rispettata la distanza di metri 1000 degli appostamenti fissi dai valichi montani elencati nel P.F.V.P. .
6. Deve essere inoltre rispettata la distanza di metri 300 degli appostamenti fissi per colombacci e di metri 200 degli appostamenti fissi per minuta selvaggina dai valichi collinari elencati nel P.F.V.P. .

Art. 10 – Numero autorizzazioni di appostamenti per ogni richiedente

1. I cacciatori in possesso dell'opzione di cui all'art. 28, comma 3, lett. c) della L.R. n. 3/94 possono essere o titolari o frequentatori di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale collocato esclusivamente nell'A.T.C. di residenza venatoria o nel secondo A.T.C., fatte salve le autorizzazioni già rilasciate in loro favore alla data di approvazione del presente regolamento ma solo fino alla loro scadenza quadriennale. Tale norma, sulla base di quanto stabilito dall'art. 68, comma 9, non si applica alle autorizzazioni preesistenti al momento dell'entrata in vigore della L.R.



n. 34/2005 relativamente ai soli appostamenti fissi per colombacci fino alla loro scadenza quadriennale.

2. I cacciatori in possesso dell'opzione di cui all'art. 28, comma 3, lett. b) possono accedere a tutti gli appostamenti di cui all'art. 58 del D.P.G.R. 13/R/2004.

Art. 11 – Validità dell'autorizzazione, rinnovo e conferma annuale

1. L'autorizzazione per gli appostamenti fissi è valida per quattro anni dalla data del rilascio con scadenza al 31 gennaio del quarto anno successivo consecutivo.

2. la scadenza annuale è fissata al 31 gennaio. Entro 30 giorni da tale scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione deve inviare alla Provincia:

a) conferma annuale, su modulo predisposto dall'Ufficio caccia, recante il consenso del proprietario e del conduttore del fondo nel caso in cui, nell'annata precedente, sia stato rilasciato consenso valido per una sola stagione venatoria.

b) copia dell'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale recante nella causale il numero dell'appostamento.

3. L'originale della conferma annuale e la ricevuta di versamento dovranno essere trattenuti dal titolare ed esibiti, unitamente all'autorizzazione quadriennale e all'eventuale elenco dei frequentatori, al personale di vigilanza.

4. Al termine della validità dei quattro anni dovrà essere richiesto il rinnovo entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza su modulo predisposto dall'Ufficio Caccia, compilato e firmato dal titolare, al quale dovranno essere allegati:

a) Consenso scritto sia del titolare che del conduttore del fondo con indicato il Comune, il foglio e la particella catastale di ubicazione dell'appostamento;

b) L'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale recante nella causale il numero dell'appostamento;

c) Copia di un documento di identità;

d) Conferma del Direttore Concessionario per gli appostamenti ricadenti dentro A.F.V.;

e) due marche da bollo dell'importo previsto al momento della richiesta;

Art. 12 – Consenso del proprietario e conduttore del fondo

1. La validità dell'autorizzazione all'appostamento fisso di caccia, è subordinata al consenso scritto da parte del proprietario e del conduttore del fondo.

2. Il proprietario e il conduttore del fondo possono rilasciare al titolare dell'appostamento fisso, il consenso valido per una stagione venatoria o fino alla scadenza quadriennale dell'autorizzazione. Ove non specificato, il consenso si intende valido per una sola stagione venatoria.

Art. 13 – Frequentatori dell'appostamento

1. Il titolare di appostamento fisso comunica alla Provincia l'elenco dei frequentatori autorizzati all'utilizzo dello stesso che non dovrà superare i 10 nominativi.

2. L'accesso agli appostamenti fissi è consentito sulla base di quanto disposto dall'art. 68, comma 5 e dall'art. 76 del D.P.G.R. n. 13/R/2004;

3. L'elenco dei frequentatori può essere aggiornato dalla Provincia o alla scadenza quadriennale o nel periodo 1 febbraio 2 marzo di ogni anno.



Art. 14 – Trasferimento titolare dell'autorizzazione

1. Il Trasferimento ad altra persona dell'autorizzazione di appostamenti fissi, da parte del titolare è consentito solo a persone iscritte nell'elenco dei frequentatori da almeno due anni, previa richiesta scritta alla Provincia (art. 68, comma 8 del D.P.G.R. n. 13/R/2004).

Art. 15 – Dismissione dell'appostamento

1. in caso di nuova collocazione, il titolare è tenuto a smantellare il vecchio appostamento fisso entro sessanta giorni dall'accoglimento della domanda.
2. In caso di rinuncia o decadenza dell'autorizzazione per mancato rinnovo quadriennale o mancata conferma annuale, il titolare è tenuto, entro sessanta giorni dal termine ultimo per rinnovo o conferma, a smantellare l'appostamento fisso ed a riconsegnare alla Provincia l'apposita tabella.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione o in caso di diniego scritto del consenso da parte del proprietario o del conduttore del terreno, il titolare è altresì tenuto, entro sessanta giorni dall'atto di revoca o dal suddetto diniego, a smantellare l'appostamento fisso ed a riconsegnare alla Provincia l'apposita tabella.

16- Zone sulle quali non sono collocabili gli appostamenti fissi

1. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 60 del D.P.G.R. n. 13/R/2004, la Provincia di Arezzo individua nel proprio piano faunistico venatorio, con apposita cartografia, le aree dove non sono collocabili gli appostamenti fissi, sia richiesti con opzione di cui all'art. 28, comma 3 lett. b), sia quelli richiesti con opzione lett. c) dello stesso articolo.

17 - Norme Generali

1. al fine di consentire ispezioni e controlli, gli appostamenti fissi devono essere subito accessibili al personale di vigilanza. Pertanto, durante l'utilizzazione dell'appostamento, le porte degli stessi dovranno rimanere aperte e non chiuse a chiave.



CAPITOLO 5

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI AREZZO

Art. 1 **(caratteri generali)**

Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria della specie cinghiale nel territorio della Provincia di Arezzo, nel rispetto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche ("Testo unico dei Regolamenti Regionali di attuazione della Legge Regionale 12/1/1994, n. 3") e delle norme contenute nella L. 689/1981 ed è finalizzato alla organizzazione di tale tipo di attività di caccia, nonché al mantenimento di una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e di tutela delle altre specie selvatiche.

Art. 2 **(territorio vocato per il cinghiale)**

La Provincia, sentiti gli A.T.C., individua nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale il territorio vocato per il cinghiale. Tale territorio vocato rappresenta l'area in cui la presenza della specie è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle altre specie selvatiche.

Nell'ambito del territorio vocato per il cinghiale è attuata la gestione faunistico venatoria di tale specie.

Nell'area vocata la caccia al cinghiale è esercitata solo con il metodo della battuta con ausilio dei cani (braccata). Nell'area vocata è vietata qualsiasi forma di caccia al cinghiale ad eccezione di quella esercitata dalle squadre regolarmente autorizzate ed assegnate al Distretto di gestione con il sopracitato metodo della battuta con ausilio dei cani (braccata).

Nell'area vocata viene perseguito l'obiettivo della conservazione della specie cinghiale mediante il raggiungimento ed il mantenimento di densità compatibili con la tutela degli habitat e con le attività antropiche presenti.

Art. 3 **(territorio non vocato per il cinghiale)**

Il territorio non vocato per il cinghiale è individuato dalla Provincia, sentiti gli A.T.C., nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale e rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è da ritenere incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche.

In tale territorio la gestione faunistico-venatoria della specie è organizzata mediante interventi tesi all'eliminazione o, comunque, alla limitazione, della presenza del cinghiale.

La caccia al cinghiale in tale territorio può essere esercitata da singoli cacciatori nel rispetto delle vigenti normative.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Art. 4

(densità agricola forestale sostenibile)

Nel territorio vocato per il cinghiale deve essere annualmente definita dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. la densità agricola forestale sostenibile, ovvero la densità massima tollerabile della specie, in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e delle altre specie selvatiche.

La definizione della densità agricola-forestale sostenibile avviene per ogni Distretto sulla base dei seguenti parametri:

- a) censimenti del cinghiale da svolgere al termine della stagione venatoria;
- b) l'ammontare degli indennizzi erogati;
- c) i capi abbattuti annualmente dalle squadre nel territorio vocato.

Art. 5

(distretti di gestione)

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. suddivide il territorio vocato al cinghiale in Distretti di Gestione dandone successiva comunicazione alla Provincia.

Il Distretto di Gestione è costituito da un'area ambientalmente omogenea, delimitata da confini naturali o comunque ben identificabili.

Il Distretto di Gestione deve essere compreso entro i confini dell'A.T.C. salvo le eccezioni previste dall'art. 81, comma 4, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche.

I Distretti di gestione, per il loro naturale funzionamento ed ai fini della loro programmazione, devono essere definiti in tempi concretamente utili.

Qualunque operazione annuale di conferma o di modifica dei Distretti dovrà essere ultimata, fatte salve cause eccezionali, entro la data del 30 aprile.

Art. 6

(piano di gestione del distretto)

Per ogni Distretto è annualmente realizzato dall' A.T.C., sentiti i responsabili dei Distretti e le organizzazioni professionali agricole di zona, un Piano di Gestione, che deve prevedere:

- a) il piano di assestamento e di prelievo;
- b) gli interventi per la prevenzione dei danni;
- c) le altre azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione della specie cinghiale.

Il Piano, per la sua realizzazione, si articola in aree di gestione.

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, l'A.T.C. provvede annualmente ad inviare alla Provincia i Piani di gestione e prelievo dei propri distretti entro la data del 15 maggio e, ai sensi dell'art. 82 comma 1, lett. h) dello stesso Decreto, la successiva relazione consuntiva entro la data del 28 febbraio.

Per l'espletamento di tali funzioni l' A.T.C. può avvalersi dei Tecnici della Provincia.

L'A.T.C. può richiedere ai cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale – iscritti alle squadre - un contributo economico ai sensi dell'art 83, comma 2, del suddetto Decreto n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, al fine di concorrere agli oneri conseguenti al risarcimento dei danni causati dalla specie ove essi siano riconducibili alla mancata realizzazione del piano di gestione.

L'A.T.C. può inoltre richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 3, dello stesso citato Decreto, un contributo a carico dei cacciatori iscritti alle squadre per la realizzazione del piano di gestione. Tali eventuali contributi devono essere determinati e notificati alle squadre prima della consegna dell'autorizzazione alla caccia.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, a partire dalla stagione venatoria 2006/2007 nei Distretti che non



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

hanno raggiunto la densità fissata per la specie cinghiale dall'art. 80, commi 3, 4 e 5 del Decreto Presidente G.R. n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, sono revocate le assegnazioni alle squadre. In tal caso, la Provincia organizza interventi di contenimento della specie fino al raggiungimento della densità fissata.

Art. 7 **(aree di gestione)**

Il Distretto di gestione è suddiviso dall'A.T.C. in aree di gestione.

Le Aree di battuta assegnate alle squadre nel suo insieme formano l'area di gestione. Esse sono porzioni di territorio del Distretto aventi confini ben individuabili e dimensioni tali da garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti annualmente dal Piano di gestione del Distretto.

Le Aree di battuta sono individuate annualmente in assemblee dagli aventi diritto tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) indice di boscosità;
- b) indici cinegetici;
- c) densità dei cinghiali rilevate dai censimenti.

A livello di Area di gestione devono essere garantiti:

- a) attuazione della prevenzione dei danni alle colture agricole;
- b) conduzione dei censimenti;
- c) attuazione del Piano annuale di prelievo del cinghiale.

La squadra assegnata all'Area di gestione ha l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e di quanto altro venga richiesto dall'A. T. C..

La mancata, o negligente, realizzazione dei censimenti o di quanto altro sia richiesto dall'A.T.C. è da considerare infrazione di carattere grave ed è sanzionata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. con apposito Provvedimento con il quale l'attività venatoria della squadra può essere sospesa temporaneamente fino ad una intera stagione venatoria.

In ogni Distretto l'assegnazione delle aree di battuta deve essere regolata da un unico regime.

Art. 8 **(responsabile di distretto)**

L'A.T.C. nomina a suo giudizio un responsabile del distretto.

Il responsabile del Distretto è tenuto a coordinare gli interventi attuativi del Piano del Distretto:

- a) assicurare la realizzazione del piano annuale di prevenzione dei danni alle colture agricole;
- b) predisporre le operazioni di censimento;
- c) provvedere alla ripartizione del Piano annuale di prelievo tra le diverse squadre.

L'A.T.C. può, in qualsiasi momento, sostituire il responsabile del Distretto, che non abbia provveduto ad attuare parzialmente o totalmente il Piano di Gestione.

L'Assemblea del Distretto è composta da tre rappresentanti per ogni squadra.

Le decisioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 9 **(responsabile di squadra)**

Il Responsabile di squadra risponde, a tutti gli effetti di legge, dell'attività della squadra che rappresenta.

Il Responsabile di ogni squadra assume, limitatamente al territorio assegnato, l'impegno alla realizzazione del Piano di Gestione.



Art. 10

(cacciatori abilitati al cinghiale in battuta)

Possono essere iscritti alle squadre per esercitare la caccia al cinghiale in battuta solo i cacciatori - in possesso dei requisiti *di* cui all'art. 87, comma 1, lett. b del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche - che risultano iscritti al Registro Provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in battuta.

Art. 11

(assegnazione dei cacciatori ai distretti)

L'A.T.C. stabilisce annualmente il numero massimo dei cacciatori iscritti e in possesso di abilitazione alla caccia al cinghiale in battuta assegnabili a ciascun distretto di gestione tenendo espressamente conto dei seguenti parametri:

- a. indici cinegetici;
- b. indennizzi medi erogati per ettaro negli ultimi tre anni;
- c. densità di cinghiali riscontrata in seguito ai censimenti annuali;
- d. attuazione della prevenzione danni e dei miglioramenti ambientali.

Qualora si renda necessario, l'A.T.C. provvede alla formulazione di graduatorie di accesso al distretto sulla base dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica in un Comune del Distretto (*punti* 10);
- b) residenza anagrafica nell'A.T.C. comprendente il Distretto (*punti* 8);
- c) titolo di godimento di un fondo compreso nel Distretto di superficie non inferiore a 3 ettari, escluso il comodato a titolo gratuito e l'affitto per i soggetti non iscritti all'I.N.P.S. o che non rivestono la qualifica di imprenditore agricolo (*punti* 3);
- d) residenza venatoria nell'A.T.C. comprendente il Distretto (*punti* 3);
- e) anzianità della squadra nell'uso delle aree di battuta (*punti* 1 per ciascun anno dall'applicazione del Reg. Reg.le 4/96 per i non residenti anagrafici nel distretto; *punti* 2 per i residenti);
- f) in caso di parità si ricorre a sorteggio.

Art. 12

(modalità per la battuta di caccia al cinghiale)

La battuta di caccia al cinghiale, nell'ambito del territorio vocato, è riservata ai cacciatori, di cui al precedente art. 11, riuniti in squadre.

Il Comitato di gestione dell'A.T.C. può stabilire un numero massimo di cani che ogni squadra può utilizzare nell'ambito del distretto per ogni singola battuta.

La battuta può essere effettuata con la presenza di un numero di cacciatori iscritti alla squadra annualmente stabilito dall'A.T.C. tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 91, comma 5, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche.

Alle battute possono partecipare fino ad un massimo di 10 cacciatori ospiti per ogni singola battuta.

Tutti i cacciatori ospiti non iscritti all'A.T.C., nella quale viene effettuata la battuta nonché in mobilità, sono tenuti a versare allo stesso A.T.C., tramite il Responsabile della squadra ospitante, la quota annualmente stabilita per la partecipazione ad ogni singola giornata di caccia.

Le quote riscosse devono essere annualmente versate all'A.T.C. a fine stagione venatoria e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale.

Nella caccia al cinghiale in battuta sono utilizzabili esclusivamente le armi previste dall'art. 91, comma 12, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche.

Ai partecipanti alla caccia al cinghiale in battuta è vietato portare cartucce a munizione spezzata.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Ai battitori e ai bracchieri è consentito portare cartucce a salve come previsto dall'art. 91, comma 13, del sopracitato Decreto n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche.

Durante la battuta di caccia al cinghiale è vietato abbattere selvaggina diversa dal cinghiale con la sola esclusione della volpe.

Durante lo svolgimento della battuta di caccia al cinghiale è vietato l'utilizzo di apparecchi radio ricetrasmittenti, come strumenti preordinati alla attività venatoria.

Detti apparecchi, se debitamente autorizzati, possono essere utilizzati solo per fini di sicurezza.

L'A.T.C. può richiedere la segnalazione, mediante cartelli provvisori, dello svolgimento della battuta di caccia al cinghiale.

Art. 13

(costituzione di una squadra)

Ai sensi dell'art. 91, comma 9, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, ogni anno entro e non oltre il 31 Maggio, il Responsabile della squadra comunica all'A.T.C. l'elenco dei cacciatori iscritti e facenti parte della squadra nonché i nominativi di due vice-responsabili.

Annualmente l'A.T.C. individua il numero minimo di cacciatori necessario per la composizione delle squadre di caccia al cinghiale. I cacciatori componenti ogni singola squadra devono essere iscritti al Registro dei cacciatori abilitati all'esercizio della caccia al cinghiale in battuta ed iscritti all'A.T.C.. Nell'individuare tale numero l'A.T.C. tiene conto di quanto stabilito dall'art. 91, comma 5 del Decreto n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche.

Il numero minimo di cui sopra deve esistere effettivamente (i componenti della squadra devono essere in possesso della licenza di caccia in corso di validità, dell'iscrizione all'A.T.C., dell'abilitazione all'esercizio della caccia al cinghiale in battuta) alla data di scadenza del termine per la comunicazione, con la precisazione che il pagamento della quota di iscrizione sarà controllato non oltre il termine del 30 luglio di ogni anno.

Il numero massimo dei cacciatori provenienti da altre Regioni che possono essere iscritti alla squadra, senza concorrere al raggiungimento del sopraindicato numero minimo, viene fissato in una quota massima del 20% omnicomprensivo.

Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra.

L'eventuale interruzione dell'attività da parte della squadra deve essere comunicata all'A.T.C. - a pena di esclusione dall'esercizio della caccia al cinghiale, per una intera stagione venatoria, dei suoi componenti - dal Responsabile della squadra stessa. Le aree di battuta saranno assegnate ad altre squadre.

Dalla stagione venatoria 2006/2007, potranno essere ammesse alla scadenza di cui all'art. 91, comma 9, del citato Decreto n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, le sole squadre che abbiano esercitato l'attività sul cinghiale nella stagione venatoria 2005/06, comunque in possesso dei requisiti di cui sopra.

Qualora una o più squadre non raggiungano il numero minimo stabilito dal presente Regolamento, a insindacabile giudizio dell'A.T.C. - oltre alla realizzazione di aree non vocate laddove ne esistano i requisiti - le aree di battuta precedentemente assegnate verranno ripartite tra le squadre ammesse, preferibilmente confinanti ed iscritte al medesimo Distretto.

Art. 14

(compiti del responsabile della squadra)

Il responsabile della squadra ha l'obbligo di provvedere alla precisa e corretta compilazione della scheda delle presenze giornaliere, fornite annualmente dall'A.T.C., indicando i partecipanti, gli invitati ed ogni altro dato richiesto con particolare attenzione a quelli relativi agli abbattimenti e agli avvistamenti.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Il responsabile è tenuto a riconsegnare mensilmente all'A.T.C. le schede delle battute. La riconsegna deve avvenire entro i primi 15 giorni del mese successivo.

Il responsabile della squadra ha inoltre l'obbligo di garantire l'apposizione all'orecchio di ogni cinghiale abbattuto, del contrassegno numerato fornito dall'A.T.C. Tale operazione deve essere effettuata al momento del recupero del capo abbattuto e, comunque, prima del suo trasporto al di fuori dell'area di battuta.

I responsabili delle squadre hanno inoltre l'obbligo di conservare e tenere a disposizione fino al termine della stagione venatoria presso il proprio punto di raccolta, preventivamente comunicato per iscritto all'A.T.C., la coda di ogni cinghiale abbattuto.

Le squadre possono accordarsi per la realizzazione di un unico punto di raccolta nell'ambito del distretto.

Compito delle squadre è di attuare la prevenzione dei danni causati dalla specie cinghiale, limitatamente alle aree assegnate.

Art. 15

(assegnazione delle aree di battuta)

Ai sensi dell'art. 91, comma 11, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. può assegnare le aree di battuta direttamente alle squadre previo accordo dei tre quarti della media annuale dei cacciatori partecipanti alle battute. Ogni responsabile della squadra rappresenta il numero medio annuale dei cacciatori iscritti alla squadra partecipanti alle battute. A partire dalla stagione venatoria 2006/2007 l'assegnazione diretta alle squadre è sospesa, con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio, qualora nel Distretto interessato non venga realizzato il Piano di gestione annuale di cui al comma 5 dello stesso sopracitato Decreto Presidente G.R. n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche, oppure nel caso in cui le domande di indennizzo e l'ammontare complessivo dei danni non siano diminuiti rispetto alla situazione dell'anno precedente.

Gli A.T.C. confinanti, qualora i confini amministrativi non consentano l'individuazione di adeguate aree di battuta, possono accordarsi per regolamentare l'utilizzazione e la gestione di alcune porzioni di territorio.

La squadra che non effettui il numero di battute pari ad almeno i 2/3 del numero di battute medio effettuato nel Distretto l'anno precedente è esclusa dall'assegnazione delle aree di battuta nell'anno successivo.

Art. 16

(tempi e orari della caccia al cinghiale in battuta)

La caccia al cinghiale in battuta si svolge, nel periodo previsto dal Calendario Venatorio, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica. In caso di festività nei giorni di lunedì o giovedì, tale giorno sarà sostituito al mercoledì.

Per ogni distretto l'A.T.C., ove necessario, può stabilire l'orario di inizio delle battute e le eventuali misure per la salvaguardia delle altre forme di caccia.

In ogni caso una zona di caccia non può essere battuta per due giorni consecutivi.

Art. 17

(modalità svolgimento dei censimenti)

I censimenti si svolgono nel periodo e nelle giornate stabiliti dall'A.T.C. ed ogni squadra ha l'obbligo della partecipazione garantendo la presenza, per le giornate di censimento stabilite annualmente, di almeno il 30% dei cacciatori iscritti.

Forme e metodi di censimento sono stabiliti ed indicati dall'A.T.C. che può avvalersi della collaborazione della Provincia.



I censimenti, effettuati per aree campione, dovranno comunque tendere ad interessare almeno il 10% della superficie complessivamente disponibile in ciascun distretto.
In fase di prima attuazione i censimenti dovranno essere svolti con il metodo della battuta congiuntamente da parte delle squadre appartenenti ai singoli Distretti.

Art. 18
(aziende faunistico venatorie)

Per l'attività venatoria sulla specie cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie valgono le disposizioni di cui agli artt. 84 e 85 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25/2/2004 e successive modifiche. Nel caso la battuta di caccia al cinghiale sia svolta da una squadra regolarmente assegnata ad un Distretto, la stessa squadra non dovrà compilare la scheda delle presenze giornaliere, ma un apposito modulo che la Provincia fornirà annualmente all'Azienda Faunistico Venatoria.

Il Concessionario dell'A.F.V., nel rilascio dei permessi di caccia al cinghiale, dovrà osservare le seguenti disposizioni:

in caso di battuta il Concessionario dovrà riportare sul registro dell'Azienda, prima dell'inizio dell'attività venatoria, il nome del responsabile della squadra, il numero della squadra e gli estremi del permesso. Tale permesso è unico per la squadra ed è rilasciato al responsabile. Per ogni cacciatore "invitato" dovrà invece essere rilasciato un singolo permesso che dovrà essere riportato, prima dell'inizio dell'attività venatoria, sul registro dell'Azienda. L'elenco dei cacciatori "invitati" dovrà essere allegato all'apposita scheda delle presenze giornaliere di cui al comma precedente;

in caso di "girata" o di caccia al cinghiale in forma singola, il Concessionario dovrà rilasciare a ciascun cacciatore un singolo permesso che dovrà essere riportato, prima dell'inizio dell'attività venatoria, sul registro dell'Azienda;

Sul registro dell'A.F.V. dovrà essere inoltre riportato il numero esatto dei capi di cinghiale abbattuti.

L'operazione di contrassegno dei capi di cinghiale abbattuti dovrà avvenire con l'uso dei contrassegni in dotazione all'Azienda nelle forme di cui al precedente art. 14. Qualora non sia espressamente richiesto dalla Provincia, per le A.F.V. non sussiste l'obbligo della conservazione della coda dei cinghiali abbattuti.

Art. 19
(provvedimenti)

Per tutte le infrazioni, a titolo collettivo e/o individuale, alle norme contenute nel presente Regolamento oltre alle sanzioni previste dalle vigenti normative, nel rispetto dei principi desumibili dalla Legge 689/81, si applicano i seguenti provvedimenti:

Sospensione dell'attività venatoria sul cinghiale sotto qualsiasi forma da 10 giorni fino ad un anno per le seguenti infrazioni:

Inizio e/o conclusione della battuta di caccia al di fuori degli orari stabiliti;

Battuta di caccia al cinghiale con un numero di cacciatori iscritti alla squadra inferiore al minimo stabilito dall'A.T.C.;

Battuta di caccia al cinghiale con un numero di cacciatori "invitati" superiore al massimo stabilito dall'A.T.C.;

Partecipazione alla squadra di un cacciatore iscritto ad un'altra squadra senza che il responsabile della stessa ne sia a conoscenza;

Partecipazione alla battuta di un cacciatore non iscritto alla squadra e/o non inserito nell'elenco dei cacciatori "invitati";

Carente compilazione delle schede delle battute;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- Mancata apposizione del contrassegno numerato all'orecchio del cinghiale abbattuto prima del suo trasporto fuori dell'area di battuta;
- Porto ed uso di munizione spezzata durante la battuta di caccia al cinghiale;
- Utilizzo in battuta di un numero di cani superiore a quello stabilito dall'A.T.C., nonché utilizzo in battuta di uno o più cani sprovvisti di regolare tatuaggio;
- Utilizzo di sostanze repellenti e quanto altro possa essere impiegato per impedire il libero movimento ai cinghiali ed alla fauna selvatica in genere;
- Utilizzo di radio ricetrasmittenti non preventivamente comunicate all'A.T.C. ed alla Provincia oppure impiegate per fini diversi da quelli stabiliti dal presente Regolamento;
- Mancato adempimento di quanto richiesto dall'A.T.C.;
- Inosservanza di eventuali prescrizioni impartite dall'A.T.C. a tutela delle altre forme di caccia;
- Mancata consegna delle code dei cinghiali abbattuti.

Sospensione temporanea dell'attività venatoria sul cinghiale sotto qualsiasi forma fino a 2 anni per le seguenti infrazioni:

- Battuta di caccia al cinghiale in sostanziale violazione dei confini delle aree assegnate a ciascuna squadra;
- Cacciatore iscritto ad altra squadra al quale viene consapevolmente consentito di partecipare senza essere registrato nella scheda delle battute in qualità di "invitato";
- Caccia al cinghiale in battuta al di fuori dei tempi consentiti, e/o in area vietata alla caccia (o non assegnata alla squadra), e/o in area non vocata alla caccia al cinghiale in battuta, e/o in giorni non consentiti, e/o in orario notturno, e/o su terreni in attualità di coltivazione, e/o su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, e/o in Aziende Agrituristiche Venatorie ed Aziende Faunistico Venatorie senza la preventiva autorizzazione del Concessionario;
- Abbattimento, durante la battuta di caccia al cinghiale, di fauna selvatica cacciabile diversa da cinghiale e volpe;
- Mancato rispetto degli accordi gestionali, venatori e di area assunti nell'ambito del Distretto e, più in generale, dell'A.T.C.;
- Ferimento e/o uccisione di selvatici, durante la battuta di caccia al cinghiale, tramite l'uso di munizione spezzata;
- Uso di armi diverse da quelle consentite;
- Abbattimento, durante la battuta di caccia al cinghiale, di fauna selvatica non cacciabile;
- Mancato rispetto dell'obbligo di effettuare i censimenti disposti dall'A.T.C.;
- Detenzione e/o immissione e/o commercio di cinghiali e, comunque, di fauna selvatica al di fuori dei casi previsti;
- Caccia al cinghiale sparando da veicoli a motore;

Cancellazione della squadra dall'A.T.C. e del singolo cacciatore dal registro dei cacciatori abilitati per le seguenti infrazioni:

- Abbattimento, durante la battuta di caccia al cinghiale, di fauna selvatica protetta e/o particolarmente protetta;
- Utilizzo, organizzato dalla squadra, di esche, bocconi avvelenati, e altre sostanze nei confronti di cinghiali;
- Utilizzo di armi da sparo munite di silenziatore e/o impostate con scatto provocato dalla preda.

In caso di recidiva a quanto previsto dai punti A) e B) si applica:

Il Provvedimento immediatamente più grave.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

In caso di infrazione, in forma singola o collettiva, commessa anche nell'attività venatoria sulla specie cinghiale, si applicano i seguenti provvedimenti:

- 1) Sospensione fino ad un anno :
 infrazione alla L.R. n. 3/94 e successive modifiche, art. 58, lett. b), lett. e);
 - 2) Sospensione fino a due anni:
 infrazione alla Legge 157/92, art. 30, lett. a), d), f), h), i);
 infrazione alla L.R. n. 3/94 e succ. modifiche, art. 58, lett. a), d), f), g), o), p);
 infrazione alla L.R. n. 3/94 e succ. modifiche, art. 32, lett. ee), ff);
- Cancellazione:
 Infrazione alla Legge 157/92, art. 30, lett. b), c), e), g).

Art. 20

(procedimento per l'applicazione delle sanzioni)

Le sanzioni previste dal presente regolamento sono comminate, secondo le rispettive competenze, dal Presidente dell'A.T.C. – per quanto attiene la sospensione o la cancellazione delle squadre dall'A.T.C. – e dalla Provincia – per quanto attiene la sospensione o la cancellazione dei cacciatori dal Registro Provinciale – dandone preventiva comunicazione, tramite raccomandata, ai diretti interessati.

Per l'applicazione sarà utilizzato il procedimento di cui all'art. 18 e seguenti della Legge 689/81, ridotti i relativi termini della metà.

Il provvedimento definitivo, di competenza dell'A.T.C., sarà adottato sentito il parere del Comitato di Gestione dello stesso A.T.C..

Presso l'A.T.C. è tenuto il registro delle infrazioni.

Art. 21

(norma transitoria)

Due distinte squadre – nel corso della stagione venatoria – possono effettuare battute di caccia al cinghiale in maniera congiunta nel territorio vocato ad esse assegnato. Tali battute potranno svolgersi previa comunicazione scritta alla Provincia ed all'A.T.C. con l'indicazione di data, area di battuta e squadre interessate. Ciascuna squadra dovrà scrupolosamente rispettare il numero minimo di cacciatori iscritti partecipanti e dovrà regolarmente compilare la propria scheda giornaliera delle battute.



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

CAPITOLO 6



PROVINCIA DI AREZZO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA AR1-AR2-AR3

**REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DI CAPRIOLO, CERVO,
DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO**



**REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DEL CAPRIOLO, CERVO, DAINO
E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO**

ART. 1
(Abilitazione)

1) Avendo raggiunto nella gran parte dei distretti della Provincia di Arezzo la densità massima di cacciatori ammissibile, fatte comunque salve tutte le situazioni in essere al 1 giugno 2005, la Provincia di Arezzo valuterà esclusivamente gli attestati di abilitazione alla caccia di selezione al capriolo da essa stessa rilasciati, al fine di una ammissione alla caccia di selezione in Provincia di Arezzo in modo razionale ed organizzato.

2) Per le specie cervo, daino e muflone, date le differenze relative a:

- criteri di programmazione dell'accesso alla gestione ;
- durata e contenuti dei corsi di preparazione;
- criteri di selettività degli esami di abilitazione;

riscontrabili in altre province, la Provincia di Arezzo riconosce in via generale, al fine della partecipazione alla gestione faunistico-venatoria di cervo, daino e muflone nel proprio territorio, esclusivamente le abilitazioni da essa stessa rilasciate nel corso delle sessioni periodiche di esame.

3) Al fine di garantire che il personale ammesso goda della necessaria e minima esperienza, i cacciatori che siano in possesso del titolo di abilitazione alla gestione di cervo rilasciato dalla Provincia di Arezzo, potranno partecipare alla gestione del cervo soltanto dopo aver maturato 3 anni consecutivi di effettiva gestione del capriolo in Provincia di Arezzo. Si considera anno di gestione la partecipazione ai censimenti e agli abbattimenti con svolgimento del numero minimo di uscite di caccia previsto.

ART. 2
(Accesso alla gestione di cervidi e bovidi)

1) Ogni cacciatore di selezione può essere ammesso alla gestione di una seconda specie, oltre al capriolo, purché sia munito del relativo titolo di abilitazione validamente riconosciuto dalla Provincia di Arezzo.

1 bis) I cacciatori che abbiano conseguito l'abilitazione per partecipare alla gestione in data successiva al 1 luglio 2005, per essere ammessi agli abbattimenti, dovranno superare una prova di tiro secondo le modalità stabilite con successivi provvedimenti dirigenziali.

2) A partire dalla stagione venatoria 2001-2002 saranno ammessi alla gestione della specie cervo soltanto i cacciatori che partecipano anche alla gestione del capriolo nello stesso anno.

3) A partire dalla stagione venatoria 2001-2002 ogni cacciatore di selezione che intenda gestire una seconda specie oltre al capriolo, dovrà farne richiesta all'ATC entro il 31 gennaio, indicando la specie prescelta. La scelta della specie ha durata pari a tre (3) anni e non può essere cambiata entro tale periodo.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- 4) Al termine dei tre anni il cacciatore potrà cambiare la scelta della seconda specie da gestire, sempre facendone richiesta all'ATC entro il 31 gennaio.
- 5) Non sono considerati gestione di seconda specie, ai fini del presente articolo:
il controllo programmato dalla Provincia di Arezzo, anche durante il periodo ordinario di caccia di selezione, delle specie daino, muflone e cervo all'interno delle aree non vocate per tali specie;
il controllo programmato dalla provincia di Arezzo della specie daino, durante il periodo ordinario di caccia all'interno delle aree vocate e finalizzato a contrastarne l'ulteriore espansione;
l'abbattimento di capi di incentivo assegnati ai responsabili della gestione di cervo, daino e muflone, ai presidenti di distretto ed ai coordinatori di ATC per la caccia di selezione.
- 6) Durante l'esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi è comunque vietato esercitare la caccia su altre specie non indicate nell'apposita autorizzazione di caccia.

ART. 3

(Area vocata e Distretti di gestione)

- 1) La Provincia, nel rispetto delle previsioni del Piano faunistico-venatorio regionale, individua il territorio vocato per la gestione di ciascuna specie di cervidi e bovidi.
- 2) La gestione venatoria dei cervidi e bovidi si realizza in unità minime denominate distretti di gestione.
- 3) Ai fini dell'organizzazione dell'accesso dei cacciatori ai distretti ciascun distretto dovrà ricadere in una sola ATC.
- 4) Per le specie cervo, daino e muflone, la realizzazione dei censimenti, l'elaborazione dei dati raccolti e la redazione dei piani di prelievo di distretti contigui interessati da una medesima popolazione o sub-popolazione avverrà in maniera coordinata come in un'unica realtà di gestione.
- 5) I distretti per la gestione della specie cervo, possono comprendere un numero intero di distretti di capriolo, senza frazionarne i confini.
- 6) I distretti in cui viene effettuata la gestione del capriolo più quella di una altra specie sono definiti distretti multispecie.
- 7) Per la specie cervo, ai fini della applicazione del piano di prelievo, il distretto può essere ripartito in settori, coincidenti ove possibile con i limiti dei distretti di capriolo.

ART. 4

(Saturazione dei distretti di gestione)

- 1) La provincia definisce il numero massimo di cacciatori (saturazione) che possono essere iscritti ad ogni distretto di gestione.

ART. 5

(Iscrizione ai distretti di gestione del capriolo)

- 1) Ai fini del corretto dimensionamento del territorio vocato per la gestione del capriolo, i cacciatori in possesso di attestato per la caccia al capriolo validamente riconosciuto dalla



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Provincia di Arezzo, chiedono all' A.T.C. il distretto di gestione in cui desiderano esercitare la caccia di selezione del capriolo, e gli eventuali distretti di riserva.

2) I comitati di gestione degli A.T.C., d'intesa con la Provincia, assegnano i cacciatori abilitati aventi diritto ai distretti di gestione, nel rispetto dei limiti di saturazione, del presente regolamento e di eventuali ulteriori criteri da essi adottati.

3) Ogni cacciatore può essere iscritto ad un solo distretto di gestione del capriolo.

4) Il cacciatore deve risultare iscritto all'A.T.C. in cui il distretto prescelto è compreso.

5) L'iscrizione ad altro distretto di gestione, o comunque l'esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi in altra Provincia d'Italia, comporta la cancellazione dai distretti di gestione della Provincia di Arezzo.

6) I cacciatori abilitati dopo il 1/7/1996 hanno diritto ad essere assegnati ad un distretto compreso nella A.T.C. di residenza venatoria fino alla completa saturazione di tutti i distretti compresi nell'A.T.C.

Nella assegnazione ad un distretto, qualora le richieste superino i posti disponibili, costituiscono criterio di precedenza, in ordine decrescente di importanza:

residenza entro il perimetro del distretto;

residenza in un comune ricadente anche parzialmente nel distretto;

residenza in un comune della Provincia di Arezzo;

7) Per i cacciatori abilitati dopo il 1/7/1996, e facenti richiesta per un distretto non compreso nella loro A.T.C. di residenza venatoria, qualora le richieste superino i posti disponibili, l'assegnazione viene fatta in base all'apposita graduatoria di cui all'art. 10.

ART. 6

(Iscrizione ai distretti di gestione di daino, muflone, cervo)

1) Il cacciatore di selezione iscritto ad un distretto multispecie non può iscriversi ad un altro distretto di gestione di cervo, daino o muflone qualora la specie prescelta sia presente e gestita nel proprio distretto multispecie.

2) L'ATC può derogare nel caso che le sottozone siano insufficienti.

3) Non è possibile iscriversi ad un distretto multispecie per la sola caccia al daino o muflone.

4) Per l'iscrizione dei cacciatori ai distretti di daino-muflone valgono le stesse regole di cui all'Art. 5.

5) Per la specie cervo, i cacciatori che posseggano un titolo di abilitazione validamente riconosciuto dalla Provincia di Arezzo, che non siano già iscritti ad un distretto multispecie con presenza del cervo, hanno diritto ad essere assegnati ad un distretto di gestione del cervo compreso nella A.T.C. di residenza venatoria, indipendentemente dal numero massimo di cacciatori che possono essere iscritti al distretto (saturazione).

6) Qualora nella A.T.C. di residenza venatoria non esistano distretti di gestione del cervo i cacciatori in possesso dei requisiti suddetti hanno diritto di essere assegnati ad un altro distretto di gestione del cervo esistente, indipendentemente dalla saturazione purchè il cacciatore sia iscritto all'A.T.C. in cui tale distretto è collocato.

7) Tale diritto è riconosciuto al cacciatore limitatamente fino alla stagione venatoria in cui venga attivato un distretto di gestione del cervo nella propria A.T.C. di residenza venatoria, dopo la quale valgono le indicazioni di cui ai comma 7) e 8) dell'art. 5, e i cacciatori non residenti nell'A.T.C. possono restare soltanto nel rispetto della saturazione.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

ART. 6 bis

(Termini di iscrizione al distretto, cambio di distretto, cancellazione)

1) Il cacciatore può richiedere il trasferimento ad altro distretto di gestione, nel rispetto di quanto indicato agli artt. 5 e 6, soltanto dopo aver partecipato alla gestione per la durata di tre stagioni venatorie nel distretto di appartenenza.

Le richieste di trasferimento, in carta semplice, debbono pervenire all' A.T.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Quanto indicato ai capoversi precedenti non è richiesto in caso di trasferimento in un distretto di nuova costituzione.

2) I cacciatori iscritti ad un distretto che non partecipano per due (2) anni consecutivi ai censimenti e agli abbattimenti vengono cancellati dal distretto. Qualora intendano partecipare nuovamente alla caccia di selezione a cervidi e bovidi devono nuovamente fare richiesta di iscrizione ad un distretto di gestione entro il 31 gennaio. Tale termine si applica anche per le richieste di iscrizione di cacciatori abilitati in altre Province.

3) Per i nuovi cacciatori che conseguono l'abilitazione alla caccia di selezione il termine per la richiesta di iscrizione ad un distretto di gestione è il 31 marzo dello stesso anno. Le modalità di richiesta saranno stabilite dalla Provincia.

ART. 7

(Presupposti per la gestione e direttive tecniche per i Censimenti)

1) In ciascun distretto la gestione venatoria dei cervidi e bovidi è subordinata all'esecuzione, ogni anno, dei censimenti.

Per il capriolo ed il cervo costituiscono un presupposto necessario per la realizzazione della gestione venatoria la conoscenza e definizione dei seguenti parametri:

- Areale di distribuzione
- Consistenza e densità
- Struttura

la gestione venatoria è subordinata anche all'accertamento dell'esistenza di una densità minima pari a:

capriolo: 10 capi/100 Ha di superficie boscata (5 capi/100 ha di superficie potenziale);

cervo: 2 capi/100 ha di superficie potenziale.

2) I metodi di censimento impiegabili per la definizione della densità e struttura sono:

CAPRIOLO:

- a) censimento in battuta su aree campione (C.E.M.A.G.R.E.F, 1984)
- b) censimento a vista da punti fissi su aree campione.
- c) censimento a vista da punti fissi in simultanea per la definizione della struttura.

Entrambi i metodi forniscono valori di densità del capriolo espressi come n° di capi/100 ha di bosco prima delle nascite.

DAINO-MUFLONE:

- a) censimento completo a vista da punti fissi in simultanea
- b) censimento in battuta su aree campione (C.E.M.A.G.R.E.F, 1984), nelle aree in cui a causa del coefficiente di boscosità sia impossibile eseguire i censimenti a vista.

CERVO:

- a) censimento dei maschi adulti in bramito e rilevamento della struttura demografica;
- b) censimento a vista da punti fissi in simultanea;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

c) battute campione (metodo di controllo).

3) La superficie di bosco censita con i suddetti metodi deve tendere al 10% della superficie boscata presente nel distretto. In ogni caso, il dato tendenziale per i distretti di capriolo è di effettuare almeno 1 battuta/1000 ha di superficie potenziale del distretto.

4) I periodi in cui eseguire i censimenti vanno dal 15 aprile al 30 maggio per le battute, dal 1 marzo al 15 maggio per i censimenti a vista, dal 15 febbraio al 15 marzo per le osservazioni per la struttura. Potranno essere concesse deroghe dalla Provincia per cause motivate.

5) Le specifiche tecniche comprensive dei protocolli operativi, delle schede di rilevamento e delle modalità di elaborazione dei dati sono contenute nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

6) I responsabili consegnano alla Provincia entro giorni 15 dal termine di ciascuna sessione di censimento, e comunque non oltre il 31 maggio, il seguente materiale:

- le schede di campagna;
- moduli riepilogativi controfirmati anche dal coordinatore di ATC;
- cartografie con l'ubicazione degli animali censiti, ora di osservazione e direzione di spostamento;
- elenchi delle persone presenti ai censimenti;

Le schede utilizzate per il censimento a vista sono conformi al modello n° 10 e 11, quelle per il censimento in battuta al modello n° 12.

La densità viene espressa come n° di capi/100 ha di superficie potenziale.

7) La gestione venatoria ed il prelievo della popolazione o di ciascuna delle eventuali sub-popolazioni di cervo, daino e muflone esistenti nella Provincia di Arezzo è programmata in modo unitario, anche qualora essa ricada in più distretti di gestione.

Ciò significa che le operazioni di censimento, elaborazione dati, redazione del piano di prelievo, analisi dei capi abbattuti vengono effettuate in modo unitario per ciascuna popolazione o sub-popolazione esistente.

ART. 8

(Gestione e logistica dei censimenti)

1) Ogni cacciatore per avere accesso alla gestione venatoria deve effettuare ogni anno le giornate di censimento stabilite d'intesa dalla Provincia e dal comitato di gestione dell'ATC. Il numero minimo di giornate di censimento per specie è:

CAPRIOLO: 3 giornate di censimento in battuta (tali giornate possono essere 2 nei distretti in cui si effettuano anche censimenti campione a vista) + 3 uscite di osservazione entro la sottozona di caccia in cui ha effettuato la gestione nell'ultima stagione di caccia, per la definizione della struttura della popolazione. Nei distretti multispecie tali uscite sono sostituite dalle 3 giornate di censimento a vista,

DAINO-MUFLONE: 3 giornate di censimento a vista o 2 giornate di censimento in battuta;
CERVO: 2 giornate di censimento al bramito e 3 giornate di censimento a vista; potrà essere richiesta l'esecuzione obbligatoria di max n° 5 uscite per la definizione della struttura demografica della popolazione, in periodi indicati dalla commissione di coordinamento di cui al protocollo d'intesa.

2) La Provincia, d'intesa con i coordinatori e i responsabili dei distretti di gestione fissa il numero e le date delle giornate di censimento, comprese le date dei censimenti di recupero (1 o 2 date) per causa di pioggia, entro il 1 marzo di ogni anno.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

I responsabili dei distretti e i coordinatori, fissano gli orari ed i luoghi di ritrovo e definiscono l'elenco dei cacciatori presenti a ciascuna giornata di censimento del distretto.

3) Le giornate di censimento in battuta hanno inizio alle ore 06 presso il luogo di ritrovo fissato e terminano alle ore 16 o quando previsto dai Responsabili di Area.

4) Durante le operazioni di censimento i cacciatori dovranno rispettare le indicazioni impartite dai responsabili di distretto, dai coordinatori e dal personale della Provincia.

5) In caso di condizioni meteorologiche avverse il personale della Provincia e/o i coordinatori, d'intesa con i responsabili, possono decidere il rinvio della giornata di censimento alla data di recupero fissata nell'assemblea dei censimenti.

La giornata rinviata per cause di maltempo non costituisce giornata di censimento ai fini dell'accesso agli abbattimenti e della graduatoria.

6) I cacciatori che risultino assenti ad una giornata di censimento senza aver preavvertito uno dei responsabili di distretto o senza giustificato motivo (per es.: malattia), non potranno recuperare la giornata di censimento in altra giornata.

7) I cacciatori che si presentino ad una giornata di censimento senza essere iscritti nell'elenco dei partecipanti e senza aver preavvertito uno dei responsabili, non maturano il punteggio relativo alla giornata di censimento.

8) Le giornate di censimento svolte volontariamente in eccesso rispetto al numero stabilito, costituiscono fattore di precedenza nella scelta della sottozona tra persone a pari punteggio; tale effetto vale solo per l'annata venatoria in corso.

9) Il cacciatore può essere sostituito in non più di una giornata di censimento e soltanto da parte di altro cacciatore abilitato alla caccia di selezione della specie oggetto di censimento. I responsabili annotano nell'elenco dei presenti al censimento il nominativo del sostituto.

10) I certificati di malattia presentati per giustificare le assenze saranno presi in considerazione soltanto se dimostreranno inequivocabilmente che il cacciatore è stato oggettivamente impossibilitato a partecipare ai censimenti di tutti i distretti di gestione della specie oggetto di censimento della Provincia.

11) La Provincia d'intesa con l'ATC potrà stabilire modalità diverse di recupero delle giornate di assenza nelle situazioni in cui ciò non sia possibile durante il calendario ordinario dei censimenti dei distretti.

12) Ai cacciatori iscritti ai distretti e che partecipano agli abbattimenti, potrà essere richiesta la disponibilità di 1 giornata (prestazione d'opera) per partecipare a programmi di ricerca, monitoraggio, cattura degli ungulati, o altre iniziative collegate alla caccia di selezione e alla gestione degli ungulati. La disponibilità sarà offerta da tutti i cacciatori alternatamente. Tali giornate non sono considerate di norma valide al fine del recupero delle giornate di censimento non effettuate nel proprio distretto, salvo diversa disposizione della Provincia o dell' ATC. Nel tal caso la giornata sarà valida solo al fine del censimento e non considerata prestazione d'opera.

ART. 9

(Piano di prelievo)

1) La Provincia elabora i dati raccolti durante ciascuna sessione di censimento; qualora l'areale di una stessa popolazione o di una sub-popolazione venga censito da enti distinti, ciascuno per la sua parte di competenza, l'elaborazione dei dati dovrà prevedere una fase comune di incrocio dei dati nelle aree di confine.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- 2) Sulla base dei dati elaborati, la Provincia d'intesa con l'A.T.C., per ciascuna popolazione o sub-popolazione redige una stima della consistenza a fine inverno, definisce le dimensioni dell'areale (annuale e , se possibile, invernale-primaverile e estivo-autunnale), calcola la densità riferita all'areale annuale, definisce la struttura demografica della popolazione.
- 3) Qualora la definizione dei parametri suddetti richieda il contributo dei dati raccolti da Enti diversi, ciò sarà fatto d'intesa tra gli Enti, specificando in sede di relazione tecnica i diversi contributi in termini quanti-qualitativi forniti da ciascuno di essi.
- 4) Sulla base delle stime di consistenza, densità e struttura la Provincia elabora una proposta di piano di prelievo per ciascuna popolazione, sub-popolazione o distretto. Quando una popolazione o sub-popolazione di cervo, daino o muflone interessa anche il territorio di altri Enti (Province, aree protette) che abbiano aderito al protocollo d'intesa per la gestione di tali specie, la proposta di piano di prelievo può venire elaborata dalla commissione di coordinamento di cui al punto 3.1.4.
- 5) In caso di mancata o insufficiente raccolta di dati da parte di uno o più degli altri Enti interessati, la proposta di piano di prelievo della provincia sarà prudenziale e riferita alla sola frazione di popolazione censita.
- 6) Per la specie cervo , il piano di prelievo può prevedere una ripartizione del numero di capi da prelevare tra i i diversi settori individuati entro il distretto.
- 7) Il piano deve contenere comunque tutte le informazioni indicate nel Modello 2 predisposto dalla Provincia nel rispetto dei parametri in esso indicati.
- 8) La proposta di piano viene trasmessa all'I.N.F.S. per il relativo parere, ed al comitato di gestione dell' ATC per la definitiva approvazione.
- 9) Le classi di sesso-età adottate nel Piano di prelievo sono per le singole specie le seguenti:

CAPRIOLO:

- a) **MASCHIO ADULTO:** maschio che per la dentatura risulta avere più di due anni di età o qualunque maschio forcutato o palcutato con trofeo di lunghezza maggiore di 18 cm (indicativamente superiore a una volta e mezzo l'altezza delle orecchie);
- b) **MASCHIO GIOVANE:** comprende tutti i maschi puntuti (su entrambe le stanghe) indipendentemente dall'età, tutti i maschi di 14 mesi forcuti e tutti i maschi forcuti con altezza del trofeo inferiore a 18 cm, indipendentemente dall'età;
- c) **FEMMINA :** femmina di 1 o più anni di età; la Provincia può adottare ulteriori distinzioni tra femmine "sottili" di 14 mesi e femmine adulte di due anni o più;
- d) **PICCOLO:** individui di età inferiore ad 1 (uno) anno.

DAINO:

- a) **MASCHIO PALANCONI :** maschio di età superiore a 46 mesi o che comunque presenti trofeo con conformazione a pala di larghezza superiore a 7 centimetri su almeno una stanga.
- b) **MASCHIO BALESTRONE:** maschio di età compresa tra 24 mesi e 46 mesi o comunque con trofeo con almeno quattro punte totali, senza pala o con paletta di larghezza inferiore a 7 centimetri su entrambe le stanghe.
- c) **MASCHIO FUSONE:** maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi o comunque con trofeo a fuso su entrambe le stanghe (una punta per stanga).
- d) **FEMMINA ADULTA:** femmina di età superiore a 24 mesi.
- e) **FEMMINA SOTTILE:** femmina di età compresa tra 12 e 24 mesi .
- f) **PICCOLO:** individui di età inferiore ad 1 (uno) anno.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

MUFLONE:

- a) **ARIETE**: maschio di età superiore a due anni (24 mesi) e/o con trofeo superiore a 50 cm di lunghezza e/o con sviluppo superiore a 220°
- b) **MASCHIO GIOVANE (o binello)**: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi e/o con trofeo di lunghezza compresa tra 30 e 50 cm e sviluppo inferiore a 220°.
- c) **MUFLA** : femmina di età superiore a 24 mesi.
- d) **BINELLA** (o femmina giovane): femmina di età compresa tra 12 e 24 mesi.
- e) **AGNELLO** : individuo di età inferiore ad un (1) anno; se maschio, con trofeo inferiore a 30 cm di lunghezza.

CERVO:

- a) **MASCHIO ADULTO** : maschio di età superiore a 46 mesi o che comunque presenti trofeo con almeno 4 punte in ciascuna stanga.
- b) **MASCHIO GIOVANE**: maschio di età compresa tra 24 e 46 mesi o che comunque presenti trofeo con al massimo 4 punte in ciascuna stanga.
- c) **MASCHIO FUSONE**: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi o comunque con trofeo a fuso su entrambe le stanghe (una punta per stanga).
- d) **FEMMINA ADULTA**: femmina di età superiore a 24 mesi.
- e) **FEMMINA SOTTILE**: femmina di età compresa tra 12 e 24 mesi .
- f) **CERBIATTO**: individui di età inferiore ad 1 (uno) anno.

10) Gli unici capi abbattibili dal cacciatore per motivi sanitari, indipendentemente dal capo che gli è stato assegnato, sono:

- a) i maschi parruccati (lesione permanente ai testicoli e quindi non riproduttivi);
- b) i soggetti con mancanza di uno degli arti o fratture, evidenti e antecedenti all'abbattimento, agli arti;
- c) i soggetti feriti e non recuperati da altri cacciatori, che presentino evidenti ferite antecedenti alla data di abbattimento.

Il capo abbattuto per motivi sanitari sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore.

Il punteggio per l'abbattimento sanitario è + 4 punti.

L'abbattimento sanitario può essere certificato esclusivamente dai seguenti soggetti:

- personale della Provincia;
- coordinatore di A.T.C.
- Presidente del distretto

Il capo deve essere visionato prima che questo venga spellato.

ART. 10 **(Graduatoria)**

1) Per ciascun distretto viene redatta la graduatoria dei cacciatori iscritti sulla base dei seguenti criteri:

a) punteggio di votazione nell'esame di abilitazione (in sessantesimi). Tale punteggio viene attribuito esclusivamente per i cacciatori che abbiano conseguito l'attestato di abilitazione presso la Provincia di Arezzo; sono fatti salvi i punteggi di tutti i cacciatori iscritti al 31/12/2000;

b) punteggio di ingresso stabilito per ciascuna specie nella seguente misura:



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

CAPRIOLO: 12 punti per l'anno 1996, maggiorato di 1 punto all'anno per gli anni successivi;

DAINO-MUFLONE: 1 punto all'anno a partire dal 1998.

CERVO: 1 punto all'anno a partire dal 1999.

c) numero di giornate di censimento nell'anno in corso:

CAPRIOLO. 10 punti x giornata di censimento in battuta (max 30 punti); in aree dove vengano effettuate, con il consenso dei due terzi degli iscritti, più di tre giornate di censimento i punti assegnati potranno essere più di 30 ma valgono solo per l'anno in corso;

DAINO-MUFLONE: 10 punti x giornata di censimento a vista o in battuta;

CERVO: 10 punti x giornata di bramito e a a vista (Max 60 punti)

e) numero di giornate di censimento fatte negli anni precedenti: 1 punto x giornata (max tre punti per capriolo, daino e muflone; max 6 punti per cervo); per le persone che non hanno eseguito i censimenti per infortunio i punti sono maturati solo previo recupero di tali giornate nel successivo anno;

2) In ciascun distretto di gestione l'assemblea dei cacciatori stabilisce i criteri di partecipazione e i punti da assegnare annualmente per le giornate di censimento a vista da punti fissi; tali punti valgono soltanto per l'anno in corso.

3) La graduatoria è aggiornata annualmente sulla base delle indicazioni contenute nell'apposito disciplinare approvato con proprio atto dal Segretario Generale della Provincia.

4) L'aggiornamento della graduatoria è effettuato dai responsabili di distretto che compilano gli appositi moduli (modello 3, 4 e 5) predisposti dalla Provincia.

La Provincia trasmette ai responsabili, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, entro il 31 marzo eventuali rapporti informativi dei servizi di vigilanza o di uffici della Provincia influenti sull'aggiornamento della graduatoria.

5) I coordinatori di A.T.C. verificano la corretta redazione delle graduatorie e le trasmettono alla Provincia e al comitato di gestione A.T.C. entro il 31 maggio di ogni anno.

6) La graduatoria annuale, in quanto provvedimento emanato dai responsabili dei Distretti di gestione, non ha carattere di atto amministrativo, non essendo i Distretti di gestione enti pubblici ma entità di fatto.

7) Gli aggiornamenti della graduatoria (Punteggi positivi e penalità) previsti dal disciplinare di aggiornamento della graduatoria di cui al comma 3), non hanno carattere di procedimenti amministrativi e non vi si applicano pertanto le norme di cui agli articoli 7, 8 e 10 della L.241/90.

8) I cacciatori di selezione possono chiedere il riesame dell'aggiornamento annuale della graduatoria del proprio distretto di appartenenza presso un Collegio Arbitrale, istituito a tal fine, e costituito da n° 3 membri di cui due individuati tra i Responsabili dei Distretti dell'ATC di competenza ed uno rappresentato dal Coordinatore di ATC, che decide con giudizio inappellabile.

9) I cacciatori di selezione iscritti ai distretti di gestione, devono aderire preventivamente all'arbitrato, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione prima del ritiro dell'autorizzazione annuale alla caccia di selezione, con diniego della stessa nel caso che il cacciatore si rifiuti di sottoscrivere la citata dichiarazione di adesione.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

ART. 11 **(Assegnazione dei capi)**

- 1)** I cacciatori che non abbiano effettuato il numero di giornate di censimento indicate dalla provincia e dall' ATC non possono partecipare agli abbattimenti previsti in quella stagione.
- 2)** I capi previsti nel piano di prelievo sono assegnati ai cacciatori iscritti aventi diritto all'abbattimento in base alla graduatoria e ad un meccanismo di rotazione. Tale meccanismo consiste nell'assegnare n° di capi e tipo di classe di sesso/età in relazione alle assegnazioni degli anni precedenti, in modo da colmare le differenze dovute alla diversa posizione in graduatoria.
- 3)** Per la specie cervo, transitoriamente fino alla stagione venatoria in cui venga attivato un distretto di gestione del cervo in ciascuna delle tre A.T.C. della Provincia, ai cacciatori che hanno la residenza venatoria nell'A.T.C. in cui il distretto è compreso, dovrà essere assegnato non meno del 60% del piano di abbattimento, incentivi esclusi.
Tale rapporto potrà essere variato, in relazione all'abilitazione di altri cacciatori, dalla Provincia d'intesa con l'A.T.C.
- 4)** L'eventuale quota non superiore al 5 % di capi assegnabili a cacciatori non iscritti all' A.T.C. dovrà essere destinata a cacciatori comunque abilitati e che abbiano partecipato alle giornate di censimento indicate dalla Provincia e dall'ATC.
- 5)** Sono esenti dal pagamento dell'eventuale contributo per la realizzazione del piano di gestione di cui all'Art. n° 3 comma 3 del Regolamento Regionale n° 4/96 i cacciatori di selezione che abbiano eseguito le giornate di censimento previste nel rispettivo distretto e che abbiano assegnati come massimo i seguenti quantitativi per specie, incentivi esclusi:
CAPRIOLO: n° 3 capi di cui un solo maschio;
CERVO, DAINO, MUFLONE: n° 1 capo.
- 6)** I capi eccedenti i capi assegnati secondo i quantitativi di cui al comma 5) + gli incentivi, potranno essere assegnati agli stessi cacciatori iscritti al distretto con eventuale richiesta di un contributo per le spese di gestione da versare all'ATC; i proventi di tali contributi verranno utilizzati per sostenere i costi della caccia di selezione.
- 7)** L'entità del contributo per le spese di gestione, le modalità di pagamento e gli eventuali punti da assegnare per l'abbattimento dei capi a contributo, vengono stabiliti ogni anno d'intesa tra l'ATC e la Provincia sulla base degli obiettivi da raggiungere.
- 8)** I cacciatori che intendono rinunciare all'abbattimento devono comunicarlo al più tardi durante le assemblee di assegnazione dei capi.

I capi che si renderanno disponibili dopo le assemblee di assegnazione e prima dell'inizio del periodo di abbattimento, a seguito di eventuali rinunce, saranno riassegnati a cacciatori che ne erano privi; le ulteriori eccedenze potranno essere assegnate, nella misura massima di 1 capo per persona, ai Presidenti e Responsabili di distretto, ai coordinatori di ATC o ad altre persone che si siano impegnate per l'organizzazione della caccia di selezione del proprio distretto.

- 9)** La Provincia, d'intesa con l'A.T.C., potrà stabilire che i capi che non sono stati assegnati durante il periodo di caccia estivo, o che comunque si rendessero disponibili al termine dello stesso, potranno essere ulteriormente assegnati, prioritariamente ai cacciatori che abbiano ultimato gli abbattimenti dei capi di tutte le specie assegnate, prima dell'inizio del periodo di caccia invernale.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

ART. 12

(Scelta delle sottozone e dei punti di appostamento)

- 1) Ogni distretto di gestione è suddiviso in sottozone di caccia che costituiscono le unità minime in cui viene effettuato il prelievo.
- 2) In ciascun distretto il numero di sottozone tende ad essere uguale o superiore al numero di cacciatori a saturazione.
- 3) Nei distretti multispecie i responsabili individuano le sottozone vocate per le specie daino, muflone, cervo e le sottopongono alla Provincia per l'approvazione.
- 4) Ogni cacciatore avente diritto all'abbattimento sceglie durante l'apposita assemblea e secondo la propria posizione in graduatoria, la sottozona in cui effettuare la caccia di selezione.
- 5) Qualora ne ravvisi la necessità, La Provincia d'intesa con l'ATC potrà stabilire che per il periodo di caccia invernale si proceda ad una nuova assegnazione delle sottozone.
- 6) Per la specie cervo, limitatamente al periodo in cui non vi è gestione di altre specie, ai cacciatori potranno essere assegnati punti predeterminati di abbattimento, al posto delle sottozone.
- 7) Nei distretti multispecie e nei distretti daino-muflone-cervo la scelta delle sottozone avviene secondo le indicazioni contenute nel disciplinare per la caccia di selezione a cervidi e bovidi, approvato con proprio atto dal Segretario Generale della Provincia.
- 8) All'interno della sottozona, ciascun cacciatore individua fino ad un massimo di 3 (tre) punti di appostamento con i relativi punti dove sarà lasciato il mezzo di spostamento utilizzato. I punti saranno 2 (due) per cacciatore nelle sottozone con 2 (due) cacciatori (per un totale di 4 punti Max.).
- 9) La Provincia e l'A.T.C., possono in alcuni distretti autorizzare la costituzione di 4 appostamenti per cacciatore. In tal caso al cacciatore non è consentita alcuna variazione durante ognuno dei periodi di caccia.
- 10) I cacciatori consegnano ai responsabili del distretto entro e non oltre 10 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di prelievo, le carte topografiche di ciascuna sottozona loro assegnata in scala 1:10000 o 1:5000 con sopra riportati chiaramente e con unica simbologia gli appostamenti da utilizzare con i relativi punti macchina, nonché il nome e cognome, distretto e n° sottozona in stampatello leggibile. La simbologia da adottare è indicata nel modello n° 9.
L'ubicazione degli appostamenti e dei punti macchina sulla carta topografica deve corrispondere alla loro reale posizione sul territorio.
Le carte dovranno essere firmate dal cacciatore.
L'autorizzazione alla caccia di selezione viene consegnata soltanto ai cacciatori che abbiano consegnato la carta topografica con i relativi appostamenti e punti macchina.
- 11) I responsabili di distretto verificano le carte consegnate dai cacciatori, e le inviano alla provincia entro giorni 5 dall'inizio di ciascun periodo di prelievo, unitamente all'elenco riepilogativo dei cacciatori che partecipano al prelievo con indicate le sottozone loro assegnate, specificando i nominativi dei cacciatori che non avessero consegnato la cartografia delle sottozone loro assegnate.
- 12) Nei distretti in cui viene gestita una sola specie, dove il numero di cacciatori è inferiore al numero di sottozone, in ogni sottozona è ammesso di regola un solo cacciatore. Per casi particolari, su richiesta dei responsabili è possibile derogare a tale indicazione.
- 13) Il cacciatore, dopo aver effettuato il numero minimo di uscite indicato nel disciplinare per la caccia di selezione, può cambiare sottozona previo assenso di uno dei responsabili di distretto. Il cambio di sottozona è comunicato alla Provincia tramite inserimento in



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

cassetta dell'apposito modulo (Modello 6) controfirmato da uno dei responsabili, e corredato della carta topografica con indicati gli appostamenti.

14) Se il cacciatore si sposta in una sottozona già utilizzata dovrà utilizzare i relativi punti di appostamento già cartografati, se ancora esistenti. Potrà realizzare, previo assenso di uno dei responsabili, nuovi appostamenti soltanto se quelli già cartografati siano stati rimossi. Degli eventuali nuovi appostamenti dovrà fornire apposita cartografia all'ufficio caccia.

15) Il cacciatore potrà abbattere nella sottozona che ha scelto all'inizio del periodo di caccia estivo tutti i capi a lui assegnati.

16) Per la specie capriolo nel disciplinare per la caccia di selezione sono indicati i quantitativi massimi di caprioli abbattibili per sottozona.

ART. 13

(Periodi ed orari di caccia)

La caccia di selezione ai cervidi e bovidi si svolge durante uno o più periodi scelti, all'interno dei seguenti periodi:

tra il 1 agosto e il 18 settembre;

tra il 1 gennaio e il 15 marzo.

La definizione esatta dei periodi di caccia è specificata nel calendario venatorio provinciale e nell'autorizzazione di caccia consegnata a ciascun cacciatore.

2) Nei distretti multispecie di cervo, durante il periodo di caccia al cervo è consentita la caccia al capriolo all'interno delle sottozone o aree vocate per il cervo; ai soli cacciatori iscritti ai distretti di capriolo.

2 bis) Eventuali periodi di prelievo diversi potranno essere decisi in base ad esigenze tecniche, con il parere favorevole dell'INFS, nel rispetto delle normative vigenti.

3) La caccia di selezione è comunque vietata il giorno 15 agosto.

4) L'esercizio della caccia di selezione è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

5) Durante le uscite di caccia di selezione a cervidi e bovidi al cacciatore è comunque vietato, in ogni periodo, esercitare la caccia su altre specie diverse da quelle indicate nell'autorizzazione di caccia.

ART. 14

(Tecniche di caccia)

1) La caccia viene effettuata all'aspetto utilizzando un appostamento, sopraelevato od a terra.

2) Per l'esercizio della caccia di selezione è consentito di costituire, mantenere e utilizzare l'appostamento per tutta la durata di ciascun periodo di caccia di selezione.

3) Gli appostamenti potranno essere mantenuti anche per più stagioni di caccia con il consenso scritto del proprietario.

4) Il consenso del proprietario deve essere presentato ogni anno prima dell'inizio della stagione di caccia, unitamente alla cartina degli appostamenti di caccia.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- 5) Senza il consenso di cui ai comma 4 e 5, il cacciatore dovrà rimuovere completamente tutti gli appostamenti da lui realizzati entro giorni tre (3) dal termine di ciascun periodo di caccia di selezione, o entro giorni cinque (5) dal completamento dell'abbattimento o dalla data di spostamento in altra sottozona. Nel caso che entro giorni cinque (5) un cacciatore subentri negli appostamenti utilizzati in precedenza da altro cacciatore la rimozione degli appostamenti è compito di quest'ultimo.
- 6) Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore, per ciascuna specie a:
mm 5,6 per il capriolo;
mm 6 per il muflone;
mm 6,5 per il daino;
mm 7 per il cervo;
e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40. E' altresì consentito l'uso di fucili a 2 o 3 canne con obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata.
- 7) E' fatto comunque divieto di portare durante la caccia di selezione cartucce con munizione spezzata o a palla asciutta per fucili ad anima liscia.
- 8) Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di ingrandimento (cannocchiale).
- 9) E' fatto divieto durante la caccia di selezione detenere, anche all'interno del veicolo utilizzato per la caccia di selezione, mezzi e strumenti vietati di caccia, compresi anche i congegni di puntamento, sorgenti artificiali di luce da applicare alla carabina, silenziatori.
- 10) Per la caccia al cervo l'utilizzo di apparecchi radio ricetrasmittenti è consentito, nel rispetto delle normative vigenti e previa dichiarazione alla Provincia e ATC della frequenza impiegata, soltanto nella fase di recupero del capo abbattuto o ferito.
- 11) E' fatto divieto di tenere l'arma carica, anche se in custodia, al di fuori dell'appostamento di caccia.

ART. 15

(Controllo di cervidi e bovidi durante la caccia di selezione)

- 1) La Provincia, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati nel Piano faunistico venatorio provinciale, può autorizzare i cacciatori che partecipano alla caccia di selezione, purchè abilitati, ad effettuare durante il periodo ordinario di caccia, l'abbattimento di soggetti di daino, muflone e cervo, in aree e secondo quantitativi stabiliti dalla Provincia stessa con propri atti. Tali abbattimenti programmati si definiscono controllo ordinario.
- 2) Il numero di capi, i relativi bolli da applicare ai capi abbattuti, le modalità di controllo dei capi, la destinazione delle spoglie e dei trofei saranno indicate nell'autorizzazione rilasciata al cacciatore e nelle istruzioni allegate.
- 3) Il controllo ordinario non costituisce gestione di seconda specie ai sensi dell'Art 2 comma 6.
- 4) I capi abbattuti in regime di controllo ordinario non danno punteggio ai fini della graduatoria.
- 5) Ai cacciatori che usufruiscono del regime di controllo ordinario di una determinata specie nel proprio distretto di capriolo è vietato effettuare nello stesso giorno uscite di caccia in un altro distretto dove è gestita tale specie. Tale norma non si applica nel caso in



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

in cui nel distretto venga effettuato il controllo diretto di tutti i capi abbattuti da parte dei responsabili o del personale della Provincia.

6) Per le specie cervo, daino e muflone, e per il capriolo limitatamente ai distretti in cui sia stata accertata una densità superiore alla densità obiettivo fissata dal PFVP, qualora durante i periodi ordinari di caccia di selezione non sia stato possibile realizzare il piano di prelievo in misura superiore al 70%, la Provincia potrà completare i suddetti piani nel periodo 1 febbraio-15 marzo, utilizzando come operatori i cacciatori abilitati alle singole specie e che abbiano fatto domanda di partecipare agli interventi di controllo di fauna selvatica ai sensi dell'art. 37 della L.R.T. n. 3/94. Tale completamento dei piani è definito controllo straordinario.

ART. 16 **(Esercizio di caccia)**

1) Ogni cacciatore può esercitare la caccia soltanto se in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dalla Provincia e dall'A.T.C.

2) Ogni cacciatore deve, prima di recarsi all'appostamento, compilare in duplice copia (madre e figlia) e senza differenze il modulo A del libretto per la caccia di selezione fornitogli dalla Provincia, specificando sempre l'orario di inserimento in cassetta. Quindi deve staccare il modulo A "figlia" e inserirlo nella apposita cassetta predisposta dalla Provincia.

3) L'inserimento del modulo A e l'annotazione della giornata di caccia nel tesserino venatorio attivano, a tutti gli effetti di legge e regolamento, la giornata di caccia.

L'annotazione della giornata di caccia nel tesserino deve avvenire soltanto al momento dell'inizio dell'esercizio di caccia.

Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver imbucato il modulo A, e comunque prima di iniziare l'esercizio di caccia, non possa effettuare l'uscita di caccia segnalata, dovrà immediatamente e senza ritardo annullare l'uscita inserendo nella cassetta l'apposito modulo n° 9 debitamente compilato e specificando l'ora di inserimento in cassetta.

4) Al termine dell'uscita di caccia il cacciatore deve, in caso che abbia effettuato spari o anche abbia udito spari di altri cacciatori, compilare sempre in duplice copia e senza differenze il modulo B, specificando sempre l'orario di inserimento in cassetta, ed imbucare il modulo "figlia" nella cassetta, .

5) Nel caso che il cacciatore abbia effettuato spari dovrà sempre specificarne l'esito (abbattimento, ferimento, padella), indicando sempre la classe di sesso ed età a cui ha sparato.

6) Il cacciatore deve usare progressivamente e numerare le pagine del libretto, utilizzando una pagina per ciascuna uscita di caccia effettuata.

7) Il numero di uscite che il cacciatore può effettuare in ogni giornata è indicato nel disciplinare per la caccia di selezione.

8) Qualora l'Amministrazione Provinciale istituisca un servizio automatizzato per la prenotazione delle uscite i cacciatori dovranno uniformarsi alle nuove procedure contenute in apposito decreto dirigenziale.

9) Il cacciatore deve esporre all'interno dell'autovettura l'apposito contrassegno di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione Provinciale e, qualora richiesto, il registro delle uscite.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

10) Al termine della stagione di caccia, nelle date e luoghi indicati nelle istruzioni di caccia, il cacciatore deve riconsegnare il libretto per la caccia di selezione. In caso non siano stati effettuati abbattimenti il libretto può essere riconsegnato al soggetto indicato nelle istruzioni anche a mezzo di raccomandata.

11) In caso di smarrimento dei marchi inamovibili, del contrassegno di riconoscimento o del libretto delle uscite, il cacciatore dovrà darne comunicazione scritta, anche via fax, alla Provincia entro le successive 24 ore. Il cacciatore non potrà comunque effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto nuovamente dalla Provincia quanto smarrito.

12) In caso di ripetuto smarrimento di bolli, la Provincia si riserva di non effettuare la sostituzione e di cancellare i relativi capi da abbattere dall'autorizzazione.

ART. 17 **(Abbattimento)**

1) Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve, immediatamente e sul posto, applicare al capo abbattuto il marchio inamovibile, fornitogli dalla Provincia o dall'ATC e indicato nell'autorizzazione. Le modalità di applicazione del marchio sono indicate nel disciplinare per la caccia di selezione. Il cacciatore deve inoltre segnalare il punto di abbattimento in modo da poterlo indicare, in caso di controllo.

2) Nel caso che debba abbattere ancora un altro capo, il cacciatore può, dopo aver applicato il contrassegno al capo abbattuto, proseguire l'appostamento fino al termine dell'uscita di caccia.

3) Effettuato l'abbattimento o comunque uno sparo, o comunque terminato l'appostamento, il cacciatore deve recarsi presso la cassetta ed imbucare subito il modulo B "figlia", specificando in caso di abbattimento seguito da recupero sempre il luogo di sventramento ed ora di inserimento in cassetta.

4) Imbucato il modulo B il cacciatore deve seguire le indicazioni contenute nel disciplinare per la caccia di selezione o nelle istruzioni annuali di caccia fornite dalla Provincia e relative al controllo del capo abbattuto. Al cacciatore potrà essere richiesto dalla provincia di portare il capo presso un centro di raccolta e controllo per la verifica dell'abbattimento e per l'esecuzione delle operazioni di pesatura e di raccolta dei campioni bio-sanitari del capo abbattuto.

5) Qualora il marchio inamovibile sia accidentalmente danneggiato o perduto durante il trasporto del capo abbattuto dal punto di recupero all'automezzo, il cacciatore deve darne comunicazione immediata alla Provincia o, se non rintracciabile, al coordinatore o ad un responsabile. Successivamente, entro 24 ore dall'abbattimento, il cacciatore dovrà comunicare lo smarrimento via fax alla Provincia.

6) In caso di abbattimento, il cacciatore deve attendere presso la cassetta 15 minuti dall'orario di inserimento in cassetta per consentire al personale di Vigilanza un eventuale controllo del capo abbattuto.

7) Nel caso che il cacciatore abbia messo a bersaglio più spari per abbattere il capo, lo dovrà far visionare, possibilmente presso la cassetta, ad uno dei responsabili o al coordinatore di A.T.C., per la verifica del numero effettivo di colpi a segno. Il responsabile o coordinatore di A.T.C. dovrà controfirmare la scheda B imbucata dal cacciatore o la scheda di pesatura. In caso contrario i colpi saranno computati come padelle.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- 8) Trascorsi 15 minuti il cacciatore si recherà nel luogo indicato sul modulo B per eseguire le operazioni di pesatura e di raccolta eventuale dei campioni bio-sanitari del capo abbattuto.
- 9) Il Cacciatore dovrà rilevare su ogni singolo capo abbattuto tutti i parametri richiesti dalla Provincia e riportarli su apposito modulo (Modello 7) secondo le modalità ivi indicate. Qualora richiesto dovrà prelevare e conservare campioni bio-sanitari.
- 10) Al cacciatore potrà essere richiesto di conservare la parte anatomica con il contrassegno chiuso ed integro per consegnarla alla Provincia nei tempi indicati. Tale operazione è obbligatoria nel caso che il capo non sia stato verificato presso il centro di raccolta e controllo.
- 11) Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve avvisare, entro 24 ore, uno dei responsabili di distretto dell'avvenuto abbattimento, indicando la classe di sesso ed età del capo abbattuto e specificando eventuali errori di abbattimento. Nel caso di errore di abbattimento dovrà tenere a disposizione la testa dell'animale per il controllo dell'età.
- 12) Qualora i pesi registrati dal cacciatore siano non verosimili e/o chiaramente incongruenti con le misure biometriche della mandibole e/o del trofeo la Provincia può chiedere al cacciatore, per i successivi abbattimenti, di eseguire le operazioni di pesatura insieme ad un responsabile, o di portare il capo presso un centro di raccolta per la verifica.
- 13) I presidenti di distretto comunicano alla provincia e all'A.T.C. i risultati degli abbattimenti entro 30 giorni dalla chiusura della caccia di selezione.
- 14) Quando il cacciatore ha completato l'abbattimento dei capi a propria disposizione deve imbucare nella cassetta l'autorizzazione di caccia.
- 15) In caso di ripetuti errori di tiro è facoltà della Provincia richiedere al cacciatore una verifica della propria idoneità di tiro secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1 bis) del presente regolamento.

ART. 18

(Accertamento dopo lo sparo e recupero dei capi feriti)

- 1) In caso di sparo il cacciatore deve in ogni caso verificarne l'esito ispezionando il punto interessato.
- 2) Nel caso che il cacciatore rilevi segni di ferimento, deve segnalare il punto in modo da poterlo indicare al conduttore del cane da recupero, astenersi dal seguire o alterare la traccia, recarsi presso la cassetta ed imbucare il modulo B, specificando il ferimento e la classe di sesso-età del capo ferito.
Il cacciatore deve quindi avvertire uno dei responsabili di distretto e cercare di reperire il personale autorizzato della stazione di recupero ungulati feriti.
- 2 bis) Il recupero dovrà essere effettuato in presenza di un conduttore di cani da traccia abilitato ai sensi del comma 1 (lett. d) dell'art. 87 del D.P.G.R. 25 febbraio 2005, n° 13/R.
Il conduttore abilitato potrà essere autorizzato dalla Provincia ad effettuare il recupero utilizzando armi con o senza ottica di puntamento.
- 3) La Provincia, nel piano di prelievo annuale, potrà indicare in quali distretti il recupero potrà essere effettuato dal cacciatore accompagnato da un vigile provinciale, anche utilizzando un cane e, qualora dopo ricerca telefonica, il servizio di vigilanza non sia stato rintracciato, il cacciatore potrà procedere al recupero, anche con un cane, accompagnato da un responsabile del distretto.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

4) Il tentativo di recupero deve essere sempre segnalato mediante apposito modulo (Modello 8) inserito nella cassetta, usualmente utilizzata dal cacciatore, prima di iniziare il recupero.

Al termine del recupero, l'esito dello stesso dovrà essere ugualmente segnalato mediante lo stesso modello.

ART. 19

(Detenzione del capo abbattuto)

1) La carcassa del capo abbattuto nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento è di proprietà del cacciatore.

2) Per i capi abbattuti in regime di controllo ordinario o straordinario ai sensi dell'art. 15, e per i capi assegnati oltre il numero di cui all'art. 11 comma 5) del presente regolamento, incentivi esclusi, l'ATC e la Provincia potranno chiedere al cacciatore la destinazione di parte della carcassa per scopi di beneficenza o per i proprietari o conduttori dei fondi compresi entro il distretto.

3) Il trofeo delle specie capriolo, daino, muflone abbattuti nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento sono di proprietà del cacciatore. L'autorizzazione di caccia rilasciata dalla Provincia e dall'ATC costituisce autorizzazione alla detenzione dei suddetti trofei ai fini della legge sulla tassidermia n. 3/95.

4) Il trofeo dei maschi adulti di cervo è di proprietà della Provincia che ne affida la detenzione al cacciatore che ha realizzato l'abbattimento; qualora il cacciatore non sia più interessato alla detenzione del trofeo lo deve restituire alla Provincia.

ART. 20

(Riconsegna materiale)

1) Ogni cacciatore al termine di ciascun periodo di caccia di selezione deve consegnare al Servizio caccia o ad altro soggetto indicato nel disciplinare della caccia di selezione o nelle istruzioni di caccia, secondo il calendario indicato annualmente, il seguente materiale:

libretto delle uscite per la caccia di selezione;

modulo riepilogativo delle uscite di caccia, capi osservati, e spari effettuati fornito dalla Provincia, debitamente compilato in ogni sua parte;

c) contrassegni numerati non utilizzati;

d) scheda di abbattimento (Modello 7) debitamente compilata per ciascun capo abbattuto;

e) entrambe le mandibole (inferiori) di ciascun capo abbattuto, debitamente scarnificate e pulite;

f) cranio intero di ciascun maschio abbattuto, debitamente scarnificato e pulito; orecchio o garretto, od altra parte, con il contrassegno numerato chiuso.

cranio intero di femmine o piccoli (solo se non vi è stata verifica dell'abbattimento presso centro di controllo o responsabili)

l) eventuali campioni bio-sanitari richiesti, raccolti e conservati secondo le modalità indicate annualmente.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

ART. 21 **(Sanzioni)**

1) Si da atto che può essere applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 58 comma 1 lettera q della L.R. n° 3/94 per le seguenti violazioni al presente regolamento:
mancata rimozione dell'appostamento entro il termine fissato dall' art. 8, comma 2.

Non aver segnalato l'uscita di caccia tramite l'inserimento dell'apposito modulo A nella cassetta;

Simulazione di uscita di caccia

Non portare il capo abbattuto presso il centro di controllo qualora richiesto o non rispettare le modalità di verifica dei capi abbattuti indicate nel disciplinare della caccia di selezione o nelle istruzioni annuali di caccia;

2) Si da atto che può essere applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 58 comma 1 lettera g della L.R. n° 3/94 per le seguenti violazioni al presente regolamento:

a) Mancata applicazione o applicazione gravemente ritardata al capo abbattuto del contrassegno numerato, o sua contraffazione;

b) Tenere l'arma carica, anche se in custodia, al di fuori dell'appostamento di caccia;

c) Dichiarazione ritardata di abbattimento, ferimento, padella;

Abbattimento del capo assegnato da punto di appostamento diverso da quello assegnato;

Esercizio di caccia di selezione in tempi diversi da quelli indicati dal calendario venatorio provinciale e dall'autorizzazione personale di caccia.

Esercizio di caccia, durante le uscite di caccia di selezione, su specie cacciabili diverse da quelle indicate nell'autorizzazione alla caccia di selezione, e non previste all' art. 58, comma 1 lettera o) della L.R. n° 3/94.

2 bis) Si da atto che può essere applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 58 comma 1 lettera o) della L.R. n° 3/94 per le seguenti violazioni al presente regolamento:

Mancata dichiarazione di abbattimento o ferimento;

Abbattimento di soggetti di capriolo, cervo, daino, muflone in forma vagante

3) L'Amministrazione Provinciale dispone oltre alle sanzioni già previste dalle normative vigenti in materia di caccia, ed al precedente comma 2, la revoca dell'abilitazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi, per un periodo comunque non inferiore a tre anni, per le seguenti violazioni:

a) abbattimento di cervidi e bovidi da parte di cacciatore senza autorizzazione;

b) abbattimento di cervidi e bovidi al di fuori del periodo di caccia di selezione;

c) abbattimento di cervidi e bovidi al di fuori del distretto di gestione di appartenenza

d) omessa dichiarazione di abbattimento di cervidi e bovidi;

e) omessa applicazione al capo abbattuto di cervidi e bovidi del contrassegno numerato, o sua contraffazione;

f) aver riportato condanne definitive, o aver fatto richiesta di oblazione, negli ultimi 5 anni, per violazioni di cui all'art. 30 comma 1 lettera A, B, C, D, E, F, I della L.11/2/1992 n. 157 e per violazioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. 18 aprile 1975 n. 110.

4) L'Amministrazione Provinciale dispone la sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi per un periodo fino a tre anni nei seguenti casi:

a) Dichiarazione ritardata di abbattimento di cervidi e bovidi;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- b) Abbattimento di cervidi e bovidi in sottozona diversa da quella assegnata per l'abbattimento;
 - c) Simulazione o falsa dichiarazione di abbattimento di cervidi e bovidi.
 - d) Tenere l'arma carica, anche se in custodia, al di fuori dell'appostamento di caccia;
 - e) Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi, nella sottozona assegnata, in forma vagante;
 - f) Abbattimento di cervidi e bovidi nella sottozona assegnata ma al di fuori dei punti di appostamento assegnati al cacciatore;
 - g) Esercizio di caccia, durante le uscite di caccia di selezione, su specie cacciabili diverse da quelle indicate nell'autorizzazione alla caccia di selezione.
 - h) Ritardo nell'applicazione al capo abbattuto di cervidi e bovidi del contrassegno numerato, con un minimo di un mese di sospensione.
- 5) Si applica la sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi per un periodo fino a due anni nei seguenti casi:**
- a) aver pagato in misura ridotta, non aver impugnato il provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento, aver riportato sentenza definitiva di condanna o aver fatto richiesta di oblazione per le violazioni commesse a partire dalla stagione di caccia 1995/96, per violazioni all'art. 30 comma 1, lettera H della L. 157/92 e all'art. 58, comma 1, lettere D, E, F, G, della L.R. n° 3/94.
 - b) contraffazione del capo abbattuto.
- 6) Nei seguenti casi, su relazione circostanziata dei responsabili di distretto, dei coordinatori di A.T.C. o del Servizio Caccia Pesca Vigilanza la Provincia può adottare i seguenti provvedimenti:**
- a) dichiarazione falsa di capi osservati durante le operazioni di censimento a cervidi e bovidi:
sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi per un periodo da una a due stagioni venatorie;
 - b) abbandono, non autorizzato dal Responsabile, delle operazioni di censimento:
sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi per una stagione venatoria;
 - c) abbandono della posta prima del passaggio del fronte dei battitori o del punto di osservazione per i censimenti a vista:
sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi per una stagione venatoria ed esclusione permanente dal ruolo di posta;
 - d) atti di grave indisciplina durante i censimenti di cervidi e bovidi: sospensione dagli abbattimenti di cervidi e bovidi per un periodo da 10 giornate ad una intera stagione venatoria.
- 7) Si applica la sospensione per un periodo da 10 giorni ad una intera stagione di caccia di selezione di cervidi e bovidi per i seguenti casi:**
- a) mancato inserimento nella cassetta del modulo A di inizio appostamento;
 - b) omissione od errata indicazione del numero di colpi esplosi nel modulo B;
 - c) omissione di avvertimento dei responsabili in caso di errore di abbattimento;
 - d) simulazione di uscita di caccia.
- 8) Per tutte le altre violazioni al presente regolamento, al disciplinare per la caccia di selezione e alle istruzioni di caccia, la Provincia può disporre la sospensione dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi per un periodo compreso tra 10 giorni e un anno.**
- 9) Il cacciatore che, per dolo o colpa grave, con omissioni, indicazioni errate, atti, alterazioni di dati od altro, renda impossibile la verifica del capo abbattuto, proprio od altrui, è soggetto alla sospensione dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi per un periodo fino a tre anni.**



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

10) In seguito all'accertamento, da parte degli organi preposti al controllo, di violazioni che comportano l'applicazione di sospensioni dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi, la Provincia può, qualora sussista il pericolo della reiterazione della violazione, applicare il ritiro cautelare dell'autorizzazione di caccia.

11) La Provincia può altresì procedere al ritiro cautelare dell'autorizzazione di caccia per motivi di sicurezza a quei cacciatori che con il loro comportamento in fase di esercizio di caccia abbiano violato le normali regole di cautela mettendo a repentaglio la sicurezza di persone o cose.

12) L'ATC cancella dall'elenco degli iscritti ai distretti per la caccia di selezione a cervidi e bovidi quei cacciatori che abbiano commesso le infrazioni di cui al comma 3 del presente articolo.

ART. 22

(Sanzioni per errori di abbattimento)

In caso di errore di abbattimento si applicano le seguenti sanzioni:

CAPRIOLO

a) Abbattimento di maschio adulto o di maschio giovane non bottone (lunghezza media delle stanghe superiore a cm 4) al posto di femmina o piccolo, e viceversa: penalità di punteggio previste dal disciplinare per la caccia di selezione e sospensione da 15 giorni di caccia fino ad una stagione venatoria dalla caccia di selezione al capriolo.

b) Altri errori di abbattimento (abbattimento di maschio giovane al posto di maschio adulto e viceversa, di piccolo al posto di femmina e viceversa): penalità di punteggio previste dal disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria.

CERVO

a) Oltre alle penalità di punteggio previste dal disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria, e alla confisca del trofeo, si applica la sospensione fino a due stagioni di caccia (intendendo per stagione di caccia la stagione in cui il cacciatore ha diritto al prelievo di almeno 1 capo di cervo) di selezione al cervo nei seguenti casi:

- abbattimento di maschio adulto o giovane al posto di maschio fusone, femmina o piccolo, e viceversa

b) Si applica la sospensione fino ad una stagione di caccia di selezione al cervo nei seguenti casi:

abbattimento di maschio fusone non bottone (lunghezza media delle stanghe superiore a 6 cm) al posto di femmina o piccolo, e viceversa.

DAINO

oltre alle penalità di punteggio previste dal disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria, e alla confisca del trofeo, si applica la sospensione per una intera stagione di caccia di selezione al daino nei seguenti casi:

a) abbattimento di maschio palancone o balestrone al posto di maschio fusone, femmina o piccolo, e viceversa.

b) abbattimento di maschio fusone non bottone (lunghezza media delle stanghe superiore a 4 cm) al posto di femmina o piccolo, e viceversa.

- Altri errori di abbattimento: penalità di punteggio previste dal disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

MUFLONE

oltre alle penalità di punteggio previste dal disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria, e alla confisca del trofeo, si applica la sospensione per una intera stagione di caccia di selezione al daino nei seguenti casi:

a) Abbattimento di maschio ariete di muflone al posto di femmina o agnello, e viceversa.

b) Altri errori di abbattimento: penalità di punteggio previste dal disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria.

2) Abbattimento di una specie di cervide-bovide senza averne la relativa autorizzazione, al posto di una specie di cervide e bovide di cui il cacciatore abbia l'autorizzazione: sanzione di cui all'articolo 58 lettera O della L.R.T. n° 3/94, confisca del trofeo e sospensione dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi per un periodo da 1 a 3 anni.

3) Non è considerato errore di abbattimento, l'abbattimento per la specie capriolo di maschio giovane bottone (lunghezza media delle stanghe inferiore a cm 4) al posto di femmina o piccolo.

ART. 23

(Responsabili di distretto e coordinatori di A.T.C.)

1) I cacciatori iscritti in ogni distretto di gestione provvedono ad eleggere con regolare votazione a scrutinio segreto i Responsabili di area.

2) La Provincia e l'ATC, di comune accordo, nominano il presidente dei distretti di gestione per cervidi e bovidi.

3) Il Comitato di gestione di ciascuna A.T.C. e la Provincia nominano, di comune accordo, un coordinatore per la caccia di selezione a cervidi e bovidi A.T.C.

4) I Presidenti ed i responsabili di distretto dovranno provvedere a svolgere le seguenti mansioni:

a) preparazione ed organizzazione dei censimenti (battute campione, censimenti a vista da punti fissi, osservazioni primaverili per la struttura);

b) conduzione dei censimenti e compilazione dei moduli relativi ai risultati

c) convocazione delle assemblee annuali;

d) raccolta e verifica delle cartografie dei punti di appostamento preparate dai cacciatori, stesura del relativo elenco ed inoltro alla Provincia;

e) trofeistica;

f) compilazione dei moduli per l'aggiornamento della graduatoria.

g) controllo diretto dei capi abbattuti in regime di controllo ordinario e di quelli abbattuti durante il periodo invernale;

h) collocazione, rimozione e rimessaggio delle cassette.

5) I coordinatori svolgono le seguenti funzioni:

a) coordinamento, verifica e controllo a livello di A.T.C. di tutte le attività connesse alla caccia di selezione del capriolo e degli altri ungulati;

b) contatti con il servizio di Vigilanza ambientale, caccia e pesca della Provincia;

c) coordinamento e informazione dei responsabili dei distretti;

d) verifica e supervisione tecnica delle attività svolte dai responsabili (risultati dei censimenti, aggiornamento delle graduatorie, etc.).



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- 6)** Il numero dei Responsabili sarà scelto dall'assemblea dei cacciatori, ma dovrà essere proporzionato alle dimensioni dell'area ed al numero degli iscritti: da un minimo di due ad un massimo di 4-5 (indicativamente 1 responsabile ogni 10-15 iscritti).
- 7)** I Responsabili potranno avvalersi della collaborazione di altri cacciatori iscritti all'area. Come corrispettivo per lo svolgimento documentato delle mansioni effettuate i Responsabili riceveranno maggiori opportunità di abbattimento, denominate "incentivi".
Il punteggio per gli abbattimenti comprensivi di incentivo sarà così assegnato:
- per chi ha 1 capo di assegnazione + 1 incentivo, il punteggio sarà assegnato al primo capo abbattuto;
 - per chi ha 2 capi di assegnazione + 1 incentivo, il punteggio sarà assegnato per i primi due capi abbattuti;
 - analogamente in caso di numero superiore a due di capi assegnati.
- 8)** Come corrispettivo delle attività svolte il coordinatore riceverà "incentivi" identici a quelli previsti per i responsabili. Nel caso che un responsabile sia anche coordinatore gli incentivi sono cumulabili.
- 9)** I responsabili e i coordinatori possono scegliere per primi la sottozona di caccia rinunciando ad 1 capo di incentivo. Il capo di incentivo può essere ridistribuito tra gli altri cacciatori del distretto.
- 10)** I responsabili eletti durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di uno dei responsabili si procede alla sua sostituzione nella successiva assemblea.
- 11)** I coordinatori di ATC e i Presidenti di distretto, durano in carica fino a provvedimento di revoca dell'incarico, emanato congiuntamente dal Comitato di gestione A.T.C. e dalla Provincia, o fino alle dimissioni di entrambi.
- 12)** L'assemblea a maggioranza potrà, su proposta dei Responsabili, assegnare i capi rinunciati durante l'assemblea o comunque avanzati rispetto al piano, anche ad altri cacciatori del distretto che abbiano svolto mansioni volontariamente.



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

CAPITOLO 7



PROVINCIA DI AREZZO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA AR1-AR2-AR3

**DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI IN
PROVINCIA DI AREZZO**



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI (Provincia di Arezzo, ATC AR 1-2-3-)

Art. 1

(Scelta delle sottozone e dei punti di appostamento)

Tutti i distretti

1) La Provincia e l' A.T.C. possono consentire, anche a singoli distretti, l'assegnazione delle sottozone di caccia ai cacciatori per la durata di più stagioni venatorie (max 3); il cacciatore ha comunque la facoltà di cambiare la propria sottozona scegliendone un'altra tra quelle libere.

Distretti multispecie di daino o muflone

1) Nei distretti multispecie vengono preventivamente individuate, su proposta dei responsabili, le sottozone idonee per la caccia di ciascuna specie. Tali sottozone sono dette "vocate".

2) Nei distretti cervo, ogni cacciatore può scegliere qualsiasi sottozona o punto di appostamento all'interno del distretto, anche al di fuori del proprio distretto capriolo.

3) Nei distretti multispecie scelgono la sottozona per primi i cacciatori che partecipano agli abbattimenti di capriolo, all'interno dei rispettivi distretti.

I cacciatori che partecipano agli abbattimenti di daino o/e muflone scelgono le sottozone in base ai seguenti criteri:

a) Il cacciatore di daino-muflone che abbia scelto per il capriolo una sottozona vocata anche per la seconda specie, mantiene tale sottozona per entrambe le specie, indipendentemente dalla graduatoria daino-muflone. Nelle sottozone vocate a capriolo e a daino/muflone scelte da un cacciatore che ha solo il capriolo, è ammesso anche un cacciatore che gestisce il daino/muflone. I punti di appostamento (Max n° 2 per cacciatore) sono scelti prima dal cacciatore di capriolo.

b) I rimanenti cacciatori di daino-muflone scelgono le restanti sottozone vocate per la specie prescelta, secondo l'ordine della graduatoria daino-muflone, libere da altro cacciatore di daino-muflone

c) Qualora le sottozone vocate a daino-muflone siano esaurite, il cacciatore potrà scegliere due sottozone di cui una di daino-muflone occupata da altro cacciatore. Il cacciatore potrà abbattere entrambe le specie in entrambe le sottozone, nel limite dei capi a lui assegnati.

4) All'interno della sottozona ciascun cacciatore di cui al comma 7 a) può scegliere fino ad un massimo di 3 punti di appostamento.

I cacciatori di cui al comma 7 b) e c) che scelgono una sottozona occupata da un altro cacciatore ne scelgono al massimo 2.

Ugualmente i cacciatori che esercitano soltanto la caccia al capriolo, possono scegliere fino a 3 punti nelle sottozone solo a capriolo, e fino a 2 in quelle vocate anche ad altre specie.

5) Il cacciatore che abbia completato l'abbattimento dei capi di capriolo assegnati, può spostarsi, anche subito, in altra sottozona vocata per daino-muflone, purchè non occupata



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

da altro cacciatore di daino-muflone. Se la sottozona è occupata da un cacciatore di capriolo dovrà scegliere appostamenti diversi (max 2). Il cacciatore che abbia completato l'abbattimento del daino segue, per gli spostamenti, il regolamento del capriolo.

6) Il cacciatore che non abbia completato l'abbattimento del capriolo potrà spostarsi soltanto in sottozone libere da ogni cacciatore e vocate per entrambe le specie.

7) Eventuali deroghe ai criteri di cambio di sottozona potranno essere valutate, d'intesa tra l'Amministrazione provinciale, il coordinatore di A.T.C., ed il presidente del distretto, qualora la percentuale di realizzazione del piano sia modesta, o vi siano motivazioni particolari dovute ai danni causati dalle specie alle colture o al bosco.

8) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, valgono al fine della scelta ed utilizzo delle sottozone e dei punti di appostamento, le ulteriori indicazioni fornite ogni anno nelle istruzioni di caccia.

Distretti multispecie di cervo

1) I cacciatori aventi diritto all'abbattimento di cervo scelgono durante l'apposita assemblea le sottozone o i punti di abbattimento in cui effettuare il prelievo, in base al proprio ordine di graduatoria.

2) All'interno di una sottozona il cacciatore può scegliere fino ad un massimo di 3 punti di appostamento (2 punti se i cacciatori sono 2).

3) Il cambio di sottozona è possibile dopo aver effettuato 5 uscite di caccia nella sottozona che si intende cambiare e previo assenso di un responsabile di distretto. Il cambio di sottozona è comunicato alla provincia tramite inserimento in cassetta dell'apposito modulo (Modello 6) controfirmato da un responsabile e corredato della carta topografica con indicati gli appostamenti e posti auto utilizzati.

4) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, valgono al fine della scelta ed utilizzo delle sottozone e dei punti di appostamento, le ulteriori indicazioni fornite ogni anno nelle istruzioni di caccia.

Art 2

(Quantitativi massimi di capi da abbattere per sottozona)

Non esistono limitazioni per le specie daino, muflone, cervo.

2) Per il capriolo, nel caso la sottozona sia utilizzata da più cacciatori, potranno essere abbattuti al massimo n° 4 caprioli di cui al massimo 1 maschio adulto, 2 maschi giovani, due femmine, due piccoli. La Provincia e gli A.T.C., per motivi particolari, potranno d'intesa derogare a tale limite, specificandolo all'interno del piano di prelievo annuale di ciascun distretto di gestione o nelle istruzioni di caccia.

Art 3

(Numero minimo di uscite per poter effettuare il cambio di sottozona)

1) Ferme restando le altre norme di cui all'art. 1 del presente disciplinare, Il cacciatore potrà effettuare il cambio di sottozona di caccia ai sensi dell'articolo 12, comma 13 del regolamento dopo aver effettuato il seguente numero di uscite:



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

capriolo:	10 uscite (5 uscite nel periodo invernale, dopo il 1° cambio)
daino-muflone:	5 uscite
cervo:	5 uscite

Art 4

Numero di uscite di caccia per giornata

1) Il cacciatore può effettuare, salvo quanto disposto nei comma seguenti, tre (3) uscite di caccia per giornata.

2) (Abrogato)

3) Ai cacciatori che usufruiscono del regime di controllo ordinario di una determinata specie nel proprio distretto di capriolo è vietato effettuare nello stesso giorno uscite di caccia in un altro distretto dove è gestita tale specie. Tale norma non si applica nel caso in cui nel distretto venga effettuato il controllo diretto di tutti i capi abbattuti da parte dei responsabili.

Art 5

Numero minimo di uscite di caccia da effettuare ai fini della graduatoria

Il cacciatore che non abbia completato gli abbattimenti assegnati, dovrà effettuare il seguente numero minimo di uscite al fine di non conseguire penalità ai fini della graduatoria:

capriolo (1 capo di assegnazione, incentivi esclusi):	5 uscite
capriolo (da 2 a 4 capi, incentivi esclusi):	10 uscite
capriolo (5 o più capi, incentivi esclusi):	15 uscite
cervo, daino, muflone (1 capo, incentivi esclusi):	10 uscite
cervo, daino, muflone (2 o più capi, incentivi esclusi)):	15 uscite
capriolo (periodo invernale)	5 uscite

I soggetti preposti all'aggiornamento delle graduatorie potranno valutare se non assegnare le penalità per il periodo invernale in caso di eventi climatici particolari.

Art. 6

Modalità di applicazione del bollo inamovibile

Il bollo inamovibile sarà applicato secondo le seguenti modalità per specie:

Per i capi per i quali non è previsto l'obbligo di verifica del capo presso il centro di raccolta, e di cui non si prevede la preparazione tassidermica, il marchio inamovibile fornito dalla Provincia dovrà essere applicato all'orecchio dell'animale, perforandolo in modo che il bollo non possa essere né perso né sfilato.

Per i capi per i quali è previsto l'obbligo di verifica presso il centro di raccolta, indicato nelle istruzioni e nell'autorizzazione, o per i quali il cacciatore prevede la preparazione tassidermica, il bollo potrà essere applicato sia all'orecchio che al garretto posteriore,



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

tenendo conto anche delle modalità di trascinamento dell'animale fino al luogo di carico.

Nel caso si scelga il garretto posteriore il marchio dovrà perforare la pelle tra il tendine e l'osso in modo che non possa essere né perso, né sfilato.

Applicazioni del marchio difformi dalle presenti con intento doloso potranno essere equiparate alla mancata applicazione del marchio stesso.

Per i marchi di plastica con datario (per cervo e daino a controllo ordinario) è obbligatorio rimuovere con coltello o altro utensile idoneo le parti plastiche relative a giorno e mese di abbattimento.

Art. 7

Modalità di controllo dei capi abbattuti

L'obbligo di portare il capo abbattuto al centro di raccolta, o presso un responsabile o presidente di distretto o coordinatore di A.T.C., per la verifica sarà comunicato attraverso le istruzioni di caccia o l'autorizzazione consegnata al cacciatore.

Tale obbligo è previsto per la specie cervo e per l'abbattimento di cervidi e bovidi in regime di controllo straordinario (Art. 15 del regolamento provinciale).

Potrà essere stabilito anche per l'abbattimento in regime di controllo ordinario, per i cacciatori che abbiano fornito nelle stagioni precedenti misure inattendibili di peso dei capi abbattuti (Art. 17 , comma 12), e per altre situazioni d'intesa tra Provincia e ATC.

Art. 8

Responsabili di distretto di cervo

Possono candidarsi come responsabili di distretto di cervo i cacciatori che abbiano rivestito l'incarico di responsabile di distretto di capriolo o daino-muflone per almeno due (2) anni.

Art. 9

Divieto di abbattimento di animali marcati

1) E' vietato l'abbattimento di soggetti muniti di marche auricolari e/o di radiocollari, salvo specifica autorizzazione della Provincia.

DISCIPLINARE PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEI CACCIATORI DI SELEZIONE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

1) Le graduatorie degli abilitati alla caccia di selezione alle diverse specie di cervidi e bovidi sono aggiornate annualmente in base alle seguenti indicazioni:

a) Rinuncia al capo assegnato all'assemblea comunicata prima di 10 giorni dall'inizio del periodo di caccia: -2 punti

b) Corretta esecuzione dell'abbattimento e nel rispetto delle normative vigenti: 3 punti/capo



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

4 punti per abbattimento sanitario certificato

4 punti per femmine, piccoli e fusoni di daino (distretto Sansepolcro)

In caso di mancata consegna del materiale richiesto (trofeo e/o mandibola, scheda di abbattimento) il punteggio di abbattimento può non essere assegnato

BOTTONI

b) bis Abbattimento di maschio giovane bottone (lunghezza media delle stanghe inferiore a 4 cm) al posto di femmina o piccolo: 0 punti

c) I 3 punti/capo per il corretto abbattimento nel rispetto delle normative vigenti si applicano anche ai soggetti di cervo e di capriolo abbattuti durante gli interventi di controllo di cui all'art. 37 della L.R. n° 3/1994 effettuati nel territorio a gestione programmata dei distretti di gestione a cervidi e bovidi;

NON COMPLETAMENTO DEGLI ABBATTIMENTI

c) Non esecuzione dell'abbattimento (0 uscite): -10 punti

d) Non esecuzione dell'abbattimento (1-4 uscite): -5 punti

e) Non esecuzione dell'abbattimento (5-9 uscite): -3 punti

f) Non esecuzione dell'abbattimento (più di 9 uscite): 0 punti

g) Nel caso di assegnazione superiore a 4 capi di capriolo (compresi i capi a contributo), o di 2 o più capi di daino, cervo, muflone, incentivi esclusi, i punti (d) (e) (f) sono così trasformati:

1-10 uscite = -6 punti;

11-14 uscite = -3 punti;

più di 14 uscite = 0 punti

gbis) Non esecuzione dell'abbattimento del capriolo nel periodo invernale: (1- 4 uscite): - 3 punti

FERIMENTI E COLPI A VUOTO

Ferimento del capo e mancato recupero: 0 punti

Si considerano non recuperati i capi rinvenuti dopo oltre 48 ore dallo sparo.

i) Tiro fuori bersaglio (compresi spari accidentali): -1 punto/colpo.

Il tiro fuori bersaglio effettuato in regime di controllo ordinario viene computato nella graduatoria del capriolo. Le penalità di cui al presente comma non saranno applicate, in via sperimentale, nel corso della stagione di caccia estiva 2004. Per le stagioni di caccia successive sarà disposto, per ogni singolo distretto, con provvedimento del Dirigente, sulla base dell'analisi dei risultati dei colpi a vuoto e dei feriti dichiarati.

l) Rinuncia preventiva agli abbattimenti annuali: 0 punti



ERRORI DI ABBATTIMENTO

Capriolo

- cm)** Abbattimento di maschio adulto non assegnato: - 5 punti
- co)** Abbattimento di maschio giovane puntuto o forcuto con trofeo inferiore a 18 cm, al posto di maschio adulto: - 2 punti
- cp)** Altri errori di abbattimento: -2 punti

Daino-Muflone

- dm)** Abbattimento di daino palancone o balestrone o di muflone ariete o giovane al posto di fusone, femmina o piccolo o agnello: - 10 punti
- dn)** Abbattimento di daino palancone al posto del balestrone o del muflone ariete al posto del muflone giovane: - 5 punti
- dp)** Altri errori di abbattimento: -2 punti

Cervo

- cvl)** Abbattimento di cervo adulto o giovane al posto di fusone, femmina o piccolo e viceversa: - 20 punti
- cvn)** Abbattimento di cervo adulto al posto di cervo giovane e viceversa: - 10 punti
- cvp)** Altri errori di abbattimento: -2 punti

- r)** Incompleta o errata compilazione dei moduli A e B (figlia) di uscita da - 1 a - 5 punti
- s)** Omessa od errata indicazione della classe di sesso e/o di età del capriolo abbattuto nel modulo B (figlia): da -2 a -6 punti
- t)** Omissione di avvertimento dei responsabili delle aree di gestione in caso di abbattimento o di errore di abbattimento: -5 punti
- u)** Omissione od errata indicazione del numero di colpi esplosi (compresi i colpi sparati accidentalmente) nel modulo B): -5 punti
- v)** Consegna ritardata del libretto delle uscite per la caccia di selezione: -3 punti



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- z)** Mancata consegna, smarrimento o deterioramento del libretto delle uscite: da -1 a -10 punti
 - y)** Incongruenze tra i moduli madre e figlia, sia A che B: da -1 a -5 punti
 - x)** Errata raccolta o mancata consegna dei campioni biologici, del cranio, della mandibola: da -1 a -5 punti
 - w)** Mancata consegna della scheda di abbattimento e/o errori gravi nelle operazioni di pesatura (per esempio fare il peso vuoto sull'animale spellato) : -5 punti
 - j)** Contraffazione del capo abbattuto (per esempio portare al controllo cranio e/o mandibole diverse da quelle dei capi abbattuti per evitare penalizzazioni): da -2 a -10 punti
 - k)** Abbattimento di capriolo in punto di appostamento o sottozona non consentita (ad esempio dove si sono già abbattuti il maschio adulto o giovane): -5 punti
 - aa)** Non esecuzione delle giornate di osservazione per la struttura: -1 punto/giornata
 - bb)** Mancato rispetto degli ordini dei Responsabili di distretto: da -2 a -5 punti
- Ritardo superiore a 15 minuti al luogo di ritrovo per i censimenti: -1 punto per ciascuna infrazione.
- Errata, incompleta o mancata compilazione del modulo riepilogativo dell'attività di caccia di selezione: da -1 a -5
- Consegna ritardata delle cartine con gli appostamenti di caccia: da -1 a -5 punti
- Consegna dei crani e/o delle mandibole in cattivo stato: -1 punto per ciascun pezzo.
- Violazione delle norme relative alla rimozione degli appostamenti per la caccia di selezione: -2 punti per ciascun appostamento.



CAPITOLO 8



Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO

**PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE**
(art. 37, L.R. 3/1994)





REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

(art. 37, L.R. 3/1994)

PARTE 1 - PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO

- Articolo 1 *(Contenuti del regolamento)*
- Articolo 2 *(Ruolo della Provincia)*
- Articolo 3 *(Ruolo degli Ambiti Territoriali di Caccia)*
- Articolo 4 *(Strumenti per la gestione del contenimento del cinghiale)*
- Articolo 5 *(Aree di intervento)*
- Articolo 6 *(Tecniche di intervento)*
- Articolo 7 *(Impiego degli operatori)*
- Articolo 8 *(Conseguimento dell'abilitazione)*
- Articolo 9 *(Mezzi di intervento)*

PARTE 2 - REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO

- Articolo 10 *(Tipologie di controllo)*
- Articolo 11 *(Attivazione del controllo)*
- Articolo 12 *(Procedura di attivazione degli interventi di controllo ordinario)*
- Articolo 13 *(Scelta degli operatori)*
- Articolo 14 *(Provvedimenti di autorizzazione)*
- Articolo 15 *(Ruolo e funzioni degli operatori nella gestione degli interventi di controllo)*
- Articolo 16 *(Funzioni della Polizia Provinciale)*
- Articolo 17 *(Funzioni delle Guardie Giurate di Istituti di vigilanza privata convenzionati)*
- Articolo 18 *(Funzioni degli altri addetti alla vigilanza)*
- Articolo 19 *(Funzioni dei cacciatori che intervengono in veste di coadiutori)*
- Articolo 20 *(Doveri dei coadiutori)*
- Articolo 21 *(Interventi di controllo straordinario)*

PARTE 3 - VIGILANZA E SANZIONI

- Articolo 22 *(Addetti alla vigilanza)*
- Articolo 23 *(Sanzioni amministrative e penali)*
- Articolo 24 *(Sanzioni accessorie)*
- Articolo 25 *(Provvedimenti a carico dei coadiutori)*
- Articolo 26 *(Provvedimenti a carico dei responsabili di distretto)*
- Articolo 27 *(Norme finali)*



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

di Caccia (A.T.C.) la realizzazione del controllo nella restante parte del territorio provinciale.

PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO

Ruolo degli Ambiti Territoriali di Caccia

Contenuti del regolamento

Il presente regolamento disciplina la gestione la gestione del controllo del cinghiale, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 37 della L.R. 3/1994, all'art. 15 della L.R. 49/1995, ai contenuti del T.U. sui regolamenti regionali – Titolo VI “Gestione faunistico-venatoria degli ungulati”, e a quelli del regolamento provinciale sulla gestione faunistico-venatoria del cinghiale.

Ruolo della Provincia

La Provincia, provvede al controllo del cinghiale nelle aree di divieto di cui all'art. 5, ai fini del raggiungimento della densità agricolo forestale sostenibile e delega ai Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali

I Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) gestiscono il controllo del cinghiale, mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) attuano le misure di controllo indirette nel rispetto degli strumenti di gestione di cui all'art. 4. A tale scopo forniscono le recinzioni elettriche (elettropascoli) o altri mezzi di difesa preventiva a coloro che ne fanno richiesta;
- b) individuano le aree a priorità di intervento nel territorio di loro competenza;
- c) presentano le richieste di intervento per le Zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.);
- d) realizzano gli interventi di controllo a loro delegati dalla Provincia;
- e) comunicano alla Provincia i nominativi di agenti compresi tra quelli indicati all'art. 51 della L.R. 3/1994, disposti a collaborare in modo volontario alla gestione degli interventi di controllo.

Strumenti per la gestione del contenimento numerico del cinghiale



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Oltre al presente regolamento, gli strumenti per il contenimento numerico del cinghiale sono il “Programma di contenimento della fauna selvatica” ed il Piano di gestione delle Riserve Naturali di “Ponte Buriano e Penna” e “Valle dell’Inferno e Bandella”, quest’ultimo valido soltanto per il territorio delle due riserve naturali.

Il Programma di contenimento della fauna selvatica definisce i criteri, le modalità ed i tempi di intervento e articola la realizzazione del controllo sulla base di Piani di intervento annuali. Il Programma è predisposto ed approvato dalla Giunta Provinciale, dopo aver conseguito il parere favorevole dell’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, ha durata quinquennale, coincidente con quella del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (P.F.V.P.) ed il piano di interventi di ogni anno è predisposto in base ai seguenti criteri di riferimento:

livelli di presenza del cinghiale sul territorio;

impatto provocato sulle attività antropiche;

priorità ed obiettivi di gestione faunistico-venatoria, nelle tre forme di destinazione differenziata del territorio (A.T.C., zone a divieto di caccia, aree destinate all’attività venatoria in forma privata).

Il Piano di gestione delle Riserve Naturali di Ponte Buriano e Penna e Valle dell’Inferno e Bandella è approvato anch’esso dalla Giunta Provinciale e sottoposto al parere dell’I.N.F.S. Definisce i criteri di monitoraggio delle popolazioni e le linee guida per la gestione del cinghiale all’interno delle due riserve naturali.

Aree di intervento

Il controllo del cinghiale può essere effettuato in tutte e tre le forme di destinazione differenziata del territorio.

Negli A.T.C., nelle Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.) ed in quelle Agrituristico-Venatorie (A.A.V.), l’applicazione degli interventi di contenimento terrà conto della suddivisione del territorio in aree vocate e aree non vocate. Le tecniche di contenimento utilizzabili potranno essere anche diverse, però finalizzate al raggiungimento degli obiettivi gestionali. Gli interventi di contenimento numerico saranno modulati, come intensità, in funzione delle densità

obiettivo di cui all’art. 80 del Testo Unico dei Regolamenti Regionali approvato con D.P.G. R. n° 13/R del 25.02.2004. Gli interventi potranno essere effettuati in tutto il periodo intercorrente tra la data di chiusura della caccia al cinghiale e quella di apertura.

Nelle aree di divieto saranno possibili interventi di controllo numerico sia negli istituti faunistici, di cui alla L.R. 3/1994, che nelle aree protette di cui alla L.R. 49/1995. La sola eccezione riguarderà le “Oasi di Protezione”, dove non sono previsti interventi di contenimento numerico.

Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) e Zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.) gli interventi di contenimento avranno l’obiettivo di eradicare la popolazione, o quantomeno contenerla entro i limiti di densità fissati dal Regolamento Regionale per le aree non vocate. I medesimi obiettivi saranno perseguiti anche nelle Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna (Z.P.) ed in quelle di protezione urbana (Z.P.U.), qualora queste rientrino all’interno dell’area non vocata, mentre per quelle situate all’interno dell’area vocata, il controllo del cinghiale si porrà i medesimi obiettivi delle aree circostanti.

Nelle Riserve Naturali invece il controllo è realizzato in funzione delle necessità di tutelare l’ecosistema dall’impatto provocato dall’eccessiva presenza del cinghiale e di contenere il livello dei danni alle attività antropiche entro i limiti stabiliti dalle Comunità delle Riserve Naturali.

La Provincia gestisce direttamente gli interventi nelle aree seguenti:

Zone di Ripopolamento e cattura (Z.R.C.);

Riserve Naturali di Ponte Buriano e Penna, Valle dell’Inferno e Bandella, Sasso di Simone e Simoncello;

altre aree in divieto di caccia: Zone di Protezione lungo le rotte di migrazione per l’avifauna (Z.P.), Zone di Protezione Urbana (Z.P.U.), ecc., indicate annualmente dalla Polizia Provinciale agli A.T.C. .

Nel territorio a caccia programmata, nelle Aziende Faunistico-Venatorie, in quelle Agrituristico-venatorie e nelle aree in divieto di caccia, non incluse nell’elenco predisposto dalla Polizia Provinciale per gli A.T.C., la realizzazione degli interventi previsti dal Programma di contenimento della fauna selvatica è delegata agli A.T.C., che li



organizzano e li realizzano su autorizzazione della Polizia Provinciale.

a esigenze di conservazione della fauna selvatica o di tutela della sicurezza pubblica.

Tecniche di intervento

Il controllo del cinghiale viene attuato facendo riferimento alle tecniche di intervento individuate dall'I.N.F.S., nelle linee guida per la gestione del cinghiale.

Tra i metodi ecologici (o indiretti), verrà privilegiato l'impiego delle recinzioni elettrificate, dei dissuasori acustici e l'allontanamento con i cani. Altre forme di prevenzione potranno essere utilizzate purché non contrastino con le suddette linee guida.

Il contenimento diretto prevede invece il prelievo dei capi per mezzo della cattura e dell'abbattimento, quest'ultimo eseguito in forma individuale, all'aspetto ed in forma collettiva, con le tecniche della girata e della braccata, privilegiando la prima per non arrecare un disturbo eccessivo alle altre componenti faunistiche.

Le modalità di impiego della girata sono state appositamente concordate con l'I.N.F.S., in funzione dei seguenti criteri:

obiettivi del Programma di contenimento della fauna selvatica;

esigenza di raggiungere un rapporto credibile tra sforzo profuso e risultati ottenuti.

L'impostazione originaria del metodo è stata perciò adattata alle caratteristiche ambientali del territorio provinciale ed ai sensi del presente regolamento è adottata la seguente distinzione:

la **girata** viene impiegata utilizzando al massimo 20 operatori complessivi ed un numero di cani non superiore a 7;

la **braccata** prevede invece il ricorso ad un numero illimitato di operatori e ad una muta di cani, superiore a 7.

La Provincia si riserva la possibilità di fare ricorso ad ulteriori tecniche di prelievo che non contrastino con quelle indicate dall'I.N.F.S., qualora ve ne sia specifica necessità, in relazione

Impiego degli operatori

Gli interventi di controllo diretto vengono attuati con l'impiego dei seguenti operatori:

personale della Polizia Provinciale e/o di Istituti di vigilanza privata convenzionati per gli interventi organizzati dalla Provincia stessa;
altri addetti alla vigilanza di cui all'art. 51, L.R. 3/1994;

cacciatori abilitati dalla provincia, ai sensi dell'art. 37, comma 4, secondo le modalità indicate al successivo articolo 7.

proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano gli interventi di controllo, purché questi siano in possesso della licenza di caccia;

L'impiego degli operatori di cui al punto 3 avviene utilizzando in via prioritaria, i cacciatori che hanno scelto l'opzione di cui all'art. 28, comma 3, lettera d) della L.R. n° 3/1994, così come modificata con L.R. n° 21/2005.

Gli operatori di cui ai punti 3 e 4 collaborano con gli addetti alla vigilanza, con funzione di coadiutori ed agiscono in stretta collaborazione e sotto il controllo di questi.

L'impiego dei suddetti operatori avverrà nel rispetto delle modalità indicate nel Programma di contenimento della fauna selvatica, ciascuno secondo le mansioni assegnategli dagli artt. 15, 16, 17 e 18.

Conseguimento dell'abilitazione

Il conseguimento dell'abilitazione da parte dei soggetti con funzione di coadiutori nella realizzazione degli interventi di contenimento, avviene secondo le modalità indicate dalla Provincia e approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 83 del 16.03.1999.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Il rilascio dell'abilitazione avviene a coloro che abbiano presentato alla Provincia specifica richiesta per ciascuna delle forme di prelievo indicate all'articolo 4.

L'abilitazione agli interventi in forma singola, da appostamento, può essere conseguita sia dai cacciatori iscritti al registro provinciale della caccia al cinghiale in battuta, che da quelli non autorizzati a questa forma di esercizio venatorio.

L'abilitazione agli interventi in forma collettiva, che prevedono l'impiego della braccata è rilasciata esclusivamente agli iscritti al registro provinciale per la caccia in battuta.

L'abilitazione agli interventi con il metodo della "girata" è rilasciata esclusivamente ai cacciatori iscritti al registro provinciale per la caccia in battuta che abbiano presentato specifica richiesta per cacciatore in girata o per conduttore di limiere.

Il rilascio delle abilitazioni di cui ai punti precedenti è subordinato alla partecipazione dei richiedenti ai corsi di formazione organizzati dalla provincia, secondo programmi concordati con l'I.N.F.S. e al superamento di una specifica prova di esami.

Per ciascuna tecnica di prelievo la Provincia predispone un apposito albo dei cacciatori abilitati, tenuto periodicamente aggiornato con le nuove entrate e le uscite.

L'abilitazione agli interventi di controllo non ha limitazioni temporali e può cessare per le seguenti motivazioni:

rinuncia ad effettuare gli interventi di controllo da parte del cacciatore, presentata mediante comunicazione scritta alla Provincia;

revoca dell'abilitazione da parte della Provincia, a seguito di violazioni penali di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

(Mezzi di intervento)

Gli interventi di abbattimento nella forma del "controllo ordinario" di cui al successivo art. 9, comma 1, lettera a), vengono effettuati esclusivamente con armi a canna rigata a

caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a 5,6 mm e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

Gli interventi di contenimento attuati secondo la forma del "controllo straordinario" di cui al successivo art. 9, comma 1, lettera b), potranno essere effettuati anche con armi a canna liscia di cui all'art. 13, comma 1, L. 157/1992.

Le catture sono realizzate con trappole costituite da recinti di cattura (chiusini), con meccanismo di autoscatto impostato dalla preda.

PARTE 2

REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO

Tipologie di controllo

Il contenimento numerico del cinghiale è effettuato secondo due forme di controllo:

- un controllo definito "ordinario", attuato nel rispetto delle disposizioni del Programma di contenimento della fauna selvatica e con modalità stabilite nel presente regolamento;
- un controllo definito "straordinario", adottato in casi di necessità e di urgenza a seguito di Decreto del Presidente della Provincia e realizzato con modalità e tempi indicati nel suddetto provvedimento presidenziale.

Attivazione del controllo ordinario

Gli interventi di controllo ordinario vengono attivati secondo la procedura di cui al successivo articolo 12.

Procedura di attivazione degli interventi di controllo ordinario



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Il controllo ordinario è disposto dalla Provincia e dagli A.T.C. su richiesta diretta da parte dei seguenti soggetti:

agricoltori, in forma singola o associata o tramite le Associazioni di categoria;

Comitati di gestione delle Z.R.C., per i terreni compresi all'interno di tali istituti;

Comitati di Gestione degli A.T.C. per quelli posti all'interno del territorio a caccia programmata e delle Z.R.V.;

concessionari di Aziende Faunistico – Venatorie e Agrituristico – Venatorie;

da qualunque cittadino privato che abbia subito un danno rilevante da parte del cinghiale.

Le richieste di intervento devono essere presentate in forma scritta agli A.T.C. o al comando della Polizia Provinciale, anche utilizzando l'apposito modello e a secondo della localizzazione della richiesta.

I primi attivano il responsabile del distretto di gestione, all'interno del quale si trovano i terreni su cui è stato richiesto l'intervento per effettuare il sopralluogo di verifica, che può essere effettuato direttamente dal responsabile di distretto o da un suo sostituto. Nelle aree di sua competenza, invece, la Provincia dispone l'intervento a seguito del sopralluogo del proprio personale di vigilanza. Nelle A.F.V. e A.A.V. al sopralluogo partecipa anche il concessionario o un suo rappresentante.

Nel corso del sopralluogo viene verificata la tipologia dei danni e stabilite le misure per contrastarli, facendo ricorso in primo luogo a tecniche di contenimento indiretto (impiego di elettropascoli), subordinando la realizzazione del controllo diretto alla verifica sull'efficacia delle misure preventive.

La messa in opera delle recinzioni elettriche è compito delle squadre di caccia al cinghiale, iscritte al registro provinciale e dei proprietari e/o conduttori dei terreni interessati; questi potranno essere coadiuvati dalle GG.GG. di I.V.P. convenzionati, per i terreni posti all'interno delle Z.R.C. ed per le Riserve Naturali

L'intervento di controllo viene disposto immediatamente nei seguenti casi:

l'entità dei danni è tale da rendere ormai inutile il ricorso alle misure di prevenzione;

la morfologia e l'estensione dell'area danneggiata non consentono la messa in opera delle recinzioni elettriche o altre misure preventive;

quando le stesse non sono disponibili.

Gli interventi di controllo diretto vengono attivati entro i tempi stabiliti dal Testo Unico sui Regolamenti Regionali approvato con D.P.G.R. n° 13/R del 25.02.2004: 20 giorni per le aree vocate e 5 per quelle non vocate. L'A.T.C. stabilisce la data, l'ora e la località di ritrovo degli operatori concordandole con il responsabile del distretto di gestione e con il concessionario, nel caso di A.F.V. e A.A.V. .

Scelta degli operatori

Il responsabile del distretto di gestione individua per conto degli A.T.C. anche gli operatori che realizzeranno l'intervento in veste di coadiutori degli addetti alla vigilanza. Nelle A.F.V. e A.A.V. la scelta del personale avviene anche in collaborazione con il concessionario.

Per gli **interventi all'aspetto** gli operatori saranno individuati all'interno dell'albo degli abilitati a questa forma di prelievo, privilegiando coloro che hanno effettuato l'opzione "agli ungulati", ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera d) della L.R. 3/1994.

Per gli **interventi in braccata** gli operatori sono forniti dalle squadre di caccia al cinghiale secondo i criteri seguenti:

nelle aree vocate – di massima - intervengono la squadra di caccia a cui è assegnata l'area di gestione che include i territori in cui è stato richiesto l'intervento;

nelle aree non vocate, gli operatori sono indicati dal responsabile di distretto con un criterio di rotazione tra le squadre delle aree di gestione confinanti con l'area non vocata, anche in funzione della loro disponibilità e della vicinanza alla zona di intervento;

nelle aree a divieto di caccia, di competenza dell'A.T.C. e per le Z.R.V. l'individuazione degli operatori è effettuata con i medesimi criteri delle aree non vocate, di comune accordo tra il responsabile del distretto



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

venatorio e il Comitato di Gestione dell'istituto faunistico;

Per gli **interventi in girata** gli operatori saranno scelti solo fra gli abilitati a questa forma di intervento.

Nelle aree di sua competenza la Provincia individua i coadiutori da affiancare al proprio personale di vigilanza, secondo i criteri di cui ai comma 3, 4 e 5 del presente articolo.

Provvedimenti di autorizzazione

Gli interventi di contenimento rientranti nella forma del controllo diretto, sono autorizzati dalla Polizia Provinciale.

Per le aree di loro competenza, gli A.T.C. trasmettono via fax al comando della Polizia Provinciale la richiesta, con indicazione della data e della località dell'intervento. La medesima li autorizza e ne trasmette copia sempre via fax, alla segreteria degli A.T.C.

In ciascuna richiesta di provvedimento sono indicati data, ubicazione dell'area di intervento, gli operatori addetti alla direzione e realizzazione del medesimo, e quelli che partecipano in veste di coadiutori, la destinazione dei capi abbattuti. La tecnica di controllo viene individuata dall'addetto alla vigilanza responsabile dell'intervento, tra quelle indicate all'art. 6.

Copia del Provvedimento di autorizzazione viene poi consegnata all'addetto alla vigilanza, responsabile della direzione e realizzazione dell'intervento di controllo, integrata dall'apposita modulistica indicata in allegato al presente regolamento. Questa è costituita da:

- scheda di adesione dei partecipanti;
- scheda di verifica e registrazione dei capi abbattuti;
- modulo per la consegna degli stessi agli aventi diritto;
- scheda individuale per ciascun operatore su cui indicare se ha o meno esplosivo dei

colpi ed, in caso affermativo, il numero di questi.

La redazione dei moduli di cui alle lettere a), b), c) è a cura dell'addetto alla vigilanza, responsabile della direzione e realizzazione dell'intervento, il quale le compilerà in funzione dell'esito dei risultati dell'intervento stesso.

La scheda di cui alla lettera d) dovrà essere sempre compilata dagli operatori negli interventi da appostamento, mentre per quelli in girata e in braccata, sarà compilata solo nel caso previsto al successivo art. 19, comma 6, del presente regolamento.

Tutte le schede compilate dovranno essere restituite insieme al Provvedimento di autorizzazione al Comando di Polizia Provinciale entro 15 giorni dalla realizzazione dell'intervento.

Ruolo e funzioni degli operatori nella gestione degli interventi di controllo

Gli operatori di cui all'art. 7 esercitano le funzioni assegnategli dal presente regolamento e dalla normativa vigente, ciascuno nel rispetto delle proprie mansioni.

Funzioni della Polizia Provinciale

La Polizia Provinciale esercita le attività di supervisione, coordinamento e vigilanza ~~in~~ negli interventi di controllo e – quando opportuno – potrà in casi eccezionali occuparsi anche della direzione e realizzazione dell'intervento stesso.

Le attività suddette prevedono l'esercizio delle seguenti funzioni:

predispone ogni anno l'elenco delle aree di divieto di cui all'art. 5, comma 6, nelle quali il contenimento numerico del cinghiale viene attuato dalla sola Provincia.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

eventuale sopralluogo di accertamento, a seguito della richiesta di intervento, per valutare l'entità e la natura dei danni e stabilire le misure di intervento;

scelta della tecnica di controllo in accordo con il responsabile del distretto di gestione e predisposizione del provvedimento di autorizzazione di cui al precedente art. 12;

vigilanza durante le operazioni di controllo, con particolare riferimento al rispetto delle modalità di intervento, al comportamento tenuto dagli operatori ed alle misure di sicurezza adottate;

compiti di cui ai punti 1-9 del successivo art. 17, nei casi in cui la Polizia Provinciale effettui anche la direzione e realizzazione dell'intervento;

attivazione e controllo degli impianti di cattura e soppressione dei capi catturati;

raccolta, archiviazione ed analisi dei risultati degli interventi di controllo.

Funzioni delle Guardie Giurate di Istituti di vigilanza privata convenzionati

Le Guardie Giurate di istituti di vigilanza privata, nominate con decreto prefettizio e convenzionate con la provincia, supportano e collaborano con la Polizia Provinciale nelle varie fasi degli interventi di controllo ed in particolare svolgono le seguenti mansioni:

1. sopralluoghi di accertamento, su richiesta di intervento negli Istituti Faunistici a divieto di caccia e soprattutto nelle Z.R.C.;
2. direzione e realizzazione dell'intervento, consistente nell'esercizio dei compiti di cui ai punti 1-9 del successivo art. 17.

Funzioni degli altri addetti alla vigilanza

Agli agenti di cui all'art. 51 della L.R.3/1994 è affidata dall'A.T.C. la direzione e la responsabilità nella realizzazione di ciascun

intervento. Ad essi in particolare spettano i seguenti compiti:

1. redigere l'elenco dei partecipanti e verifica del possesso della relativa abilitazione di cui all'art. 37, L.R. 3/1994, per quella specifica tecnica di intervento;
2. controllo della validità della licenza di porto d'armi per uso di caccia, della polizza di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi e dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa e regionale;
3. concordare le modalità di collocazione delle poste e dei canai, nel caso degli interventi in girata e in braccata e dei singoli operatori per gli interventi da appostamento con le figure di cui al punto 4 del successivo art. 17, incaricate delle suddette operazioni;
4. individuare gli operatori incaricati di collocare le tabelle di segnalazione di cui all'art. 18, comma 1, punto 4;
5. verificare la disposizione degli operatori ed il rispetto delle condizioni di sicurezza;
6. controllare l'avvenuta collocazione delle tabelle di segnalazione dell'intervento, di cui all'art. 18, comma 1, punto 4, da parte dei coadiutori incaricati, ove necessario.
7. seguire lo svolgimento degli interventi e controllare il comportamento tenuto dai singoli cacciatori;
8. verifica dei capi abbattuti ed apposizione del contrassegno numerato in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 19, comma 2 del Regolamento Provinciale per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale;
9. assegnazione dei capi abbattuti secondo le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione dell'intervento.

Gli agenti cui viene affidata la responsabilità degli interventi saranno prioritariamente le guardie venatorie volontarie, tuttavia potranno essere autorizzati dalla Provincia, anche su indicazione degli A.T.C., altri agenti previsti dal suddetto art. 51, L.R. 3/1994, disponibili ad offrire la loro collaborazione in modo volontario, al di fuori del loro orario di lavoro e dei loro compiti istituzionali. In tale caso sarà sufficiente che questi soggetti siano in possesso di un nulla osta rilasciato dal loro Ente, Corpo o Arma di appartenenza, che consenta loro di utilizzare la propria qualifica per i compiti legati alla direzione e realizzazione degli interventi di contenimento.



Funzioni dei cacciatori che intervengono in veste di coadiutori

I proprietari e/o conduttori dei fondi in possesso di licenza di caccia e i cacciatori abilitati al controllo del cinghiale collaborano alla realizzazione dell'intervento di controllo con gli operatori di cui agli artt. 14, 15 e 16, mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

1. forniscono le generalità e la documentazione richiesta alla guardia a cui è affidata la responsabilità e la direzione dell'intervento;
2. firmano la scheda di adesione dei partecipanti, dichiarando di conoscere ed accettare integralmente le disposizioni contenute nel presente regolamento;
3. concordano con la guardia le modalità di realizzazione dell'intervento, con particolare riferimento alla sua localizzazione territoriale ed alla conseguente collocazione degli operatori;
4. dispongono i cartelli per segnalare l'intervento lungo le vie di accesso alla zona in cui viene realizzato. La segnalazione dell'intervento è obbligatoria per tutte le tecniche di abbattimento e le tabelle di avviso dovranno contenere scritte e simbologia adeguate a far comprendere con immediatezza la natura dell'intervento.
5. dispongono i singoli operatori sul territorio nel rispetto delle modalità concordate, su incarico dell'agente che dirige l'intervento. Questa mansione deve essere svolta esclusivamente da parte di figure individuate appositamente dal suddetto agente, tra i cacciatori partecipanti all'intervento ed indicate nella scheda di adesione dei partecipanti. L'accettazione dell'incarico da parte di queste è comprovata mediante apposizione della loro firma sulla scheda medesima;
6. in caso di incidente avvenuto nel corso di interventi in girata o in braccata, che abbia come conseguenza il ferimento di partecipanti all'intervento o di persone estranee a questo, gli operatori compilano - al termine dell'intervento - la scheda individuale di cui

all'art. 14, comma 2, lettera "d" e la riconsegnano al responsabile dell'intervento.

Le figure incaricate della disposizione degli operatori avranno inoltre il compito di impartire ad ognuno di essi le disposizioni, preventivamente concordate con l'agente responsabile dell'intervento, in merito al comportamento da tenere ed in particolare le regole da seguire al momento dello sparo.

Fa carico agli operatori partecipanti all'intervento il rispetto tassativo delle più rigorose norme di sicurezza nell'uso delle armi e di prudenza assoluta, a garanzia del primario dovere di tutelare l'incolumità fisica di chiunque si dovesse trovare - per qualunque motivo - in un raggio o portata lesiva, relativa alle armi utilizzate, liberando pertanto gli A.T.C. e la Provincia da ogni responsabilità correlata a tale libera e volontaria partecipazione.

Doveri dei coadiutori

I cacciatori che partecipano alla realizzazione degli interventi di controllo dovranno essere perfettamente a conoscenza dei contenuti del presente regolamento.

Oltre al giubbotto di riconoscimento, tutti gli operatori dovranno indossare l'apposito cappello, anch'esso di colore arancione;

Durante l'esecuzione dell'intervento ciascun operatore dovrà attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni impartitegli dall'organo di vigilanza, responsabile dell'intervento ed a quelle fornite dai responsabili addetti alla loro collocazione.

Sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti:

esplodere colpi verso un bersaglio, senza la sicurezza che - in caso di colpo a vuoto - dietro di esso vi sia una superficie schermante che impedisca al proiettile di proseguire oltre la sua traiettoria;

esplodere colpi verso un bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano altri operatori, o persone in genere, che possano venire colpiti in caso di colpo a vuoto;



esplodere colpi in aria o in altre direzioni per richiamare i cani o per stimolarli alla caccia, che non siano sparati con munizioni a salve;

L'eventuale ferimento o decesso di operatori, o di chiunque si dovesse trovare – per qualunque motivo – in un raggio o portata lesiva relativa alle armi utilizzate, in seguito a violazioni di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente, comporterà automaticamente la non idoneità dell'operatore che ha sparato ed il conseguente ritiro dell'abilitazione.

Interventi di controllo straordinario

La Giunta può autorizzare il Presidente della Provincia ad adottare misure eccezionali per il controllo del cinghiale su tutto il territorio, o su parte di esso, per fare fronte a situazioni di tangibile pericolosità per le attività antropiche e per la pubblica incolumità.

Tali misure vengono adottate mediante Decreto del Presidente della Provincia e con procedura indipendente dalle disposizioni del presente regolamento e consistono in interventi a carattere straordinario, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera "b" del presente regolamento, per i quali, le modalità di attuazione, gli operatori, i tempi e la localizzazione nel territorio, sono indicate, di volta in volta, nei singoli provvedimenti autorizzativi.

PARTE 3

VIGILANZA E SANZIONI

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento spetta al personale di cui all'art. 7, comma 1, punti 1 e 2.

Sanzioni amministrative e penali

Le violazioni compiute nel corso degli interventi di controllo alla normativa vigente in materia di armi e di attività venatoria, saranno punite con le sanzioni amministrative o penali stabilite dalle leggi che disciplinano tali materie.

Sanzioni accessorie

Oltre alle sanzioni di cui all'articolo precedente le violazioni alle normative in materia di caccia ed armi, comportano anche l'applicazione delle seguenti sanzioni accessorie:

sospensione individuale dell'abilitazione agli interventi di controllo al cinghiale per un periodo compreso tra 1 e 3 anni, nel caso in cui un operatore commetta violazioni alla legge sulla caccia che comportino le sanzioni amministrative di cui all'art. 58, comma 1, lettere a), d), e), f), g), o) della L.R. 3/1994, compiute successivamente al conseguimento dell'abilitazione stessa;

revoca individuale dell'abilitazione nel caso in cui un operatore riporti denuncia per le violazioni di cui all'art. 30 della L. 157/1992, ed agli articolo 3 e 4 della L. 110/1975, compiute successivamente al conseguimento dell'abilitazione stessa;

revoca collettiva dell'abilitazione alla intera squadra, nel caso in cui un operatore abbatta esemplari di cervo, daino, capriolo o muflone o specie particolarmente protette di cui all'art. 2, comma 1, della L. 157/1992, durante l'esercizio dell'attività venatoria, o nel corso degli interventi di controllo, con le tecniche della girata e della braccata.

La sospensione o la cancellazione dei cacciatori ed eventualmente della squadra dal registro provinciale viene disposta dalla Provincia, dandone comunicazione ai diretti interessati, tramite lettera raccomandata.

Provvedimenti a carico dei coadiutori



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Oltre a quanto disposto dagli articoli precedenti, è automaticamente stabilita la cessazione temporanea della possibilità di partecipare agli interventi di controllo, nei casi in cui gli addetti alla vigilanza, alla direzione ed al coordinamento dell'intervento accertino i comportamenti commessi a titolo collettivo e/o individuale, di seguito elencati:

Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 3 a 6 mesi l'operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni:

mancata collocazione delle tabelle di segnalazione dell'intervento;

disposizione degli operatori sul territorio in modo difforme da quella concordata con l'addetto alla vigilanza che coordina e dirige l'intervento;

mancata compilazione della scheda individuale di cui all'art. 14, comma 2, lettera e) soprattutto per quanto riguarda il numero di colpi esplosi;

mancato uso del cappello o del giubbotto ad alta visibilità;

2) Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 6 a 12 mesi l'operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni:

mancata disponibilità, per tre volte consecutive, a partecipare agli interventi di controllo;

rinuncia intenzionale ad abbattere una parte dei capi giunti a tiro, nonostante vi fossero le condizioni idonee per consentirne l'abbattimento.

Nel caso in cui tali violazioni siano accertate a carico di uno o più cacciatori, appartenenti ad una squadra o all'elenco dei collaboratori degli abilitati in girata, il medesimo provvedimento sia applica all'intera squadra o a tutti i cacciatori inclusi nell'elenco dell'abilitato in girata, compreso quest'ultimo.

3) Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 1 a 2 anni l'operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni, mettendo così a rischio la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini:

esplosione di colpi verso un bersaglio senza la sicurezza che - in caso di colpo a vuoto - vi sia dietro di esso una superficie schermante

che impedisca al proiettile di proseguire oltre la sua traiettoria;

esplosione di colpi verso un bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano altri operatori, o persone in genere, che possano venire colpiti in caso di colpo a vuoto;

esplosione di colpi in aria o in altre direzioni per richiamare i cani o per stimolarli alla caccia, che non siano sparati con munizioni a salve;

esplosione di colpi in maniera accidentale, avvenuta durante la fase preparatoria dell'intervento, nel corso della sua realizzazione e al termine di questo, durante il ritiro degli operatori.

4) Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 3 a 6 mesi la squadra che si sia rifiutata di collaborare con gli agricoltori per la messa in opera delle recinzioni elettriche.

Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 6 a 12 mesi la squadra che si rende responsabile delle seguenti infrazioni:

mancata disponibilità per tre volte consecutive a partecipare agli interventi di controllo;

rinuncia intenzionale da parte di uno o più operatori ad abbattere una parte dei capi giunti a tiro, nonostante vi fossero le condizioni idonee per consentirne l'abbattimento;

Provvedimenti a carico dei responsabili di distretto

L'A.T.C. può disporre anche la revoca dei responsabili di distretto nei seguenti casi:

qualora non eseguano o non facciano eseguire i sopralluoghi di verifica disposti dalla provincia, a seguito della richiesta di intervento presentata da una delle figure di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), d), e).

qualora non contattino tutte le squadre o tutti gli operatori singoli del proprio distretto per partecipare agli interventi di controllo.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del Testo Unico sui Regolamenti Regionali approvato con D.P.G.R. 25.02.2004, n° 13/R) e di quello provinciale per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale.



CAPITOLO 9

NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE E PER IL MANTENIMENTO DI TRADIZIONI LOCALI

Art.1

Il Dirigente del Servizio Caccia, ai sensi della L.R.T. n° 3/94 e dell'art. 35, comma 1, del T.U. dei regolamenti regionali approvato con DPGR del 25 febbraio 2004, n°13/r, autorizza la detenzione di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna autoctona secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art.2

Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, dovrà essere presentata domanda in carta legale rivolta alla Provincia di Arezzo, contenente le seguenti indicazioni:

- a) fonte di approvvigionamento dei mammiferi ed uccelli;
- b) luogo di custodia degli animali, caratteristiche e indicazioni delle strutture di detenzione degli stessi;
- c) scopo per il quale è richiesta l'autorizzazione .

Art.3

Il Dirigente del Servizio Caccia autorizza la detenzione a scopo ornamentale o amatoriale dei mammiferi e/o uccelli appartenenti alla fauna autoctona ad eccezione delle specie seguenti :

- a) specie particolarmente protette di cui all'art. 27 della L.R.T. n° 3/94;
- b) tutte le specie di ungulati comprese quelle sulle quali è consentita la caccia;
- c) tutti gli uccelli rapaci (notturni e diurni)ad eccezione di quelli cui la legge ne consente l'uso per l'esercizio della falconeria;
- d) tutti i mammiferi "predatori";

Per le specie di cui sopra sono fatte salve le strutture pubbliche o di uso pubblico quali zoo, strutture di recupero e la detenzione per affidamento in custodia di animali feriti o menomati non reintroducibili in natura, di cui all'apposito regolamento provinciale.

Art.4

Dopo la concessione dell'autorizzazione, il richiedente dovrà fornire attestazione (bolla di accompagnamento, fattura, ect..) della provenienza legittima della fauna di cui è stata richiesta la detenzione e la certificazione sanitaria attestante le condizioni di salute degli animali.



Art.5

La Provincia ha facoltà inoltre di respingere la richiesta in relazione alla inadeguatezza delle strutture di detenzione proposte. La detenzione di lepri in recinto a scopo ornamentale o amatoriale non è ammessa

Art.6

Le autorizzazioni hanno durata fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio e sono rinnovabili. Salvo il primo rilascio, devono essere rinnovate entro il 31 gennaio successivo alla scadenza.

Art.7

Di ogni specie o varietà o ecotipo la cui detenzione è autorizzata a scopo ornamentale od amatoriale è consentita la detenzione di singoli individui od al massimo di una coppia.

Art.8

I capi eventualmente prodotti dai soggetti detenuti, dovranno essere subito annotati su apposito registro annualmente vidimato dalla Provincia. I capi prodotti possono essere ceduti esclusivamente a persone autorizzate dalla Provincia per lo stesso scopo. I suddetti capi di selvaggina non collocati o non collocabili, devono essere ceduti gratuitamente alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante consegna nella sede provinciale stabilita.

Art.9

Annualmente saranno effettuati controlli da parte del personale addetto alla vigilanza e , in caso di mancato rispetto del presente regolamento, oltre alle sanzioni previste dalla legge, comporterà la revoca dell'autorizzazione.



CAPITOLO 10

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA IMMISSIONE DI SELVAGGINA NEL TERRITORIO PROVINCIALE

Art.1

Il Dirigente del Servizio Caccia autorizza, nel rispetto dei piani annuali di ripopolamento determinati dai comitati di gestione degli A.T.C. concordati con la Provincia, ai sensi dell'art. 32 lett. ff), della L.R.T. n° 3/94, l'immissione di selvaggina nel territorio provinciale secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Art.2

Per ottenere l'autorizzazione alla immissione di selvaggina nel territorio provinciale dovrà essere inoltrata almeno 15 giorni prima della data di effettuazione di dette operazioni, domanda in carta legale alla Provincia contenente le seguenti indicazioni:

- specie e quantità della selvaggina da immettere;
- fonte di approvvigionamento;
- luogo di immissione;
- scopo per il quale è richiesta l'autorizzazione .

Art.3

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 20/2002, nei territori degli A.T.C. le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte, dove la caccia è vietata.

Art.4

Le disposizioni di cui al precedente art. 3 non si applicano nei seguenti casi:

- quando l'immissione avviene all'interno di Aziende Faunistico Venatorie o Agrituristiche Venatorie, per le quali sono vigenti apposite disposizioni (art. 46, comma 3 della D.C.R. n° 292/94 e successive modifiche);
- quando l'immissione è effettuata direttamente dalla Provincia in conseguenza di provvedimenti speciali (sequestro di selvaggina o altro);
- quando l'intervento è effettuato per motivi di studio o di ricerca, autorizzato dalla Provincia.



Art.5

Dopo la concessione della autorizzazione, il richiedente dovrà fornire attestazione (bolla di accompagnamento, fattura ect..) della provenienza legittima della selvaggina immessa nonché della certificazione sanitaria attestante le condizioni di salute degli animali.

Art.6

E' facoltà della Provincia stabilire la data di immissione della selvaggina, quando questa non sia già stata indicata nella domanda di autorizzazione dall'interessato, onde consentire alla Vigilanza Provinciale di assistere, se ritenuto necessario, alla liberazione della fauna.



CAPITOLO 11

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE PER L'ADDESTRAMENTO,
L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI**



Art. 1
FINALITA'

Le aree di cui al presente disciplinare sono istituite al fine di consentire e favorire l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita, iscritti e non iscritti ai libri genealogici, nonché la loro qualificazione in funzione della selezione produttiva ed in generale in funzione dello sviluppo e dell'educazione cinofila;

2) La gestione di dette aree è disciplinata dal presente atto, per tutto ciò che non è previsto dalla normativa regionale che disciplina la materia;

Art. 2
TIPOLOGIA DELLE AREE

1) Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani si distinguono in:

a) aree ove le attività cinofile sono consentite su selvaggina senza possibilità di abbattimento;

b) aree ove le attività cinofile sono consentite anche con possibilità di abbattimento di selvaggina proveniente da allevamento, purché appartenenti alle specie cacciabili fermo restando il divieto assoluto di sparare ad altra fauna.

Art. 3
DIMENSIONI

La dimensione delle aree di cui alla lett. a) del precedente articolo 2 può estendersi fino a 1500 ettari di terreno, mentre le aree di cui alla lett. b) del predetto art. 2, dove si effettua l'abbattimento, non possono occupare territori di superficie superiori a 100 ettari, privilegiando i terreni di scarso interesse faunistico e ambientale;

le aree di nuova istituzione dovranno avere una superficie minima non inferiore a 10 ettari.

Art. 4
IMMISSIONI DI SELVAGGINA

Nelle aree di cui all'art. 2, sono consentite immissioni di selvaggina delle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, quaglia, germano reale;

Le specie di selvaggina utilizzate per le immissioni nelle aree dove è consentito l'abbattimento devono provenire da allevamenti nazionali e appartenere alle specie proprie della fauna italiana;

Nelle aree ove si effettua l'addestramento e l'allenamento senza abbattimento, è consentita l'immissione, oltre che delle specie sopra indicate, anche di lepri comuni.

Art. 5
**ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO SU CINGHIALE
E LEPRE IN AREE RECINTATE**

L'attività di addestramento e allenamento su cinghiale e lepre è effettuata senza possibilità di abbattimento e in aree adeguatamente recintate, tali da non permettere la fuoriuscita dei selvatici. All'interno di detti recinti è consentita esclusivamente la presenza di soggetti appartenenti allo stesso sesso;

I soggetti immessi devono provenire da allevamenti nazionali;



Art. 6
PERIODI E MODALITA' DI UTILIZZO

L'attività di addestramento ed allenamento dei cani nelle A.A.C. di cui all'art. 2, lett. a) sono consentite per tutto l'anno ad eccezione del periodo **15 Aprile – 1 Luglio**. Le prove cinofile nazionali o internazionali possono essere effettuate su specifica autorizzazione anche nel periodo **15 Aprile – 1 Luglio**;

L'attività di addestramento ed allenamento dei cani nelle aree di cui all'art. 2, lett. b) sono consentite per tutto l'anno o, nel periodo stabilito nelle relative autorizzazioni nei giorni di Mercoledì, Giovedì, Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali, con possibilità di abbattimento e, nei giorni di Lunedì, Martedì e Venerdì sarà consentito solo l'allenamento e l'addestramento dei cani senza possibilità di abbattimento potendo, comunque, immettere selvaggina;

Le attività di addestramento nelle Aree di cui all'art. 5 sono consentite tutto l'anno con esclusione di tutti i martedì e venerdì per le sole Aree Addestramento Cani su cinghiale in recinto.

Nelle aree di cui all'art. 2, lett. b) autorizzate con abbattimento di fauna selvatica di allevamento, il fucile può essere sostituito dal falco regolarmente detenuto;

Art. 7
ORARI PER L'ADDESTRAMENTO

L'attività di addestramento ed allenamento dei cani nelle aree di cui all'art. 2, lett. a) ed art. 5, è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 12 e dalle ore 14 fino al tramonto, escluse le aree addestramento cani su cinghiale in recinto, disciplinate in altra parte del presente regolamento. Nelle Aree di cui all'art. 2, lett. b), l'attività di addestramento e sparo sono consentite dal sorgere del sole alle ore 12 e dalle ore 14 fino al tramonto. In occasione di gare cinofile con sparo, è consentito l'utilizzo dell'area senza l'interruzione sopra prevista (dalle ore 12 alle ore 14).

Art. 8
GARE CINOFILIE

Le gare cinofile per i cani da ferma, da cerca e da seguita, sono effettuate nell'ambito delle aree di cui alla lettera a) del precedente art. 2 e art. 5 senza possibilità di abbattimento, mentre sono consentite con abbattimento o senza abbattimento, all'interno delle aree di cui alla lett. b) del predetto art. 2;

Le gare cinofile di carattere transitorio senza possibilità di abbattimento possono essere autorizzate dalla Provincia, in territori diversi da quelli di cui all'art. 2 del presente disciplinare, dietro presentazione di domanda corredata di consenso dei proprietari dei terreni. Dette gare dovranno avere carattere provinciale, regionale o nazionale e i territori interessati dovranno essere temporaneamente tabellati ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento. La durata massima di tali manifestazioni non dovrà essere superiore a 2 giorni. Dette manifestazioni non sono consentite nel periodo **15 Aprile – 15 Luglio**.

Art. 9



USO DEI CANI DA FERMA E DA CERCA PER LE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLA FAUNA

Ai fini di valutare la quantità della fauna nel territorio possono essere autorizzate dalla Provincia operazioni di verifica quantitativa della fauna selvatica, organizzate nei territori di propria competenza dagli organi di gestione dei vari istituti faunistici.

Art. 10 AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLE AREE

la gestione delle aree di addestramento, allenamento e le gare dei cani, individuate nel P.F.V.P, è autorizzata, su richiesta, con provvedimenti del Dirigente del Servizio Caccia; l'autorizzazione ha durata massima di cinque anni e può essere rinnovata. La data di scadenza è fissata al 31 dicembre del 5° anno;

Art. 11 DESTINATARI DI AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati o titolari di Azienda Agrituristico Venatoria; Le aree addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di A.A.V. devono ricadere all'interno dell'azienda stessa.

Art. 12 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata alla Provincia in carta legale, corredata oltre che dal regolamento di gestione previsto al successivo art. 13, dalla documentazione prevista dalle disposizioni regionali che regolano la materia.

Art. 13 REGOLAMENTO DI GESTIONE

il richiedente l'autorizzazione dovrà predisporre un regolamento di gestione dal quale risultino:

- a) le specie di selvaggina appartenenti alla fauna che s'intende immettere ed eventualmente abbattere;
- b) tempi e modalità di utilizzo dell'area;

In caso di variazione dei tempi e delle modalità di esercizio il responsabile dovrà presentare alla Provincia, per l'approvazione, il nuovo regolamento di gestione.

Art. 14 TABELLAZIONE PERIMETRALE

I titolari di autorizzazione delle aree sono tenuti alla tabellazione perimetrale delle stesse. Le relative tabelle, devono recare la scritta "Area addestramento cani" ed essere conformi a quanto prescritto dall'art. 26 della L.R.T. n. 3/94.

Art. 15



ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'accesso all'area addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati, dal titolare/responsabile della gestione dell'area;

Nelle aree di addestramento con abbattimento, le autorizzazioni di cui al precedente comma dovranno essere cronologicamente annotate nel registro di cui al successivo art. 16, 2° comma;

- 3) Nelle aree addestramento con abbattimento è prevista una densità massima di fucili pari ad uno ogni 10 ettari e uno ogni cane. Le densità di cui sopra non si applicano quando l'attività sia svolta esclusivamente su quaglie;
- 4) All'interno delle aree addestramento cani con abbattimento si applicano le norme del calendario venatorio in ordine al numero dei capi da prelevare;
- 5) Nelle aree di cui sopra si dovrà accedere con il cane a guinzaglio e fucile scarico e in custodia;
- 6) Nelle aree autorizzate con abbattimento di fauna selvatica, previste all'art. 2, punto 1), lett. b, il fucile può essere sostituito dal falco regolarmente detenuto;
- 7) Nelle aree dove è consentito l'abbattimento, la zona dove avviene lo sparo deve essere delimitata da apposite bande rosse.

Art. 16

ESERCIZIO DEL CONTROLLO

La Provincia controlla che nelle aree di addestramento cani sia rispettato quanto previsto dal regolamento di gestione sottoscritto dal titolare dell'autorizzazione nonché dal presente regolamento;

- 2) Di tutte le operazioni di immissione e abbattimento deve essere eseguita, a cura del responsabile della gestione, specifica annotazione in apposito registro che dovrà essere tenuto a disposizione della Provincia e che sarà vidimato dal Dirigente del Servizio Caccia.

Art. 17

VIGILANZA NELLE AREE CON ABBATTIMENTO

Nelle aree addestramento cani con abbattimento, durante l'attività deve essere assicurata la presenza di almeno una guardia, di cui all'art. 51 della LR. n. 3/94, in servizio ed indossando la prescritta uniforme al fine di consentirne un'agevole riconoscimento.

ART. 18

NORME PARTICOLARI PER LE A.A.C. AREE ADDESTRAMENTO CANI SU CINGHIALE IN AREE RECINTATE

- 1) Ogni area di addestramento dovrà essere recintata da rete metallica od altra effettiva chiusura, in modo da impedire la fuoriuscita degli animali (art. 68, 4° c. - Delibera C.R.T. n. 292/94) e, dovrà essere delimitata da tabelle portanti la dicitura "aree addestramento cani - Accesso regolamentato" e disposte nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 26 della L.R.T. 3/94 e successive modificazioni e integrazioni;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- 2) Il numero dei cinghiali presenti in ogni area di addestramento dovrà essere rapportato in base alle dimensioni ettariali del campo stesso e cioè:
fino a 5 ha. - n. 2 capi come limite massimo;
da 5 ha fino a 10 ha. - n. 3 capi come limite massimo;
da 10 ha. fino a 20 ha. - n. 5 capi come limite massimo;
oltre i 30 ha n. - 6 capi come limite massimo;
- 3) I cinghiali presenti nell'A.A.C. dovranno essere tutti dello stesso sesso (art. 68, 4° c. – Delibera C.R.T. n. 292/94) essendo, altresì obbligatorio, un registro di carico e scarico degli stessi vidimato dalla Provincia;
- 4) Fermo restando quanto disposto dalla normativa regionale (art. 86, 2 c. del D.P.G.R. n. 13/R/04), le dimensioni ettariali minime delle nuove A.A.C. non potranno essere inferiori a 10 ha;
Il numero complessivo di tali strutture sarà definito dal piano faunistico provinciale;
- 5) Il numero massimo dei cani introdotti nelle aree per ogni sciolta dovrà essere:
- recinti fino a 5 ha. - n. 3 cani;
- recinti da 5 ha. fino a 10 ha. - n. 4 cani;
- recinti da 10 ha. fino a 20 ha. - n. 5 cani;
- recinti oltre 20 ha. - n. 6 cani come limite massimo.
Nell'effettuazione di gare cinofile riconosciute a livello provinciale, regionale e nazionale potranno essere ammessi fino a n. 8 cani per muta, solo nei recinti di dimensione superiore a 20 ha.;
- 6) Nel corso della settimana l'addestramento potrà essere effettuato per 2 giorni interi e per 3 mezza giornate da concordare con il Dirigente del servizio Caccia della Provincia di Arezzo.
Tra un addestramento e l'altro dovrà essere prevista una pausa d'interruzione non inferiore a 30 minuti, nei giorni in cui l'addestramento è limitato a mezza giornata, e non inferiore ad 60 minuti, nei giorni in cui l'addestramento è consentito per l'intera giornata;
- 7) L'orario consentito per l'addestramento inizia dal sorgere del sole alle ore 12 e dalle ore 14 fino al tramonto;
- 8) L'immissione dei cinghiali nei recinti dovrà avvenire alla presenza di: Funzionari dell'Ufficio Caccia; Ufficiali/Agenti del Corpo della Polizia Provinciale; G.V. di cui all'art. 51 della L.R. n. 3/94. Dei soggetti immessi, dovrà essere comprovata la legittima provenienza e l'idoneità sanitaria, tramite regolare documentazione;
- 9) Tutti i cacciatori possono accedere nelle A.A.C. con parità di diritti e di doveri;
- 10) Durante l'addestramento dovrà essere presente un responsabile della struttura;
- 11) Qualora si renda necessario l'abbattimento dei cinghiali presenti nel campo d'addestramento, dovrà in merito essere richiesta preventiva autorizzazione alla Provincia;
- 12) Copia dell'autorizzazione e del regolamento di gestione dovranno essere posti in visione all'ingresso delle A.A.C.;



13) Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutte le A.A.C. su cinghiale e lepre in aree recintate, devono adeguarsi a quanto in esso stabilito;

Art. 19
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'irregolare gestione, le violazioni del provvedimento d'autorizzazione, del presente regolamento, oltre alle violazioni di legge, comportano la diffida da parte del Dirigente, o la revoca dell'autorizzazione nei casi di particolare gravità. In caso di nuova irregolarità, commessa entro due anni dalla precedente diffida, ciò comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa, pronunciata dal Dirigente. L'eventuale nuovo rilascio potrà avvenire dopo il decorso di un biennio dalla data del provvedimento di decadenza.

Art. 20
NORME FINALI

1) Le aree senza possibilità d'abbattimento attualmente esistenti ed inferiori a 10 ettari, non possono essere convertite in aree con possibilità d'abbattimento. Le aree con possibilità d'abbattimento attualmente esistenti ma inferiori 10 ettari, dovranno svolgere l'attività esclusivamente sulla quaglia.

Sono abrogate le seguenti Deliberazioni:

C.P. n. 239 del 29.11.1991;
G.P. n. 716 del 07.03.1996;
G.P. n. 212 del 12.03.1998;
G.P. n. 229 del 03.04.2003;
G.P. n. 185 del 15.03.2004;



CAPITOLO 12

DISCIPLINA PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEI PROPRIETARI DEI FONDI RUSTICI PER I DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA

1. Procedure per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica: principi generali

La Legge Regionale n. 3/94, all'art. 8 comma 6 lett. C), prevede che i Piani F.V. contengano, altresì, i criteri per la determinazione ed il risarcimento in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici per i danni causati arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi ricompresi nelle Oasi e nelle Zone di Protezione, nonché nelle Zona di Ripopolamento e Cattura.

L'art. 9 comma 1 lett. G del T.U. n. 13/R, prevede che i Comitati di Gestione degli ATC determinano ed erogano i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.

I criteri enunciati nel seguente paragrafo devono quindi intendersi come criteri generali validi per gli istituti faunistici e per il Territorio a Gestione Programmata degli ATC, qualora questi non abbiano adottato un proprio regolamento.

Nel caso che gli ATC adottino specifici regolamenti per la determinazione dei risarcimenti, le presenti direttive saranno valide per le parti non in contrasto con i suddetti regolamenti.

La Provincia conferma la delega ai Comitati di Gestione degli ATC relativa alla determinazione ed erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole all'interno delle zone destinate alla protezione della fauna per l'intera durata del presente Piano Faunistico Venatorio 2006/2010.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. j) del T.U. sopra richiamato, i Comitati di Gestione degli ATC destinano almeno il 30% delle quote di iscrizione all'ATC per operazioni di ripopolamento e reintroduzione di galliformi e lagomorfi.

Pertanto l'ammontare complessivo dei contributi erogati per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica non potrà comunque superare il 70% delle quote di iscrizione agli ATC. Nel caso che l'ammontare dei contributi richiesti e periziati superi tale quota, le somme effettivamente liquidate saranno ridotte in misura proporzionale.

1.1. Segnalazione dei danni

Coloro che subiscono danni alle colture agricole sono tenuti a segnalarli all'Organo competente (**Ambito Territoriale di Caccia**) in forma scritta possibilmente entro 48 ore dall'accertamento del primo danno da parte del conduttore dei fondi, affinché possano essere utilmente adottati provvedimenti ed accorgimenti atti a limitare i danni stessi, almeno 15 gg. prima nel caso in cui si approssimi il periodo della raccolta, o, in caso di danni alla semina, prima che la coltura raggiunga uno stato vegetativo tale da impedire la valutazione del danno e l'agente che lo ha causato;

Le domande dovranno essere avanzate usando la modulistica predisposta dall'Ambito Territoriale di Caccia competente, consegnate a mano o trasmesse a mezzo posta o fax.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Le domande di indennizzo possono essere inoltrate all'Ambito Territoriale di Caccia anche tramite le Associazioni degli Agricoltori, utilizzando la modulistica conforme.

Nelle domande di indennizzo dovranno essere ben specificati:

- I dati anagrafici o ragione sociale del richiedente, accompagnati dal codice fiscale o dal numero di partita IVA;
- Dichiarazione di proprietà o di possesso e riferimenti catastali dei terreni interessati dal danneggiamento;
- Entità della superficie oggetto di sopralluogo;
- Coltura danneggiata;
- Stima del quantitativo di prodotto perduto;
- Indicazione sulla specie che ha causato il danno e zona di provenienza;
- Descrizione dell'attività di prevenzione dei danni adottata;
- Disponibilità a collaborare ai piani di prevenzione.

Nel caso in cui siano stati danneggiati vigneti soggetti a disciplinare di produzione dovrà essere prodotta copia della denuncia delle uve presentata agli organismi competenti nei termini di legge

Il Richiedente, con la sottoscrizione della domanda, si assume la responsabilità di quanto dichiarato ed esonera l'Ambito Territoriale di Caccia da qualsiasi responsabilità nei confronti di eventuali altri aventi diritto in merito all'indennizzo riconosciuto.

Le domande di sopralluogo devono essere presentate, in rapporto alla coltura danneggiata, nel periodo vegetativo, dalla semina al momento del raccolto previsto dagli usi e consuetudini locali; in tal senso ogni Ambito Territoriale di Caccia può determinare, all'atto della stesura del proprio Regolamento, le date di scadenza per tipologia di coltura.

Le richieste che perverranno agli Ambiti Territoriali di Caccia fuori termine od incomplete dovranno essere archiviate dandone comunicazione scritta all'interessato.

1.2. Accertamento dei danni

1. L'organismo preposto alla erogazione degli indennizzi verifica le richieste avanzate mediante sopralluoghi, da effettuare di norma entro i 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta di indennizzo e comunque entro i limiti previsti dalla legge.
2. I sopralluoghi di accertamento sono effettuati, da tecnici incaricati dall'Ambito Territoriale di Caccia i cui compiti sono di verificare e stimare il danno causato dalla fauna, anche mediante campionamenti, rilevamenti GPS (Global Positioning System) e/o fotografici.
3. Sull'apposita modulistica di sopralluogo dovrà essere riportato quanto segue:
 - superficie e tipologia della coltura oggetto del sopralluogo;
 - stato vegetazionale, fitosanitario e produttività della coltura;
 - quantità e/o percentuale di prodotto perduto;



superficie danneggiata;
presunta data del danno;
presunta provenienza degli animali che hanno provocato il danno;
indicazioni circa opere per la prevenzione adottate;
indicazioni circa opere per la prevenzione di eventuali, ulteriori danni.

4. In caso di richiesta di sopralluoghi per l'accertamento di danni risultanti inesistenti, il costo della perizia tecnica sarà a carico del richiedente, che dovrà corrisponderlo, previa richiesta, entro 120 giorni, all'Ambito Territoriale di Caccia.

1.3. Operazioni di stima

La stima del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente, o suo incaricato, ed il relativo verbale deve essere firmato per accettazione della stima.

In caso di mancata firma e accordo, il danneggiato può mettere a verbale i motivi della mancata accettazione

I Tecnici incaricati del sopralluogo provvedono ad informare l'agricoltore danneggiato circa i metodi e le procedure di prevenzione dei danni normalmente adottate nei casi simili, indicando i referenti cui rivolgersi per la loro attuazione e dandone menzione nel verbale di sopralluogo.

Al sopralluogo possono presenziare componenti del Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia o suoi delegati in veste di osservatori, i medesimi dovranno comunque qualificarsi di fronte al proprietario o conduttore del fondo agricolo e non prendere parte alla determinazione del verbale di accertamento.

Il Tecnico incaricato del sopralluogo dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

Verifica dei documenti allegati, dei quali è obbligatoria la certificazione catastale e la cartografia particellare in scala adeguata tale da consentire l'individuazione territoriale, per i vigneti certificati IGT- DOC – DOCG è obbligatoria la certificazione del catasto vitivinicolo;

Verifica in caso di intestazione non corrispondente fra il certificato catastale ed il titolare della richiesta, della documentazione attestante il titolo di conduzione;

Accertamento relativo alla rispondenza della qualità di coltura riportata nel certificato catastale e quella oggetto della richiesta;

Valutazione del danno con metodo analitico procedendo, ove necessario, alle misurazioni degli appezzamenti danneggiati se facilmente individuabili o, in caso di danno diffuso, alla delimitazioni di aree di saggio distribuite uniformemente sull'appezzamento, conseguente determinazione della media ponderale e definizione dell'aliquota percentuale media complessiva.

Redazione del verbale riportando tutte le informazioni richieste e le annotazioni necessarie alla successiva definizione del danno da rimborsare, curando con particolare attenzione l'aspetto delle definizioni relative alle cause o concause che hanno procurato il danno e, se possibile, la provenienza, nonché indicate le misure di prevenzione eventualmente adottate o, in caso contrario, le motivazioni per cui non sono state o non possono essere realizzate;

La redazione del verbale deve essere compilato anche in caso di accertamento del danno risultante negativo, riportandone nelle annotazioni le motivazioni;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- Il verbale deve essere firmato dal Tecnico incaricato e dal richiedente o suo rappresentante. Nel caso in cui il richiedente si rifiuti di firmare la perizia, il Tecnico deve informare il medesimo che eventuali osservazioni dovranno essere fatte con scritto inoltrato all'Ambito Territoriale di Caccia entro 10 giorni dalla data del verbale, permettendo di procedere ad eventuali accertamenti suppletivi o l'attivazione della Commissione Arbitrale.
- Il Tecnico con la firma del verbale, si assume la responsabilità di quanto accertato in riferimento alla valutazione del danno.

1.4. Danni non ammessi a risarcimento

L'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali è riservato a coloro che abbiano dato preventiva segnalazione del danneggiamento, come previsto dal comma 1 del titolo 4.7.1.1.

Non sono indennizzabili danni relativi a:

Colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;

Colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danno;

Colture ottenute in assenza di tutte o parte delle operazioni agronomiche normalmente adottate per il tipo di coltura interessata;

Colture evidentemente aggredite da infestanti in modo tale da pregiudicare la normale produzione;

Impianti di essenze arboree attuati con i contributi previsti dal Reg. CEE 2080/92 "Arboricoltura da legno" ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa europea;

Danni provocati da colombe, piccioni, animali domestici e nutrie in quanto non riconosciuti come specie di fauna selvatica;

Danni causati da eventi metereologici e/o fallanze;

Danni a colture attuate su terreni posti ad una quota incompatibile con le caratteristiche agronomiche sue proprie a meno che non venga prodotta idonea documentazione attestante che la stessa coltura ha ottenuto risultati rilevanti o apprezzabili negli anni precedenti. Resta comunque facoltà dell'A.T.C. individuare limitazioni per il rimborso di danni a colture attuate in situazioni ambientali ritenute incompatibili con le loro specifiche caratteristiche agronomiche;

Danni entro la fascia di 200 metri circostanti i confini di aree sottoposte a divieto di caccia, ovvero di strutture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i programmi di gestione e controllo delle specie selvatiche predisposti o indicati dall'Amministrazione Provinciale, per i quali i responsabili dei divieti stessi sono tenuti all'indennizzo dei danni (*così come approvato con L.R. n. 34 del 23 febbraio 2005*);

Ogni Ambito Territoriale di Caccia potrà definire un importo minimo sotto il quale i danni risultano non indennizzabili; tale importo potrà essere definito in misura proporzionale all'entità del risarcimento e, comunque, non potrà superare € 150,00.

1.5. Tipologia dei danni risarcibili e modalità di valutazione



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Ai fini dell'ammissione al risarcimento si distingue due tipologie di danni, quelli direttamente legati ai prodotti agricoli e quelli indiretti legati ad alcuni tipi di infrastrutture.

TIPOLOGIA DEI DANNI

Colture erbacee

impianti di prati e pascoli;
colture foraggere – cerealicole – industriali – oleaginose e proteoleaginose;
colture orticole;
pascoli permanenti.

Colture arboree in attualità di coltivazione

frutteti – oliveti – vigneti – castagneti da frutto;
rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto.

TIPOLOGIA DELLE INFRASTRUTTURE AMMESSE A RISARCIMENTO

**Opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree;
Opere per la regolazione delle acque**

MODALITA' DI VALUTAZIONE

Danni alle colture cerealicole, foraggere e pascoli permanenti

- a) Nel caso di danni procurati nella fase di semina o comunque in tempi tali da consentire le operazioni di risemina, se questi interessano parti consistenti dell'appezzamento, deve essere indicata la superficie da riseminare, facendo presente al richiedente che qualora non provveda non potrà essere riconosciuto alcun rimborso.
Diversamente, nel caso in cui i danni siano di lieve entità e diffusi sull'appezzamento, il danno dovrà essere espresso in percentuale e verificato prima del raccolto. E' compito del richiedente, inoltrare richiesta scritta all'Ambito Territoriale di Caccia, per un ulteriore sopralluogo prima del raccolto, pena il non riconoscimento del danno.
Qualora venga riconosciuta una percentuale di danno il richiedente non può procedere alla risemina. L'Ambito Territoriale di Caccia potrà svolgere controlli in merito, non risarcendo le risultanze dell'avvenuta risemina per i danni già definiti.
- b) In presenza di danni arrecati a prato o prato pascolo, la valutazione dovrà essere fatta in superficie danneggiata e non a fieno. Se lo stesso danno si presenta su superfici in erbatura ma non facenti parte di una coltivazione come sopra, non può essere riconosciuto, ai sensi della Delibera del C.R.T. n. 340 del 26/07/1995, come non sono riconosciuti danni a scarpate, greppi o muri a secco.
- c) Per i danni causati in fase di maturazione del prodotto, il risarcimento sarà pari alla perdita del prodotto definito in sede di valutazione.

Danni alle colture orticole

Il risarcimento viene determinato secondo i criteri già esposti:
superficie danneggiata;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

prezzo del prodotto;
produzione media della zona.

Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione

a) frutteti – oliveti – vigneti - castagneti da frutto;

nel caso di danni tali da rendere preferibile la sostituzione delle piante, il risarcimento è basato sul costo delle sostituzioni (messa a dimora completa), con una integrazione pari al valore del prodotto perduto stimata secondo i parametri precedentemente indicati.

rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto;

- nel caso di danni tali da rendere necessaria la sostituzione delle piantine danneggiate (per danni verificatisi entro tre anni dall'impianto) il risarcimento è basato sul costo delle sostituzioni (messa a dimora completa).

Nel caso di danni rilevanti in rapporto alla superficie investita e tali da prevedere ingenti rimborsi, il Tecnico, effettuata la stima, si deve riservare del definitivo accertamento dopo averne data immediata comunicazione all'Ambito Territoriale di Caccia.

Nel caso in cui i danni interessino oltre che le produzioni agricole anche le strutture di frutteti, oliveti, vigneti ed altro, il Tecnico redigerà verbale descrittivo di quanto viene accertato senza la definizione percentuale o numerica del danno, informando immediatamente l'Ambito Territoriale di Caccia.

2. Modalità di liquidazione

2.1. Definizione delle quantità dei prodotti agricoli da risarcire

Il Tecnico incaricato del sopralluogo dovrà definire la quantità di prodotto da risarcire in base alle produzioni medie definite dall'Ambito Territoriale di Caccia, tenuto conto delle indicazioni qualitative della coltura danneggiata riportata nel verbale.

2.2. Calcolo degli importi di liquidazione

Il calcolo dovrà essere effettuato sulla base del prezzario predisposto dall'Ambito Territoriale di Caccia ed approvato dall'Amministrazione Provinciale per ogni annata agraria, nel rispetto delle modalità stabilite dal capitolato di cui alla Delibera del C.R.T. n. 340 del 26/07/1995 (criteri per la determinazione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica)

2.3. Liquidazione degli importi

La liquidazione dei danni risultanti dai conteggi potrà essere effettuata con le seguenti modalità:



in un'unica soluzione nei primi mesi dell'anno successivo a quello dell'accertamento;
immediatamente qualora il danno sia definito in modo forfetario ed il beneficiario abbia sottoscritto l'impegno a non richiedere ulteriori integrazioni per l'annata agraria di riferimento.

2.4. Detrazione per costi tecnici

Per ogni verbale di accertamento l'Ambito Territoriale di Caccia potrà stabilire di effettuare una detrazione dall'importo da liquidare a titolo di contributo per costi tecnici non superiore ad € 60,00. In caso di accertamenti, effettuati su richiesta, che abbiano dato un esito negativo con mancato riscontro di qualsiasi tipo di danno, l'ATC potrà provvedere al recupero delle spese sostenute per costi tecnici richiedendo il relativo rimborso nei modi consentiti dalla legge.

2.5. Riduzione percentuale per mancata prevenzione

Qualora il richiedente non abbia provveduto ad effettuare interventi di prevenzione dei danni secondo le specifiche tecniche contenute nel paragrafo successivo, l'Ambito Territoriale di Caccia potrà, in sede di liquidazione, ridurre l'importo da corrispondere fino ad un massimo del 20%, diversificando tale riduzione in rapporto all'ubicazione del territorio danneggiato. Tale riduzione non potrà essere comunque applicata se, su richiesta preventiva dell'agricoltore, l'A.T.C. non avrà provveduto al coinvolgimento della/e squadra/e di caccia la cinghiale, o di altri cacciatori, che opera/no nel territorio interessato al fine di coadiuvare l'agricoltore nell'adozione di misure di prevenzione compreso la messa in opera di strumenti di dissuasione (elettropascoli ect.)

Nel caso in cui il conduttore si sia rifiutato, su esplicita richiesta avanzata dal Tecnico incaricato del sopralluogo o dalla stessa ATC, di adottare misure di prevenzione al fine di limitare il protrarsi dei danni, potrà essere applicata una detrazione maggiore all'importo da liquidare fino ad un massimo del 40%.

Il ripetersi negli anni di danni diffusi sullo stesso appezzamento di terreno e la mancata adozione di opportuni metodi di prevenzione può comportare, con provvedimento motivato approvato dal Comitato di Gestione dell'ATC, l'annullamento totale di qualsiasi rimborso.

3. Tecniche di prevenzione dei danni causabili dalla fauna selvatica, finanziabili ai sensi dell' art. 47 L.R. n° 3/94

Il problema dell'impatto sulle produzioni agricole da parte della fauna selvatica si sta rivelando, anche nell'ambito dell'intero territorio provinciale aretino, di sempre maggiore gravità in quanto talune specie selvatiche, quali ad esempio cinghiale ed altri ungulati in genere, piccoli passeriformi, corvidi, piciformi, nutria, come pure gli stessi colombi, caratterizzate cioè da una più o meno spiccata plasticità ecologica (e quindi da un ampio spettro alimentare) evidenziano livelli di consistenza in progressivo aumento.

A questo riguardo l'articolo 47 della L.R. n. 3/94 istituisce un fondo regionale finalizzato al risarcimento ed alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.



3.1. Specie selvatiche e danni alle produzioni agricolo-forestali

CINGHIALE

Costituisce la specie selvatica che arreca attualmente a livello regionale la maggiore entità di danni; in ambito provinciale presenta, di fatto, una distribuzione pressoché uniforme, con la sola eccezione delle più estese fasce di pianura ad agricoltura intensiva, prive di appezzamenti boscati.

Specie in grado di percorrere notevoli distanze durante la notte per la ricerca del cibo, è in grado di danneggiare ampie superfici soprattutto con l'azione di scavo del terreno sia per la ricerca del seme che di altre fonti alimentari quali Artropodi, Anellidi, micromammiferi, radici, tuberi e residui di precedenti colture.

Le colture maggiormente colpite sono quelle cerealicole e foraggere, per quanto possano venire interessate anche in maniera sensibile anche colture quali la barbabietola da zucchero e i vigneti.

ALTRI UNGULATI

Nell'ambito del territorio provinciale i danni arrecati da cervidi (Capriolo, Daino e Cervo) e bovidi (Muflone) si rendono evidenti perlopiù in maniera localizzata con tipologie di danni talvolta analoghi.

CAPRIOLO

In virtù delle sue caratteristiche di brucatore, i danni maggiori sono provocati a frutteti nelle zone di pianura e bassa collina e a rimboschimenti nelle zone collinari e montane. I danneggiamenti si manifestano prevalentemente per la brucatura delle gemme apicali e per lo scortecciamento dei fusti delle specie arboree.

CERVO, DAINO e MUFLONE

Trattandosi di specie con caratteristiche più o meno spiccate di pascolatori, dimostrano una adattabilità alimentare più spinta rispetto al capriolo. Il loro impatto si rivela per il momento relativamente concentrato in un numero limitato di zone.

I maggiori danni vengono registrati a carico di alberi da frutto e di oliveti (gemme, foglie e frutti), nonché nei rimboschimenti.

LEPRE

L'impatto maggiore si rileva a carico di frutteti e vigneti di recente impianto, attraverso la rosatura della corteccia, e di colture orticole quali cavolo (in inverno) e melone e cocomero (in estate); mentre il danno su cereali autunno-vernini può rivelarsi evidente nella fase di levata.

TASSO, ISTRICE, NUTRIA

I danneggiamenti diretti sulle produzioni agricole sono limitati occasionalmente ai cereali e al mais, rispetto alla possibilità del piegamento dei fusti in fase di maturazione.

Il danno però più evidente è comunque rappresentato, nelle zone caratterizzate da un'articolata rete di sistemazioni idraulico-agrarie, dall'indebolimento degli argini da parte della Nutria, attraverso l'attività di scavo per la creazione di tane.

FAGIANO

Specie prevalentemente granivora, il Fagiano denota comunque uno spettro alimentare piuttosto ampio, che può portare, in condizioni di elevata densità, alla manifestazione di danni soprattutto nei confronti delle produzioni cerealicole ed orticole, nonché di vigneti e colture a campo aperto.



PASSERIFORMI

STURNIDI

Lo Storno successivamente al periodo della nidificazione diviene frugivoro e granivoro, privilegiando i frutteti in genere, ma soprattutto i vigneti e gli oliveti. L'entità dei danni da Storno si rende particolarmente manifesta in virtù del comportamento sociale della specie. Potendosi costituire infatti gruppi anche di alcune migliaia di individui, è possibile subire la distruzione completa del raccolto dopo un solo attacco.

PLOCEIDI

I passerii, più precisamente il Passero Domestico e la Passera Mattugia, sono caratterizzati anch'essi da comportamento gregario; si rivolgono perlopiù a colture quali girasole, frumento, sorgo, in fase di maturazione.

FRINGILLIDI

Più frequentemente rappresentati da Fringuello, Verdone e Cardellino, presentano tipologie di impatto sulle produzioni agricole analoghe a quelle descritte per sturnidi e ploceidi, ai quali talvolta si uniscono aggravando ulteriormente l'entità dei danni.

CORVIDI

In prevalenza Cornacchia Grigia e Corvo Comune possono provocare danni alle colture cerealicole, più che in fase di semina, in fase di germinazione, nonché arrecando danni a talune colture orticole specializzate in fase di maturazione.

PICIFORMI

La consistenza delle varie specie di Picchio si è incrementata soprattutto nelle Zone di Protezione ubicate in pianura. In tali ambienti si registrano danni provocati agli infissi delle abitazioni (persiane-finestroni-porte) ed anche agli impianti di irrigazione e/o antibrina dislocati nei frutteti.

COLUMBIFORMI

Il Colombaccio e la Tortora possono, a seconda della consistenza, provocare danni di una certa entità a colture quali frumento, soia, girasole, in fase di semina. A questi si aggiunge il comune Colombo che, seppure legato agli ambienti urbani, gravita sistematicamente nelle aree agricole con consistenze ben superiori rispetto alle due specie precedenti.

3.2. Interventi di prevenzione

A. Recinzioni elettriche

Tipologia di intervento

Strutture di tipo mobile rappresentate da due fili zincati elettrificati disposti a 25 e 50 cm dal suolo, fissati a dei paletti tramite dei supporti di plastica.

Generalmente vengono alimentate a basso voltaggio da pile secche in parcelle di limitate dimensioni (inferiori a 5 ha) o da accumulatori a 12 volts per superfici superiori.

Tale struttura viene utilizzata, anche fornendo buon risultato, soprattutto per limitare i danni apportati dal cinghiale; può essere installata anche per non far avvicinare la lepre e la nutria. In tal caso i due fili devono essere collocati rispettivamente a 7 e 25 cm dal suolo e collegati ad un accumulatore a 12 volts oppure alla rete elettrica (220 volts).

Si rivela comunque di fondamentale importanza il costante controllo e la manutenzione della struttura.

B. Protezioni individuali



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Tipologia di intervento

Strutture rigide di polipropilene (shelters) con altezza di 40/60 cm, per la lepre, o di rete (plastificata o zincata) ed altezza 120 cm, per il capriolo. Tali strutture, provviste di palo tutore e poste a protezione diretta del fusto, impediscono il morso e lo sfregamento, consentendo nel contempo il normale sviluppo della pianta.

C. Repellenti

Tipologia di intervento

Tale tipo di intervento produce un effetto sgradevole per l'olfatto e/o per il gusto.

E' fondamentale che tali prodotti vengano distribuiti sulle gemme per un numero di volte variabile rispetto alle qualità del prodotto ed in condizioni di tempo sereno su piante asciutte.

I tipi di prodotti possono variare rispetto alla specie verso la quale è finalizzato l'intervento medesimo (uccelli, lepre, Cervidi, cinghiale, ecc.) e sono di tipo chimico o naturale.

Nel primo caso, trattandosi generalmente di prodotti di terza e quarta classe di tossicità (ad es. Lentacol, Morkit), possono venire impiegati anche in ambiti protetti, mentre nel secondo caso sono generalmente concimi organici (Deer Away).

D. Palloni

Tipologia di intervento

Tale sistema funziona attraverso la messa in opera di palloncini gonfiati ad elio di circa 40-60 cm di diametro e sospesi attraverso un filo. Possono essere colorati o caratterizzati da disegni (modello "Predator") simulanti occhi di rapaci; si considerano comunque necessari circa 3-4 palloni/ha che devono essere periodicamente spostati anche alternandoli tra loro.

Sono attivi nei confronti dei passeri, degli storni e dei picchi, non facendoli avvicinare.

E. Razzo ottico

Tipologia di intervento

Sistema di allontanamento degli uccelli consistente in un'asta di 6-7 metri posta verticalmente, lungo la quale scorre una sorta di sagoma simulante un rapace.

Lo scorrimento della sagoma lungo l'asta è indotto da bombolette a gas e regolato da una centralina, ma senza provocare disturbo di tipo acustico.

Tale sistema dovrebbe garantire una copertura di circa 2 ha.

F. Nastro riflettente

Tipologia di intervento

Consiste in una striscia di larghezza variabile (5-20 cm), da stendere, torcendola a spirale 3-7 volte, a 60-80 cm sopra la coltura, in modo da farla brillare alla luce solare. Deve essere applicata a sostegni distanti 10-25 m, con una distanza tra un nastro ed il successivo di 5-10 m.

Il vento provoca una leggera ondulazione della striscia ed i raggi riflessi non fanno avvicinare gli uccelli.

G. Operazioni agronomiche

Tipologia di intervento

Rientrano in questa categoria di interventi diversi tipi di operazioni colturali che consentono, in funzione delle situazioni locali, di ridurre i danni arrecati dalla fauna selvatica. Tali operazioni possono essere riassunte nelle seguenti:

uso di varietà di frumenti resistenti all'allettamento;

scelta di specie foraggere più opportune;



scelta di varietà precoci o tardive;

3.3. Modalità di accesso ai fondi per le attività di prevenzione dei danni da fauna selvatica

Per quanto attiene le procedure per la presentazione delle domande di contributo, sia nel caso di fondi agricoli ricadenti in Z.R.C. che all'interno di A.T.C. si può fare riferimento a quanto riportato nel 4.8.4 ("Presentazione e istruttoria delle domande"). Unica ulteriore precisazione riguarda i soggetti beneficiari, rispetto ai quali verrà data priorità di contributo a quegli interventi ricadenti in terreni già danneggiati nei due anni precedenti.

4. Problemi e proposte

La nuova Legge Forestale Regionale recentemente approvata ha introdotto il principio di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, anche per le superfici forestali. Tale caso non era precedentemente contemplato dalla L.R. 3/94 e dalla Del. C.R. 292/94.

Tale aspetto costituisce un serio problema per i seguenti motivi:

difficoltà legate alla valutazione del danno, in particolare per il ritardo nell'accrescimento dei cedui;

estensione delle aree boscate ed impossibilità di protezione delle stesse;

certezza del danno anche a basse densità di ungulati.

Si propone di discutere tali problematiche in sede regionale.



CAPITOLO 13

DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI IN FAVORE DEI PROPRIETARI E CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI

1. Interventi di miglioramento ambientale (art. n° 46 L.R. n° 3/94)

L'articolo 10 della L.R. n° 3/94 relativo agli strumenti di programmazione richiama, al comma 1 lettera c), tra i contenuti del Programma annuale di gestione provinciale anche gli interventi finalizzati al miglioramento ambientale (M.A.) di cui all'articolo 46 della stessa legge.

Gli interventi sono finalizzati alla valorizzazione del territorio, all'incremento della fauna selvatica, al ripristino di equilibri naturali.

Gli interventi di M.A., sulla base di quanto indicato al comma 1 dell'art. 46 L.R. 3/94 e al comma 11 lettere a), b), c) dell'art. 14 L. 157/92, sono suddivisibili nelle seguenti categorie:

- 1) coltivazioni destinate all'alimentazione naturale della fauna selvatica (colture a perdere), ripristino e manutenzione di elementi fissi del paesaggio (siepi, alberature, nuclei boscati, zone umide, fossati etc.), differenziazione delle colture e ricorso a tecniche colturali a basso impatto sulla fauna e l'ambiente in genere.
- 2) realizzazione e manutenzione di strutture di ambientamento della fauna selvatica, di integrazione alimentare o idrica.
- 3) tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica.
- 4) favorire l'accesso alla natura e la conoscenza scientifica della fauna selvatica.

2. Interventi diretti alla valorizzazione, tutela e conservazione delle specie selvatiche e dell'ambiente (art. n° 48 L.R. n° 3/94)

L'articolo 15 comma 1° della L. 157/92 prevede che per l'utilizzazione dei fondi destinati alla gestione programmata della caccia (A.T.C.), è dovuto, ai relativi proprietari o conduttori, un contributo da determinarsi a cura delle regioni in relazione alle condizioni agronomiche, estensione e misure dirette alla tutela e valorizzazione dell'ambiente.

La L.R. n° 3/94 di recepimento della L. 157/92 all'art. n° 48 stabilisce, che hanno diritto all'erogazione del contributo i proprietari o conduttori che applicano metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, ai sensi delle norme comunitarie vigenti, ovvero che presentino specifici progetti.

Le categorie degli interventi finanziabili sono:

- 1) coltivazioni destinate all'alimentazione naturale della fauna selvatica (colture a perdere), ripristino e manutenzione di elementi fissi del paesaggio (siepi, alberature, nuclei boscati, zone umide, fossati etc.), differenziazione delle colture e ricorso a tecniche colturali a basso impatto sulla fauna e l'ambiente in genere;
- 2) tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica;
- 3) favorire l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica della fauna selvatica.

Il finanziamento è gestito dalla Provincia attraverso i Comitati di gestione degli A.T.C. ai quali spetterà il compito della realizzazione e pubblicazione dei bandi, in accordo



con le direttive tecniche provinciali di seguito allegate, nonché il collaudo delle opere realizzate.

Non sono ammessi gli interventi:

da realizzare a meno di mt 100 da agglomerati abitativi e/o da strade asfaltate;

quando il richiedente abbia richiesto nel biennio precedente il rimborso per danni alle colture in appezzamenti distanti meno di mt 300 da quelli oggetto di contributo

3. Direttive tecniche per la realizzazione degli interventi finanziabili ai sensi degli articoli 46 e 48 L.R. N° 3/1994

3.1 Interventi finalizzati al miglioramento degli habitats

4.8.3.1.1 - COLTURE A PERDERE

In questa categoria di intervento sono comprese sia la semina di appezzamenti, appositamente realizzata per la fauna selvatica, sia il rilascio della fascia perimetrale più esterna di un appezzamento di coltura idonea, sempre ai fini dell'alimentazione e rifugio della fauna selvatica.

Mis. 1A) Semina di colture

L'intervento prevede la realizzazione di piccole superfici di colture agricole da destinare all'alimentazione naturale della fauna selvatica.

Nelle Zone di Ripopolamento e cattura è possibile attuare tali interventi sia nel periodo primaverile che in quello autunnale, mentre nel TCP risulta utile attuare le pratiche, successivamente indicate come 1A)-1B) e 1C), solo nel periodo autunno/invernale.

La superficie di ciascun appezzamento (di un determinato tipo di coltura), ai sensi della Del. G.R. n° 11510/94, deve essere compresa tra un minimo di 1.000 ed un massimo di 3.000 mq.

Gli appezzamenti di uguale coltura non dovranno essere contigui. La superficie complessiva di appezzamenti contigui di colture diverse (es: cereale autunno vernino, erba medica, mais o sorgo) non potrà comunque superare i 10000 mq.

Sono da considerare non contigui gli appezzamenti distanti tra loro almeno mt 200.

Per quanto riguarda le specie vegetali utilizzabili, l'epoca e le dosi di semina, il tipo di suolo richiesto e le consociazioni possibili, sarà fatto riferimento alla Tavola n° 8 del quaderno tecnico n°16 "I miglioramenti ambientali a fini faunistici" edito dall'INFS (Allegato n° 1). Altre specie potranno essere aggiunte previo assenso della Provincia.

Quando la semina è attuata con cereali (orzo, grano, avena) la dose deve essere integrata con sementi di leguminose (trifoglio-erba mazzolina-lupinella)

L'intervento comprende le seguenti operazioni:

- aratura superficiale alla profondità di 20-30 cm, erpicatura e amminutamento della superficie compreso eventuale apertura di fosse livellari.
- semina delle essenze prescelte, concimazione di fondo ed eventuale rullatura.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- per le colture foraggiere può essere richiesto uno sfalcio in periodo non pregiudizievole per la fauna.
E' escluso l'utilizzo di pesticidi e la concimazione in copertura.

Quando si tratterà di colture a semina autunno/invernale, dovranno permanere in campo fino alla fine di agosto o fino a tutto gennaio dell'anno successivo quando si tratti di colture a semina primaverile.

Costituiranno criterio di precedenza ai fini dell'istruzione delle domande di finanziamento per gli interventi di cui alla presente Misura 1 A), i seguenti requisiti:

Interventi realizzati all'interno di Zone di Protezione
(ZRC-ZRV-Oasi-Art. 14);

Interventi in aree vocate ai galliformi e lagomorfi
individuate con successive direttive provinciali;

Interventi che rispettino i minimi ed i massimi delle superfici degli appezzamenti
indicati precedentemente;

Interventi in appezzamenti situati all'interno o al margine di aree boscate.

Mis. 1B) Rilascio di fasce di prodotto agricolo

L'intervento consiste nel rilascio in piedi del prodotto presente nella fascia perimetrale esterna dell'appezzamento per una larghezza variabile tra 4 e 6 metri.

In tale fascia non dovranno essere impiegati pesticidi né effettuate concimazioni in copertura.

Il rimborso sarà ammesso soltanto per le colture idonee alla fauna selvatica di cui alla tabella citata per le colture a perdere e per gli stessi periodi di permanenza in campo.

Il contributo sarà riferito alla superficie effettiva della fascia rilasciata e di importo analogo/ha a quanto previsto per la Mis. 1A).

L'intervento viene finanziato anche se la semina nel suo complesso usufruisce delle agevolazioni PAC (Reg. CEE 1765/92).

Questa misura potrà anche essere adottata, qualora esista adeguata disponibilità finanziaria, quando, a seguito di richiesta di verifica dei danni, il Tecnico accerti che i medesimi superano il 60% dell'intera superficie.

Quest'ultima erogazione sarà riferita all'intera superficie dell'appezzamento, che dovrà avere le dimensioni indicate per la Mis. 1A) e sarà commisurata al valore commerciale del prodotto.

Anche questo intervento sarà eventualmente ammesso soltanto per le colture idonee alla fauna selvatica.

Mis. 1C)- Mantenimento di prati

L'intervento prevede il mantenimento di prati di essenze foraggiere (Erba medica, Lupinella, Ginestrino, Trifoglio, ecc.) per un periodo max. di anni 5 dalla semina iniziale.

In detti appezzamenti andrà effettuato obbligatoriamente lo sfalcio nel periodo compreso tra il 1 e 30 settembre di ogni anno e quanto risultante sarà a disposizione del proprietario o conduttore del fondo.

Ogni anno dovrà essere presentata relativa domanda e l'eventuale autorizzazione è subordinata alla disponibilità economica per tali interventi.

L'ATC potrà prevedere contributi differenziati per impianto e manutenzione dei prati.

L'ATC potrà prevedere, inoltre, incentivi per prati umidi.



Mis. 1D) – Posticipazione della aratura

Tale intervento prevede la posticipazione delle operazioni di aratura dei residui colturali dopo il:

15 aprile per le successive semine primaverili;

15 settembre per quelle autunnali.

La finalità dell'intervento è quella di incrementare i luoghi di alimentazione, in momenti di suo difficile reperimento, e quale rifugio per la prole.

3.1.2 - Mis. 2) - RECUPERO A FINI FAUNISTICI DI TERRENI INCOLTI

L'intervento è previsto per i terreni che presentino vegetazione erbacea o che siano moderatamente invasi da vegetazione arbustiva, ma che necessitino comunque di un'operazione di ripulitura del terreno con mezzo meccanico dotato di idonea attrezzatura (decespugliatore, trinciastocchi).

Saranno esclusi dall'intervento i terreni colonizzati in maniera andante da cespugli quali ginestra, pruno, eriche, rovo.

Qualora l'operazione di decespugliamento non sia necessaria a causa della sola presenza di vegetazione erbacea di modesta altezza, l'intervento sarà assimilato alla Mis. 1A).

Sulla superficie ripulita sarà poi effettuata la semina delle colture (foraggiere o da granella) di cui alla Mis. 1A), preceduta dalle operazioni necessarie (aratura, fresatura, concimazione di fondo) e per gli stessi periodi di permanenza in campo.

La superficie da sottoporre a contributo sarà quella del terreno ripulito e rimesso a coltura.

I criteri di precedenza ai fini dell'istruttoria delle domande saranno i medesimi di cui all'intervento Mis.1 A).

3.1.3 - Mis. 3) - IMPIANTO DI SIEPI

Formazione di siepi a composizione mista arborea ed arbustiva, o soltanto arbustiva, a fila semplice o doppia.

Le specie arboree ed arbustive saranno preferibilmente specie autoctone, scelte tra l'elenco compreso nella Tavola n° 7 del quaderno tecnico n° 16 dell'INFS (Allegato n° 2).

Il materiale di impianto sarà a radice nuda di due-tre anni di età o in fitocella.

Le distanze tra le piante saranno indicativamente di 1-2 mt per le specie arbustive e 5-10 mt tra le specie arboree. La distanza tra le file per le siepi doppie sarà indicativamente di 2-3 mt.

Ai sensi della Del. G.R. n° 11510/94 l'intervento dovrà avere uno sviluppo minimo di 40 metri lineari consecutivi/ha di terreno coltivato.

L'intervento non sarà comunque ammissibile a distanza inferiore a 200 mt da fabbricati adibiti ad abitazione ed a luogo di lavoro e all'interno dell'area vocata per la gestione faunistica del cinghiale.

Le siepi realizzate dovranno essere mantenute per un periodo non inferiore ad anni 10.

Sarà data precedenza alle domande di intervento in aree ad agricoltura intensiva ed i parametri di valutazione saranno la dimensione degli appezzamenti ed il grado di monocoltura; qualora venga ritenuto che la vegetazione naturale già esistente sia sufficientemente sviluppata, l'intervento non sarà ammesso.



3.1.4 - IMPIANTO O RECUPERO DI ESSENZE ARBOREE.

Mis. 4a) Impianto essenze arboree e arbustive

L'intervento consiste nella piantagione di essenze arboree autoctone che producono frutti appetibili per la fauna selvatica e la cui diffusione sia scarsa o insufficiente nelle aree di intervento. Le specie saranno quelle previste alla tavola n° 7 del quaderno tecnico INFS n° 16 (Allegato n° 2).

L'operazione è alternativa alla realizzazione di siepi ed è prioritariamente autorizzata all'interno del territorio vocato per la gestione faunistica del cinghiale.

Analogamente a quanto previsto per le siepi, le piantine da mettere a dimora sono a radice nuda di 2-3 anni o in fitocella.

La distanza tra le piantine non dovrà essere inferiore a 5 mt, e l'intervento dovrà essere effettuato a piccoli gruppi composti al massimo da 20 piante, di almeno tre specie diverse. I gruppi dovranno essere distanziati da almeno 500 mt.

Le piantine devono essere obbligatoriamente difese contro il morso e lo sfregamento degli ungulati e della lepre mediante shelters.

Per un periodo di almeno cinque anni dopo l'impianto si dovrà procedere a sfalcatura localizzata delle erbe intorno alla piantina ed eventuale lavorazione del terreno. Costituiscono elementi di priorità per questo tipo di intervento:

appezzamenti situati al di sopra dei 700 mt s.l.m.

appezzamenti situati all'interno di aree boscate

appezzamenti situati lungo crinali montani o ad essi limitrofi (entro 300 mt).

Le piante messe a dimora non potranno essere sottoposte a taglio e dovranno essere obbligatoriamente lasciate a dimora qualora si proceda all'utilizzazione del circostante soprassuolo forestale.

Il richiedente si impegna ad eseguire tutte le operazioni colturali che risultino necessarie al mantenimento in buone condizioni agronomiche dell'impianto per 5 anni successivi, ed in tale periodo potranno essere disposti dalla Provincia sopralluoghi di verifica/collaud.

Qualora da tale accertamento risulti che l'impianto non sia nelle condizioni agronomiche sopra previste o con fallanze superiori al 50%, il beneficiario del contributo sarà tenuto alla restituzione del 50% dell'ammontare indebitamente percepito.

Mis 4b) Recupero piante da frutto già esistenti

Saranno ammessi a contributo gli interventi rivolti al recupero delle piante da frutto già esistenti che risultano soffocate da vegetazione infestante (rovi, edera, vitalba, ecc..) e nei confronti delle quali non è stata più rivolta da anni alcuna cura agronomica.

Detto recupero andrà effettuato con estirpazione degli infestanti, successiva potatura che favorisca lo sviluppo aereo della pianta ed apposizione su di un ramo principale di un laccio con inserita etichetta riportante la data di esecuzione.

Per quanto riguarda il sesto d'impianto, il numero totale di piante da recuperare, la distanza fra i gruppi e le priorità autorizzative valgono le disposizioni indicate alla Mis. 4a.



3.1.5 - Mis. 5) MANTENIMENTO DI RADURE ALL'INTERNO DI SUPERFICI BOScate PER LA GESTIONE FAUNISTICA DEGLI UNGULATI

L'intervento è finalizzato al mantenimento o al recupero di appezzamenti di prato-pascolo o ex coltivi ubicati in aree caratterizzate da elevata ed estesa diffusione di aree boscate.

Si prevede, come indicato dall'INFS nel quaderno n° 11 "Indicazioni generali per la gestione degli ungulati", la riduzione degli arbusti nella porzione centrale dell'appezzamento su una superficie massima di 1-2 ha e la semina di apposite colture foraggere. Ai bordi di tale area sarà rilasciata la vegetazione arbustiva esistente.

La richiesta di finanziamento implica la disponibilità da parte del proprietario a far realizzare su un margine dell'appezzamento un capanno sopraelevato per l'osservazione degli ungulati (altana), anche a carattere permanente,

Gli interventi saranno ammessi esclusivamente all'interno dei distretti per la gestione selettiva dei cervidi e bovidi.

Costituisce criterio di priorità per l'intervento:

Coefficiente di boscosità nell'area di 200-300 ha circostanti il punto di intervento superiore al 70%

Appezzamenti situati dentro il bosco e di superficie compresa tra 1 e 3 ha.

L'intervento rientra tra le misure di miglioramento ambientale (aumento dell'offerta trofica per gli ungulati) ma anche tra quelle finalizzate a favorire l'accesso alla natura e la conoscenza scientifica della fauna selvatica.

Le radure e le altane saranno infatti utilizzate per:

censimenti;

realizzazione dei piani di prelievo;

osservazioni naturalistiche (caccia fotografica amatoriale, wild-watching).

3.1.6 - Mis. 6) INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DEI NIDI E DEI NUOVI NATI DI FAUNA SELVATICA

L'intervento consiste nell'adozione di misure di precauzione volte a diminuire la mortalità di fauna selvatica, in particolare galliformi e lepre ma anche piccoli cervidi (capriolo), causata dalle operazioni agricole di sfalcio delle colture foraggere e trebbiatura delle colture cerealicole.

L'intervento consiste in:

adozione della barra di involo che consiste in una struttura metallica dotata di spezzoni di catena metallica, da porre anteriormente alle strutture falcianti in modo da toccare e far allontanare gli animali prima che siano raggiunti dalla lama.

esecuzione delle operazioni di sfalcio/trebbiatura in modo centrifugo, cioè partendo dal centro dell'appezzamento, in modo da consentire alla fauna di allontanarsi.

alzare la barra falciante di almeno 15 cm dal suolo.

rilascio di piccole porzioni di coltura intorno a nidi eventualmente individuati.

L'ammissione al contributo potrà essere subordinata a preventiva verifica da parte di personale della Provincia, dell'effettiva presenza e riproduzione della fauna selvatica.

L'intervento sarà prioritariamente ammesso nei seguenti casi:

appezzamenti di dimensioni fino a 3 ha.

appezzamenti situati all'interno o limitrofi ad aree boscate, siepi, cespugliati.

appezzamenti situati all'interno delle aree vocate per i galliformi individuate con successive direttive dirigenziali.

appezzamenti in cui siano stati segnalati e verificati dagli organi competenti casi precedenti di mortalità o di distruzione di nidi e covi.



appezzamenti situati all'interno di ZRV.

Potranno essere ammessi a contributo interventi in aree diverse, previo accertamento di riproduzione di fauna selvatica da parte degli uffici che istruiscono le domande.

Il contributo consiste in un incentivo economico per l'adozione delle misure di precauzione.

La barra di involo sarà fornita dall'ente che eroga il contributo o in caso contrario, sarà previsto un ulteriore contributo all'acquisto.

3.1.7 - Mis. 7) IMPIANTO PICCOLI NUCLEI BOSCATI

In aree ad agricoltura intensiva, dove risultino quindi mancanti gli elementi fissi del paesaggio con valore faunistico, sono ammessi a contributo gli interventi che prevedano la costituzione di piccoli nuclei boscati.

Tale misura è alternativa a quella dell'impianto di siepi.

Potrà preferibilmente effettuarsi in zone marginali dell'appezzamento purché distanti almeno ml. 200 da abitazioni o annessi agricoli e da strade.

Tali nuclei boscati dovranno essere costituiti da un minimo di 10 piante, fino ad un massimo di 20 ed impiantate a distanza di 5 ml. l'una dall'altra.

Le specie di piante utilizzabili sono le stesse di cui alla Mis. 3 e 4.

Per le modalità di messa a dimora, di protezione, di verifica e di priorità valgono le disposizioni di cui alla Mis. 4a).

3.1.8 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI AMBIENTAMENTO DELLA FAUNA SELVATICA

Le strutture di ambientamento consentono un adattamento graduale della fauna selvatica proveniente da allevamento alle nuove condizioni naturali delle località di immissione, riducendo l'effetto della mortalità dovuto sia alla difficoltà sia i soggetti incontrano nell'alimentarsi in condizioni naturali, sia alla predazione, facilitata dall'assenza di adattamento.

Tali strutture potranno essere previste sia per operazioni di reintroduzione (immissione di specie scomparse in epoca recente e per le quali esistano condizioni ancora idonee alla loro presenza; es: starna), sia per operazioni di ripopolamento, cioè di immissione di individui appartenenti a specie presenti ma con livelli di densità insufficienti, ai fini del loro incremento numerico.

Le presenti direttive tecniche hanno validità per le strutture di ambientamento finanziate con i fondi del PAGP. Per le strutture che i comitati di gestione degli ATC intenderanno realizzare con fondi propri, le presenti direttive avranno valore di norme di indirizzo, da valutare caso per caso dall'Amministrazione Provinciale con possibilità di deroga ai fini delle relative autorizzazioni.

Caratteristiche tecniche della struttura

La struttura di ambientamento, secondo le indicazioni tecniche fornite da specialisti del settore (cfr. A. Meriggi, Piano faunistico venatorio dell'ATC Parma 6) e dall'A.R.S.I.A., sarà indicativamente costituita da un recinto di ambientamento di superficie minima pari a 1-2 ha, costituito da rete metallica alta 2 mt e interrata per 50 cm, sorretta da pali posti a distanza di circa 5 mt.

Il recinto dovrà essere ubicato in aree adatte alla specie e dovrà racchiudere, al suo interno, un appezzamento di cespugliato e/o di bosco in modo da consentire un



utilizzo prolungato della struttura ed un maggior successo della fase di ambientamento.

All'interno del recinto saranno realizzate due voliere di 10x20 mt anch'esse con rete metallica di 2 mt di altezza e interrata per 20-30 cm. Le voliere saranno a cielo chiuso con rete di nylon elastica per evitare che gli animali si feriscano se disturbati.

Nel recinto e nelle due voliere saranno collocati alimentatori automatici con granaglie e abbeveratoi. Il 50% della superficie del recinto sarà coltivato ad erba medica e cereali.

Zona di rispetto venatorio

La struttura di ambientamento deve essere circondata da una zona di rispetto venatorio (ZRV) di ampiezza variabile a seconda della specie e dell'utilizzo (reintroduzione o ripopolamento).

Questo elemento è indispensabile sia ai fini di una dispersione graduale dei soggetti immessi che di un razionale utilizzo venatorio delle aree limitrofe il punto di immissione che sia compatibile con irrinunciabili criteri di sicurezza. Tali condizioni saranno tanto più soddisfatte quanto maggiori saranno le dimensioni e quindi il perimetro dell'area di rispetto.

La ZRV, oltre a diluire nel tempo la dispersione dei soggetti immessi, garantirà il mantenimento di una popolazione anche oltre la stagione venatoria con effetti positivi ai fini della progressiva colonizzazione dei territori circostanti.

La forma della ZRV sarà tale da minimizzare il rapporto perimetro/superficie, orientativamente sub-circolare o poligonale e la posizione della struttura di ambientamento dovrà essere centrale. La ZRV sarà istituita ai sensi dell'articolo 13 comma 5° della L.R. n° 3/94 dalla Provincia, su proposta del comitato di gestione dell'ATC competente.

L'area di ubicazione dovrà avere caratteristiche di spiccata vocazione per la specie.

Utilizzo della struttura

Nelle voliere saranno immessi fino a 100 soggetti per volta che saranno liberati all'interno del recinto dopo un periodo di ambientamento in voliera (indicativamente almeno 2-3 settimane). Le immissioni all'interno dell'intera struttura (recinto e voliere) non potranno essere effettuate, a norma di legge, oltre il 31 agosto. All'interno e nei dintorni della struttura non sarà ammesso il controllo di carnivori tramite trappole.

Eventuali interventi di controllo all'interno della ZRV saranno eseguiti per conto dell'Amministrazione provinciale tramite i sistemi indicati dall'INFS per le ZRC.

4. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

4.1. Presentazione delle domande

Le richieste di finanziamento per gli interventi di miglioramento ambientale di cui all'articolo 46 L.R. n° 3/94 devono essere inoltrate su apposito modulo e in carta semplice. I termini per la presentazione sono indicati nel relativo bando.

Le richieste di contributo, relative agli interventi di cui all'articolo 48 stessa legge, sono inoltrate al Presidente del Comitato di gestione dell'A.T.C. in cui ricade il fondo.

Nella domanda saranno indicati:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita;
- Residenza ed eventuale recapito telefonico;



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

- Codice fiscale o partita I.V.A.;
- Titolo di possesso dei terreni;
- Comune, foglio catastale e n° di particella del N.C.T. in cui si intende realizzare l'intervento;
- Tipo di gestione faunistica cui è soggetto il terreno (gestione programmata, Oasi, Z.R.C., Zona di Protezione, etc.)
- Sintetica descrizione dell'azienda e delle colture prevalenti.

Il richiedente deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella domanda, di non percepire per le stesse opere nessun altro tipo di finanziamento o contributo pubblico.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- cartografia di insieme in scala 1:25000 con indicata l'ubicazione degli interventi;
- mappa catastale in scala 1:10000 o 1:2000 (anche fotocopia);
- certificato catastale o atto notorio attestante la condizione di proprietario o conduttore del fondo;
- consenso, qualora necessario, dell'eventuale comproprietario ad eseguire le opere;
- descrizione sintetica dell'intervento.

Il richiedente dovrà rispettare per ciascun tipo di intervento le direttive provinciali contenute nei presente bandi emessi dagli ATC; in caso contrario, il contributo potrà essere ridotto o anche sospeso.

Il richiedente si impegna, altresì, a non richiedere il rimborso dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture o alle opere realizzate con contributi finalizzati al miglioramento ambientale negli appezzamenti limitrofi, distanti meno di 300 mt, a quelli oggetto degli interventi di miglioramento ambientale.

4.2. Procedura di istruttoria delle domande

Per gli interventi di cui all'articolo 48 le domande dovranno essere presentate al Presidente del Comitato di Gestione dell'ATC competente. Il comitato provvede alla pubblicazione del bando e istruisce le richieste pervenute compilando relative graduatorie sulla base dei criteri di priorità descritti per ciascun intervento.

Sono inoltre considerati criteri di priorità validi per ciascun tipo di intervento:

- il requisito di imprenditore agricolo del richiedente;
- la data di presentazione della domanda.

Il comitato, tramite tecnici incaricati, potrà effettuare un sopralluogo per verificare la rispondenza del progetto alle direttive del PAGP e alle indicazioni del bando. Tale sopralluogo sarà effettuato per richieste superiori a **€ 1.030,00**.

Il Comitato di Gestione dell'ATC specificherà nella comunicazione di ammissione al finanziamento il termine entro il quale gli interventi dovranno essere eseguiti.

Al termine dei lavori il richiedente dovrà presentare relativa domanda di collaudo, corredata di descrizione sintetica degli interventi effettuati.

Il collaudo delle opere verrà effettuato entro un termine di tempo utile a valutare la positiva riuscita dell'intervento, da tecnici incaricati dal Comitato. Il tecnico provvederà a redigere un verbale di collaudo contenente la descrizione degli interventi effettuati, il grado di riuscita e il computo metrico estimativo.

Il Presidente del Comitato di Gestione dell'ATC provvederà alla liquidazione entro 60 giorni dal termine previsto del mantenimento in campo delle colture.



CAPITOLO 14

Elenchi delle particelle dei piani di assestamento forestale destinabili interamente o parzialmente all'esercizio venatorio (elenchi coordinati della Legge Regionale Toscana 7 settembre 1992; Deliberazione C.R. 11 febbraio 1997 n. 397/96 e Deliberazione C.R. 27 gennaio 1999 n. 17).

COMPLESSO ALPE DI CATENAIA			
SEZIONE: CHIUSI - CHITIGNANO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
C	93	3,700	
C	94	3,000	
C	95	3,000	
C	61	0,900	2,831
C	36	0,444	
C	33	4,000	1,722
C	34	3,500	2,000
C	1	1,735	
C	2	5,289	
C	3	7,545	
C	4	13,757	
C	15	6,781	
C	92	2,400	6,243
	TOTALE	56,051	
	(Allegato n.° 9)		

COMPLESSO ALPE DI CATENAIA			
SEZIONE: MONTECALVANO - MONTESILVESTRE			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
B	1	2,952	
B	2	4,068	
B	3	9,116	
B	4	3,42	
B	5	6,408	
B	6	0,961	
B	7	1,832	
B	8	1,577	
B	9	1,37	



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

B	10	5,481	
B	11	5,395	
B	12	13,156	
B	13	11,296	
B	14	3,571	
B	15	7,153	
B	16	2,223	
B	17	2,086	
B	18	4,004	
B	19	10,46	
B	20	5,45	
B	21	4,53	
B	22	7,74	
B	23	5,864	
B	24	11,485	
B	25	10,302	
B	26	8,91	
B	27	9,205	
B	28	6,464	
B	29	16,125	
B	30	3,414	
B	31	4,074	
B	32	0,886	
B	33	5,92	
B	34	0,592	
B	35	0,628	
B	36	0,132	
B	37	0,326	
B	38	6,732	
B	39	6,882	
B	40	3,987	
B	41	3,648	
B	42	1,795	
B	43	16,458	
B	44	0,751	
B	45	0,705	
B	46	1,286	
B	47	5,317	
B	48	0,394	
	TOTALE	246,531	
	(Allegato n.°10)		



COMPLESSO ALPE DI CATENAIA			
SEZIONE: SUBBIANO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
D	1	6	0,071
D	2	1,8	4,817
D	3	10,3	6,263
D	4	4	2,989
D	42	1,1	11,915
D	43	2,078	
D	44	12,963	
D	45	1,522	
D	46	0,04	
D	47	13,803	
D	48	7,154	
D	49	3,369	
D	50	8,168	
D	51	6,5	3,817
D	52	0,3	10,322
D	54	2,9	3,611
D	66	7,7	10,701
D	67	3,762	
D	68	2,065	
D	69	5,459	
D	70	22,536	
D	71	7,711	
D	72	5,642	
D	73	0,857	
D	74	1,481	
D	75	20,994	
D	76	3,679	
D	77	7,566	
D	78	3,034	
D	79	10,2	10,206
D	87	0,4	9,322
D	91	0,2	3,935
D	93	0,1	0,825
D	94	6,407	
D	95	3,028	
D	96	2,906	
D	97	4,858	
D	98	0,527	
D	99	5,594	
D	100	2,988	
D	101	0,1	4,096
D	102	6,5	8,74
D	104	2,447	0,5
D	105	14,645	0,8
D	106	11,653	4,4
D	108	1,965	



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

D	109	15,103	
D	110	33,469	
D	111	19,804	
D	112	8,684	
D	113	3,388	
D	114	3,754	
D	116	6,798	
D	117	1,502	
D	118	5,227	
D	119	1,478	
D	120	3,917	
D	121	1,336	
D	122	0,411	
D	123	0,203	
	TOTALE	354,075	
	(Allegato n.° 8)		



COMPLESSO ALPE DELLA LUNA			
SEZIONE: MONTEVICCHI - PIAN DELLA CAPANNA			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
V	187	3,928	
V	191	10,264	
V	192	1,176	
V	193	21,408	
V	194	13,617	
V	195	17,238	
V	196	16,181	
V	197	12,942	
V	198	6,498	
V	219	10,19	
V	225	8,499	4
V	226	6,049	
V	227	15,575	
V	228	6,935	
V	229	14,286	
V	230	13,829	
V	231	8,05	
V	232	15,048	
V	233	9,139	
V	234	13,045	
V	235	15,96	
V	236	12,562	
V	237	11,768	
V	238	6,493	
V	257	0,193	
V	272	5,249	
V	278	3,5	13,849
V	283	0,8	1,294
V	288	3,5	3,704
V	289	5,625	
V	290	5,166	
V	291	3,679	
V	292	10,222	
V	293	3,85	1,007
V	294	12,733	
V	295	8,178	
V	296	3,982	
V	297	6,449	
V	298	8,324	
V	299	0,706	
V	300	4,724	
V	301	4,562	
V	302	7,741	
V	303	4,628	



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

V	304	6,579	
V	305	0,975	
V	306	0,138	
	TOTALE	382,183	
	(Allegato n.° 7)		

COMPLESSO ALPE DELLA LUNA			
SEZIONE: ALPE DELLA LUNA - MONTERANO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
T	41	4,888	
T	42	6,547	
T	43	13	
T	44	0,93	
T	45	12,583	
T	46	2,214	
T	47	1,26	
T	48	14,523	
T	49	1,084	
T	50	1,227	
T	51	3,036	
T	52	1,242	
T	53	3,316	
T	54	0,643	
T	55	7,938	
T	56	17,799	
T	57	0,874	
T	58	3,851	
T	59	8,351	
T	60	12,675	
T	61	15,38	
T	62	8,057	
T	63	10,852	
T	64	9,48	
T	65	10,115	
T	66	15,411	
T	67	9,125	
T	68	12,143	
T	69	3,675	
T	73	7,46	
T	74	8,462	
T	75	15,705	
T	76	17,149	0,8
T	77	19,092	
T	78	6,803	
T	79	17,798	
T	80	16,834	
T	81	11,279	
T	82	17,119	
T	83	13,064	



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

T	84	14,76	
T	85	9,343	
T	86	9,008	6,4
T	110	7,556	
T	111	6,493	
	TOTALE	410,144	

SEZIONE: SERRA BATTIROLI-MATERAIO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
R	1	2,413	
R	2	9,096	
R	3	10,966	
R	4	3,76	
R	5	2,132	
R	6	13,131	
R	7	3,962	
R	8	14,442	
R	9	9,322	
R	10	6,719	
R	11	7,522	
R	12	2,806	
R	31	3,9	8,101
	TOTALE	90,171	
	(Allegato n.° 6)		

COMPLESSO ALTO TEVERE-ALTA SOVARA			
SEZIONE: MONTI ROGNOSI			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
E	1	13,467	
E	2	8,38	
E	3	8,522	
E	30	2,9	7,967
E	32	16,104	2,4
E	33	22,97	
E	34	7,39	
E	35	11,066	
E	36	21,893	
E	37	19,377	
E	38	18,92	
E	39	21,779	
E	40	11,224	
E	41	12,938	
E	42	7,5	17,326
E	45	9,119	
	TOTALE	213,549	



SEZIONE: PONTE ALLA PIERA			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
F	2	10,043	
F	7	3,312	4
F	8	9,998	
F	9	13,185	
F	10	11,85	
F	11	4,4	
F	12	9,475	
F	13	8,609	
F	14	6,443	8,3
F	15	10,407	
F	16	7,978	
F	17	6,161	
F	18	14,992	
F	19	1,356	
F	20	1,809	
F	21	1,92	
F	22	9,684	
F	23	3,088	
F	24	4,581	
F	25	12,417	
F	26	20,043	
F	27	9,786	
F	28	4,228	
F	29	8,766	
F	30	5,519	
F	31	13,122	
F	32	2,985	
F	33	9,887	
F	34	4,164	
F	35	7,653	
F	36	9,933	
F	37	5,009	
F	38	9,973	
F	39	20,285	
F	40	12,173	
F	41	4,757	
F	42	2,93	
F	43	4,995	
F	44	13,14	
F	45	6,261	
F	46	17,48	
F	47	7,047	
F	48	7,825	
F	49	13,566	
F	50	3,649	



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

F	51	3,825	
F	52	6,245	
F	53	8,361	
F	54	5,166	
F	55	7,337	
F	56	5,721	
F	57	6,681	
F	58	15,81	
F	59	12,036	
F	60	15,076	
F	61	14,572	
	TOTALE	477,714	
	(Allegato n. °3)		

COMPLESSO ALTO TEVERE-ALTA SOVARA			
SEZIONE: FONTE DELLA GALLETTA			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
G	2	0,5	24,561
G	12	1	6,873
G	13	1	8,079
G	19	1,5	8,936
G	20	0,5	6,413
	TOTALE	4,5	
	(Allegato n.° 2)		



COMPLESSO ALTO TEVERE-ALTA SOVARA			
SEZIONE: MONTICELLI - FOGNANO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
P	1	13,715	
P	2	9,145	
P	3	12,007	
P	4	7,111	
P	5	9,388	
P	6	24,645	
P	7	9,599	
P	8	25,635	
P	9	8,159	
P	10	20,289	
P	11	9,689	
P	12	13,056	
P	13	2,46	
P	14	12,378	
P	15	4,026	
P	16	16,563	
P	17	16,25	
P	18	5,94	
P	19	6,77	
P	20	16,96	
P	21	7,55	
P	22	6,62	
P	23	3,208	
P	24	11,525	
P	25	5,253	
P	26	21,869	
P	27	2,686	
P	28	10,734	
P	29	4,603	
	TOTALE	317,833	



SEZIONE: MONTE MODINA-CASTELLACCIA			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
L	1	1,301	
L	2	0,89	1,8
L	4	3,79	
L	5	9,805	
L	6	15,274	
L	20	0,6	14,597
L	22	1,463	
L	23	2,589	
L	24	0,897	
L	25	4,624	
L	27	1,812	
L	32	0,8	15,915
L	34	5,665	3,7
L	35	0,819	7,7
L	36	10,963	
L	37	11,99	
L	38	1,9	15,085
L	41	0,475	
L	42	3,842	
L	43	0,935	
L	44	5,12	
L	45	0,613	
L	46	2,713	
L	47	1,923	
L	48	3,006	
L	49	6,739	
L	50	5,143	
L	51	0,559	
L	52	0,184	
L	53	0,665	
L	54	0,268	
L	55	8,093	
L	56	11,057	
L	57	16,652	
L	58	19,455	
L	59	6,259	
L	60	7,844	
L	61	10,03	
L	62	5,862	
L	63	0,598	
L	64	14,616	
L	65	7,715	
L	66	6,57	
L	67	13,258	
L	68	18,339	
L	69	22,359	
L	70	5,039	



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

L	71	4,499	6,895
L	79	3,389	
L	80	1,217	
L	81	0,061	
L	82	3	8,403
	TOTALE	293,279	
	(Allegato n.° 4)		

COMPLESSO ALTO TEVERE-ALTA SOVARA			
SEZIONE: GUALANCIOLE M. NERO-FRATTELLE			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
M	21	9,288	
M	22	1,615	
M	23	3,632	
M	24	5,169	
M	25	5,393	
M	26	1,53	
M	27	2,868	
M	28	4,646	
M	30	0,5	22,809
M	31	1,2	3,631
M	32	1,135	
M	65	1,841	0,5
N	32	6,752	
N	33	5,03	
N	34	4,864	
N	35	13,502	
N	36	9	19,25
N	37	0,2	6,647
N	38	7,226	
	TOTALE	85,391	
	(Allegato n.° 1)		



COMPLESSO ALPE DI POTI			
SEZIONE: POGGIO GALLORO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
	41	10,4	
	42	5,4	
	43	1,3	
	44	1,3	
	45	8	
	46	13	
	47	12,6	
	48	3,4	
	49	14,9	
	50	11,5	
	51	7,5	
	52	11,7	
	53	8,7	
	54	6,7	
	55	3,2	
	56	2,3	
	57	12,6	
	58	7,3	
	59	5,4	
	60	18,1	
	61	18,6	
	62	7,5	
	63	13,6	
	64	25,2	
	65	15,1	
	66	3,9	
	67	0,3	
	68	7,5	
	69	11,7	
	70	0,9	
	71	4,8	
	72	3,3	
	73	4,2	
	74	17,3	
	75	0,7	
	76	0,7	
	77	3,7	
	78	7,9	
	79	5,7	
	80	10,6	
	81	16,8	
	82	2,3	
	83	9,2	
	84	2,4	
	TOTALE	359,2	
	(Allegato n.° 14)		



COMPLESSO ALPE DI POTI			
SEZIONE: MONTE DOGANA			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
	85	1,7	
	86	1,1	
	87	0,5	
	88	0,8	
	89	1,3	
	90	0,7	
	91	6,4	
	92	4	
	93	5	
	94	7,9	
	95	6,6	
	96	5,5	
	97	2,8	
	98	2,2	
	99	9,6	
	100	13,4	
	101	4	
	102	1,4	
	103	2	
	104	2,8	
	105	3,3	
	106	1,3	
	109	8,2	
	110	5,1	
	111	5,5	
	112	9,6	
	113	0,5	
	114	3,1	
	115	1,7	
	116	4,9	
	117	4,3	
	118	4,9	
	119	5,9	
	120	1,9	
	125	1	
	129	3,4	
	130	4,4	
	TOTALE	148,7	



SEZIONE: RANCHETTO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
	138	1	
	139	1	
	152	0,4	
	153	2	
	131	6,1	
	157	3,8	
	158	3,9	
	TOTALE	18,2	
	(Allegato n.° 15)		

COMPLESSO ALPE DI POTI			
SEZIONE: SCOPETONE			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
	1	1,2	
	2	1,3	
	33	6,5	
	35	4	
	36	2,8	
	34	3	
	37	1,3	
	24	2	
	38	0,2	
	39	1,2	
	40	0,5	
	TOTALE	24	
	(Allegato n. 13)		



COMPLESSO PRATOMAGNO CASENTINO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
	1	17,763	
	2	6,785	
	3	14,183	
	4	9,579	
	5	12,606	
	6	22,482	
	7	18,025	
	8	16,888	
	9	12,042	
	10	16,845	
	11	12,454	
	12	7,832	
	13	14,864	
	14	15,453	
	15	26,649	
	16	26,95	
	17	9,704	
	18	10,734	
	19	9,969	
	20	15,14	
	21	5,1	10,42
	22	13,644	
	23	11,457	
	24	13,895	
	25	12,5	8,485
	27	14,83	
	28	12,221	
	29	10,79	
	30	12,533	
	31	11,333	
	32	11,182	
	33	6,062	
	34	9	0,307
	35	11,435	7
	40	1,2	5,627
	41	11,1	12,373
	47	16,516	1
	80	19,2	35,866
	81	5,9	3,725
	82	3,438	
	83	12,173	
	84	2	3,701
	85	5,7	5,822
	86	11,233	
	87	7,499	
	88	10,16	
	89	2	6,21



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

	90	1,8	10,097
	94	8,8	
	95	12,038	
	96	9,553	
	97	7,322	
	98	6,547	
	99	6,33	
	100	22,261	
	103	11,557	
	104	18,846	
	105	14,655	
	106	18,285	
	107	12,32	
	108	9,525	
	109	7,745	
	110	3,742	
	111	16,393	
	112	9,657	
	114	11,8	8,742
	115	3,1	3
	118	4,432	
	119	4,526	
	120	8,3	4,232
	125	0,8	12,377
	126	10,584	
	127	13,707	
	131	11,921	1,4
	132	11,275	
	133	13,269	
	134	3,098	
	135	0,89	
	136	5,495	
	137	7,52	
	138	10,234	
	139	8,809	
	140	7,394	
	141	11,127	
	142	9,938	
	143	5,602	
	144	9,071	
	145	5,033	
	146	8,744	
	147	6,62	
	148	9,176	
	150	10,57	
	151	5,2	5,55
	167	11,183	
	171	2,8	11,555
	176	13,9	1,548
	TOTALE	1004,542	
	(Allegato n.° 11)		



COMPLESSO PRATOMAGNO VALDARNO			
SEZIONE: POGGIO TANA - ROCCA RICCIARDA			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
	113	5,8	15,301
	114	4,9	13,718
	129	16,648	3,3
	130	10,692	2,9
	131	1,491	
	132	0,513	
	133	0,253	
	134	13,227	2,25
	135	14,094	2,9
	136	12,0	0,482
	137	22,223	
	138	4,26	10,8
	139	11,127	
	140	16,048	
	141	14,653	
	142	21,243	
	151	4,5	21,65
	152	0,8	13,19
	153	13,276	
	154	10,142	
	155	0,717	
	156	1,313	
	157	1,795	
	158	1,526	
	159	6	6,684
	168	5,248	
	169	0,5	5,31
	170	7,532	
	171	2,054	
	172	3,55	
	173	0,168	
	174	0,891	
	175	1,182	
	176	0,229	0,7
	191	1,2	6,327
	193		14,042
	194	2,814	2,4
	195	1,46	
	196	3,01	
	197	0,187	
	198	0,088	
	199	0,362	4,0
	200	11,707	
	211	0,4	10,307
	212	0,3	9,665
	213		24,676



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

	214	0,557	10,0
	215		14,405
	248	19,729	
	249	17,847	
	250	0,421	
	251	0,633	
	252	0,347	
	253	5,788	
	254	13,382	
	255	18,313	
	256	21,199	
	257	18,427	
	258	7,201	
	259	4,383	
	260	11,235	
	261	11,752	
	262	12,731	
	263	19,147	
	264	13	0,874
	265	0,5	11,270
	280	1	8,913
	281	0,3	13,997
	282	9,919	
	283	6,1	2,449
	284	4,2	1,492
	285	9,8	5,738
	286	2,3	8,483
	292	3,2	14,57
	293	9,141	
	294	0,126	
	295	7,858	
	296	8,3	2,056
	297	9,2	3,647
	298	12,734	
	305	14,37	
	306	14,778	
	307	13,038	
	308	15,706	
	310	0,6	13,133
	312	14	1,731
	313	16,075	
	314	12,258	
	323	8,035	
	324	4,729	
	325	2,038	
	326	10,017	
	327	3,921	
	328	5,119	
	329	12,573	
	330	16,627	
	331	1,217	
	332	15,406	



Provincia di Arezzo
Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

	333	10,146	
	334	23,126	
	335	3,065	
	336	12,385	
	337	10,317	
	338	7,785	
	339	16,585	
	340	11,147	
	TOTALE	807,956	

SEZIONE: UOMO DI SASSO - ROCCA RICCIARDA			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
	67	15,27	
	68	25,91	
	69	25,37	
	70	33,68	
	71	7,58	
	72	22,51	
	73	23,892	
	74	13,408	
	75	17,826	
	76	6,908	
	77	26,491	
	78	3,97	
	79	7,052	
	80	11,497	
	81	17,392	
	82	0,5	22,98
	83	6	20,559
	88		20,014
	91	1,17	
	92	6,269	
	101	1	4,767
	103	0,9	
	108	3,45	5,48
	TOTALE	278,045	
	(Allegato n.°12)		



COMPLESSO FORESTE CASENTINESI			
SEZIONE: PAPIANO-TERRICOLA			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR DENTRO OASI Ha
A	89	15,7	4,15
A	97	15,6	
A	98	13,4	
A	99	15,1	
A	100	16,5	
A	112	20,1	
A	113	16,2	
A	114	19,1	
A	115	9	
A	116	16,7	
A	120	9,8	
A	121	12,6	
A	122	9,3	
A	123	14,3	
A	124	0,4	
A	125	7,3	
A	126	5,4	
A	127	0,1	
	TOTALE	216,600	
	Allegato n° 16		



COMPLESSO ALTO TEVERE-ALTA SOVARA			
SEZIONE: POGGIO ROSSO			
SEZIONE	N° PARTICELLA	PAFR A FINI VENATORI Ha	PAFR zDENTRO OASI Ha
H	1	0,06	
H	2	1,33	
H	3	0,41	
H	4	0,178	
H	5	2,411	
H	6	2,79	
H	10	12,312	
H	11	18,771	
H	12	15,561	
H	13	9,79	
H	21	2,938	
H	29	24,295	2,5
H	33	2,2	1,507
H	34	22,146	
H	41	14,915	8,0
H	42	16,255	1,134
H	45	1	1,467
H	61	3,573	
H	62	9,095	
H	63	8,912	
	TOTALE	168,942	
	(Allegato n.° 5)		



CAPITOLO 15

Convenzione tra la Provincia di Arezzo e l'URCA (Unione Regionale Cacciatori dell' Appennino) Provinciale per la gestione della caccia di selezione

CONVENZIONE

Contenente le norme per la delega di alcune funzioni di gestione della caccia di selezione a cervidi e bovidi all' Unione Regionale Cacciatori dell' Appennino (URCA) Provinciale di Arezzo

TRA

La Provincia di Arezzo, con sede in Arezzo, Piazza della Libertà n° 3 - partita I.V.A. 00850580515 – rappresentata dal Dott. Chianucci Gabriele, nella sua qualità di Segretario Generale dell' Ente;

E

L' Unione Regionale Cacciatori dell' Appennino Provinciale di Arezzo, con sede in _____, C.F. _____, rappresentata dal Sig. Meacci Marsilio, nella sua qualità di Presidente;

PREMESSO

Che l' Unione Regionale Cacciatori dell' Appennino Provinciale di Arezzo ha rappresentato fin dalla sua costituzione il principale elemento di collaborazione della Provincia al fine dell'organizzazione e gestione della caccia di selezione a cervidi e bovidi;

Che appare opportuno affidare all' Unione Regionale Cacciatori dell' Appennino Provinciale di Arezzo la realizzazione di alcuni compiti di gestione al fine di una migliore e più razionale organizzazione della caccia di selezione a cervidi e bovidi in Provincia di Arezzo;

Che l' Unione Regionale Cacciatori dell' Appennino è dotata delle capacità e delle competenze necessarie a svolgere tali compiti di gestione e si rende disponibile ad esercitarli;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra la Provincia di Arezzo e l'URCA Provinciale di Arezzo, di seguito individuato con la sigla URCA, entrambi rappresentati come in epigrafe, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Provincia di Arezzo delega all' URCA provinciale la realizzazione dei seguenti compiti di gestione della caccia di selezione a cervidi e bovidi nella Provincia di Arezzo:

L'URCA gestisce e raccoglie dati per l'organizzazione della caccia di selezione a cervidi e bovidi

Gestisce il centro di controllo dei capi abbattuti presso Stia

Organizza ed elabora i censimenti di cervo

Propone i nominativi dei Coordinatori di ATC per la caccia di selezione, d'intesa con il comitato di gestione dell' ATC e la Provincia di Arezzo, ai sensi del comma 3) dell' Art. 23 del regolamento per la caccia di selezione a cervidi e bovidi;

Propone i nominativi dei Presidenti dei distretti per la caccia di selezione, d'intesa con il Comitato di gestione dell' ATC e la Provincia di Arezzo;

Nomina una delegazione dell' URCA Provinciale, costituita da due (2) membri, che partecipi alle riunioni del Comitato Tecnico Consultivo sulla caccia di selezione a cervidi e bovidi, composto da rappresentanti della Provincia di Arezzo e Coordinatori di ATC per la caccia di selezione.



Provincia di Arezzo

Servizio Caccia – Ufficio del Piano Faunistico

Partecipa con una sua rappresentanza provinciale e regionale alle riunioni della Consulta provinciale della caccia.

ART. 2

L'URCA si impegna a realizzare i compiti di gestione indicati all'articolo 1 ed in particolare:

Raccogliere i dati dai presidenti dei singoli distretti relativi alla struttura invernale e predisporre le tabelle di sintesi;

Inserire i dati contenuti nei riepiloghi di caccia estivi ed invernali nell'apposito database e predisporre le tabelle di sintesi;

Inserire i dati contenuti nelle schede di abbattimento (capriolo, daino, muflone e cervo) negli appositi database forniti dalla Provincia;

Gestire il centro di controllo dei capi abbattuti presso l'ex – mattatoio di Stia;

Inserire i dati delle schede del censimento di cervo al bramito nell'apposito database

Realizzare le carte per ogni mezz'ora di rilievo

Elaborare i risultati

Inserire i dati delle schede di censimento a vista del cervo

Realizzare le carte di sintesi dei gruppi di cervo osservati ed elaborare i relativi risultati

Proporre i nominativi del Coordinatore di ATC per la caccia di selezione, nominato d'intesa tra il comitato di gestione dell' ATC e la Provincia di Arezzo, ai sensi del comma 3) dell' Art. 23 del regolamento per la caccia di selezione a cervidi e bovidi;

Proporre i nominativi dei Presidenti dei distretti per la caccia di selezione, nominati d'intesa tra il Comitato di gestione dell' ATC e la Provincia di Arezzo

Nominare una delegazione dell' URCA Provinciale, costituita da due (2) membri, che partecipi alle riunioni del Comitato Tecnico Consultivo sulla caccia di selezione a cervidi e bovidi, composto da rappresentanti della Provincia di Arezzo e Coordinatori di ATC per la caccia di selezione.

Partecipare con una sua rappresentanza provinciale e regionale alle riunioni della Consulta provinciale della caccia.

ART. 3

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2006 fino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale;

ART. 4

Con apposito atto separato, e sulla base di apposito accordo, sarà definito il concorso economico che la Provincia verserà a titolo di contributo all'URCA Provinciale per la realizzazione dei compiti di gestione oggetto della presente convenzione;

ART. 5

Ambo le parti si riservano il diritto di recedere in ogni tempo dalla presente convenzione per giustificati motivi, senza onere alcuno.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PROVINCIA DI AREZZO

**Il Presidente
URCA Provinciale**



INDICE:

CAPITOLO 1

CAPITOLO 2

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI AREZZO E L'ATC AR 3 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE Z.R.C. 5

CAPITOLO 3

AREE ADDESTRAMENTO CANI DELLA PROVINCIA DI AREZZO..... 8

CAPITOLO 4

NORME PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA NELLA PROVINCIA DI AREZZO 15

CAPITOLO 5

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI AREZZO 20

CAPITOLO 6

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE DI CAPRIOLO, CERVO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI AREZZO 29

CAPITOLO 7

DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI IN PROVINCIA DI AREZZO..... 52

CAPITOLO 8

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE (ART. 37, L.R. 3/1994)..... 60

CAPITOLO 9

NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE E PER IL MANTENIMENTO DI TRADIZIONI LOCALI 73

CAPITOLO 10

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA IMMISSIONE DI SELVAGGINA NEL TERRITORIO PROVINCIALE 75

CAPITOLO 11

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI..... 77

CAPITOLO 12

DISCIPLINA PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEI PROPRIETARI DEI FONDI RUSTICI PER I DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA..... 84

CAPITOLO 13

DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI IN FAVORE DEI PROPRIETARI E CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI..... 95

CAPITOLO 14

ELENCHI DELLE PARTICELLE DEI PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE DESTINABILI INTERAMENTE O PARZIALMENTE ALL'ESERCIZIO VENATORIO (ELENCHI COORDINATI DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 7 SETTEMBRE 1992; DELIBERAZIONE C.R. 11 FEBBRAIO 1997 N. 397/96 E DELIBERAZIONE C.R. 27 GENNAIO 1999 N. 17). 104

CAPITOLO 15

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI AREZZO E L'URCA (UNIONE REGIONALE CACCIATORI DELL' APPENNINO) PROVINCIALE PER LA GESTIONE DELLA CACCIA DI SELEZIONE..... 126